

# CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

V. 3 giugno 2025



## CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) ITALY BRANCH

### MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. N. 231/2001 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **Versione 3/2025** del mese di giugno 2025 - approvato dall'Organo Dirigente di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch.

#### INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

PAR	TE GENE	RALE	4
1.		Premessa	4
2.		Introduzione: Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231	8
	2.1	INTRODUZIONE	8
	2.2	SANZIONI APPLICABILI	8
	2.3	ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ	8
	2.4	LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MODELLO E DELL'ODV	9
	2.5	I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO	9
3.		GLOSSARIO	20
4.		LA BRANCH E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA; IL MODELLO	23
	4.1	SCHEMA METODOLOGICO SEGUITO PER LA REDAZIONE DEL MODELLO 231	25
	4.2	PREAMBOLO	27
	4.3	SOCIETOGRAMMA	54
	4.4	ORGANIGRAMMA	57
	4.5	Procedure e Direttive	60
	4.6	JOB DESCRIPTIONS (ATTIVITÀ E CONTROLLI)	
	4.7	POTERI E DELEGHE	103
	4.8	CATENA DEL VALORE	107
	4.9	Processi sensibili	
	4.10	MAPPE DEI RISCHI:	160
	PROC	CESSI - REATI E PROCESSI - FUNZIONI	160
	4.11	SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	
	4.11.1	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE I: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	
	4.11.2	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE II: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	
	4.11.3	REATI SOCIETARI E CORRUZIONE FRA PRIVATI: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	
	4.11.4	REATI CONTRO LA PERSONA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	
	4.11.5	REATI TRANSNAZIONALI: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	
	4.11.6	REATI SICUREZZA E IGIENE LUOGHI DI LAVORO: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	
	4.11.7	REATI INFORMATICI: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	
	4.11.8	REATI CONTRO IL COMMERCIO E MARKET ABUSE: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	
	4.11.1	0 reati ambientali: schede legali – modalità di realizzazione del reato - fattori mitiganti – protocolli	
5.		CORPORATE GOVERNANCE	. 256
	5.1	PRINCIPI GENERALI	256

	5.2.	SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE	259
6.		ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	260
	6.1.	IDENTIFICAZIONE, NOMINA E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	260
	6.2.	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	261
7.		FLUSSI INFORMATIVI	264
	7.1	REPORTING DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	264
	7.1.1	Reporting dell'Od $V$ in caso di particolari eventi (whistleblowing)	264
	7.2	Reporting verso l'OdV: prescrizioni generali e prescrizioni specifich	
		OBBLIGATORIE	
	7.3	RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	268
8.		FORMAZIONE	268
	8.1	Dipendenti	268
	8.2	COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	269
9.		SISTEMA DISCIPLINARE PRINCIPI GENERALI	<b>2</b> 69
	9.1	Violazioni del modello	269
	9.2	Misure nei confronti dei Dipendenti	270
	9.3	MISURE NEI CONFRONTI DELLE FIGURE APICALI	271
	9.4	Misure nei confronti dei Dirigenti	271
	9.5	Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e altri soggett	ΤΙ
		TERZI	272
ALL	EGATI		272
	1 - C	odice Etico e sue Declinazioni	272
	2 – II	Decreto Legislativo 231/2001	272
	3 - C	atalogo Dei Rischi Reato Previsti Dal D.Lgs. 231/01 e Normativa Covid	
		19 E CORRELATA ALLA CRISI RUSSIA-UCRAINA, TEMPO PER TEMPO VIGENTE	
	4 - P	rocedure e Direttive (P, D, PA e PO)	272

#### PARTE GENERALE

#### 1. Premessa

Si premette che CA Indosuez Wealth (Europe) – Italy Branch (di seguito per comodità anche la "Branch", "CAI Wealth", "CAIWEI"), consapevole che il raggiungimento degli obiettivi aziendali avviene anche attraverso un efficiente ed efficace controllo interno ed una corretta gestione del rischio, ha provveduto a rivisitare e potenziare la propria previgente organizzazione aziendale e relativo sistema di controllo tale da renderlo idoneo anche ad una gestione consapevole dei rischi normativi previsti dal Decreto legislativo 231/2001, introducendo il cosiddetto "Modello Organizzativo" previsto dal suddetto Decreto.

Il presente documento (unitamente al **Codice Etico nelle sue declinazioni**) costituisce, pertanto, il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "**Modello**") adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, il "**Decreto**") da **CA Indosuez Wealth (Europe) – Italy Branch**. Esso rappresenta la **Ver. 3/2025** aggiornata per tener conto delle modifiche normative, organizzative e procedurali, per ultimo al mese di giugno 2025 ed essendo il Modello per sua natura "dinamico", le eventuali modifiche coeve e/o successive alla presente versione, verranno valutate ed implementante nel corso del successivo aggiornamento.

Sono destinatari del Modello (di seguito i "**Destinatari**") i componenti degli organi sociali della Branch (ivi inclusi la Direzione, i comitati di governance e tecnici e gli organi di controllo ovvero la società di revisione legale dei conti, incaricata di svolgere attività di limited review per la capogruppo, il Direttore Generale, nella definizione di cui al Glossario e come meglio evidenziati nell'organigramma di cui oltre), il personale (e, in particolare, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, lavoratori somministrati, stagisti, apprendisti, agenti/promotori e tutti coloro, compresi gli outsourcer che a qualsivoglia titolo prestano attività lavorativa a favore della Branch), l'Head Office, gli Azionisti e le controparti correlate come meglio evidenziate nel societogramma di cui oltre ed in particolare anche le aziende collegate nonché gli outsourcer (di seguito anche "**terzi**").

Altri soggetti diversi dai Destinatari sopra citati che tuttavia operano per conto o nell'interesse della Branch sono in ogni caso tenuti al rispetto delle prescrizioni del Decreto e dei principi etici adottati dalla Branch nell'ambito del Codice Etico: a titolo esemplificativo tra essi devono ritenersi ricompresi i collaboratori esterni, i consulenti, i partners commerciali e/o finanziari e i fornitori della Branch, sia italiani che esteri.

**CAI Wealth,** come noto, ha deciso di adottare un proprio **Modello** ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto, in modo da realizzare al proprio interno un adeguato sistema operativo e di controllo che consenta di *prevenire*, nello svolgimento delle attività aziendali, la commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del citato Decreto.

L'adozione del Modello contribuisce a migliorare l'operatività della Branch anche sotto altri profili, consentendo in particolare di:

- (i) incrementare l'efficacia e la trasparenza dei processi decisionali interni, attraverso la chiara e puntuale individuazione delle competenze e dei ruoli assegnati a ciascuno dei soggetti coinvolti;
- (ii) rafforzare (anche tramite la previsione di specifiche sanzioni) nei dipendenti/collaboratori della Branch nonché nei soggetti terzi che con la stessa si trovano ad operare, la cultura della legalità e del rispetto dei principi etici condivisi da **CAI Wealth**, contribuendo così a migliorare altresì la percezione della Branch da parte della collettività in cui essa si trova ad operare.

Il **Modello di CA Indosuez Wealth (Europe) – Italy Branch** si compone di una **Parte Generale** e da Parti Speciali relative alle diverse tipologie di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto che la Branch potrebbe correre il rischio di commettere nella propria attività. Costituisce parte integrante del Modello anche

l'allegato Codice Etico declinato nelle seguenti 3 composizioni "Codice Etico - Aspetti Universali", "Codice Etico Crédit Agricole Group" e "Codice di Condotta Gruppo Indosuez Wealth Management".

#### La **Parte Generale** contiene:

- un'introduzione relativa ai contenuti della normativa applicabile;
- una preliminare descrizione della Branch, dell'Head Office, delle aziende correlate, collegate;
- la rappresentazione grafica dell'assetto societario (cosiddetto societogramma);
- la rappresentazione grafica del cosiddetto organigramma aziendale e relative job description;
- il posizionamento della Branch lungo la "catena del valore" con i relativi cicli operativi aziendali (attivi e passivi).

Per il tramite di tali descrizioni, sono stati individuati:

- i principali attori dei processi aziendali e le relative responsabilità;
- le principali caratteristiche dei processi (cicli) operativi e le relative Procedure (P, PA e PO) e Direttive (D), oltre che le altre disposizioni normative, primarie e secondarie di riferimento e a cui soggiace la Branch;
- le fasi dei processi ritenuti sensibili ai sensi del Decreto, nei quali potrebbero "consumarsi" i reati previsti dalla normativa;
- la mappa dei rischi reati;
- i mitigant (o presidi di controllo) che la Branch adotta per la prevenzione dei reati.

Le singole **Parti Speciali** contengono invece le cosiddette schede di analisi relative ai seguenti aspetti cardini della norma:

- i rischi-reato;
- le probabilità (su base qualitativa) di realizzazione;
- le modalità di realizzazione;
- i processi sensibili con una descrizione:
  - o dei singoli rischi reato presupposto, individuabili;
  - o le modalità di realizzazione degli stessi;
  - o i c.d. protocolli di controllo, che dettagliano, (coerentemente al corpo di procedure e regolamenti specifici e generali *Procedure e Direttive (P, D, PA e PO)* preesistenti in ambito **CAI Wealth** oltre che le altre disposizioni normative, primarie e secondarie di riferimento e a cui soggiace la Branch ed in relazione alle singole tipologie di illecito a rischio commissione da parte della stessa), gli specifici principi di comportamento e protocolli di controllo (anche preventivi) cui attenersi nell'ambito delle attività e dei processi sensibili a rischio individuati.

Il Modello, in seno alla Parte Speciale, tratta altresì dei seguenti argomenti:

- l'Organismo di Vigilanza (dalla nomina, alle funzioni di vigilanza a codesto organo affidate);
- i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- la formazione continua in materia 231;
- il sistema disciplinare.

Il **Modello** conclude con allegati tecnici, che ne costituiscono parti integranti, ovvero:

- il Codice Etico (riportato in un separato documento) nelle 3 declinazioni sopra evidenziate;
- il testo del Decreto Legislativo 231/2001, con gli effetti delle diverse leggi introdotte che si intrecciano per molteplici aspetti anche correlati, con la 231 (L.186/2014, L. 68/2015, L. 69/2015, L. 199/2016, D.Lgs. 38/2017, D.Lgs. 90/2017, L. 167/2017, L. 179/2017, D.Lgs. 65/2018, D.Lgs.

101/2018, D.Lgs. 107/2018, D.Lgs. 125/2019, L. 3/2019, L. 39/2019, D.L. 105/2019 convertito in L. 133/2019, D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019, Direttiva (UE) 2017/1371 (meglio nota come Direttiva PIF) attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020 e D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, riguardante le misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, D.L. 83/2020 convertito in L. 124/2020, D.Lgs. 100/2020 ("DAC 6"), D.L. 104/2020 convertito in L. 126/2020, D.L. 125/2020 convertito in L. 159/2020, D.L. 137/2020 convertito in L. 176/2020, D.L. 183/2020 convertito in L. 21/2021, L. 178/2020, D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021, D.L. 59/2021 convertito in L. 101/2021, D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021, D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021, D.Lgs. 184/2021 (recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti"), L. 162/2021, D.Lgs. 195/2021, D.L. 139/2021 convertito in L. 205/2021, D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021, D.L. 152/2021 convertito in L. 233/2021, D.L. 157/2021 (e Circolare n. 16/E/2021), D.L. 221/2021 convertito in L. 11/2022, L. 234/2021, L. 238/2021, D.L. 228/2021 convertito in L. 15/2022, D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022, D.L. 13/2022, D.L. 14/2022 convertito in L. 28/2022, D.L. 17/2022 convertito in L. 34/2022, L. 22/2022 ("Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"), D.L. 21/2022 convertito in L. 51/2022, D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022, D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022, D.L. 73/2022 convertito in L. 122/2022, D.Lgs. 83/2022, L. 78/2022, D.Lgs. 104/2022, D.Lgs. 105/2022, D.Lgs. 150/2022, D.L. 115/2022 convertito in L. 142/2022, D.Lgs. 156/2022 ("Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"), D.L. 176/2022 convertito in L. 6/2023, L. 197/2022, D.L. 198/2022 convertito in L. 14/2023, Direttiva (UE) 2022/2464, D.L. 2/2023 convertito in L. 17/2023, Regolamento delegato (UE) 2023/2772, D.Lgs. 19/2023 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere"), D.Lgs. 24/2023, D.L. 69/2023 convertito in L. 103/2023, L. 111/2023, D.L. 105/2023 ("Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione") convertito in L. 137/2023, L. 206/2023, L. 213/2023, D.L. 215/2023 convertito in L. 18/2024, L. 6/2024, D. Lgs. 31/2024, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024, L. 90/2024 ("Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"), L. 104/2024, D.L. 92/2024 ("Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia") convertito in L. 112/2024, L. 114/2024 (c.d. "Legge Nordio"), D.Lgs. 125/2024 e D.Lgs. 136/2024 (si veda oltre anche per quel che concerne le normative tempo per tempo vigenti, incluso la normativa Covid-19 e quelle correlate alla crisi Russia-Ucraina tempo per tempo vigenti)), il tutto nell'ambito delle disposizioni che possono avere impatti anche sul Modello 231;

- il Catalogo dei rischi reato presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le procedure amministrative in essere alla data del Modello;
- una sintesi delle procedure aziendali (fondamentalmente le procedure e regolamenti specifici e generali siglabili *Procedure (P, PA e PO) e Direttive (D)* preesistenti in ambito Branch) ed altri documenti dai quali sono stati individuati alcuni controlli inseriti nei protocolli di controllo del Modello;

Restano salvi i richiami, nell'ambito delle attività operative dei seguenti aspetti attinenti agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi, contabili e di controllo interno, (ai sensi dell'art. 2086 II comma del codice civile come modificato dal D.Lgs. 14/2019 e ss modifiche ex D.Lgs. 136/2024 e art. 3 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che è dovere dell'organo di governance assicurare in ogni realtà aziendale, compresa anche la Branch), operativi in continuità in ambito aziendale e non sostitutivi delle azioni di controllo dell'Organismo di Vigilanza. Dati i superiori enunciati e presidi formali, lo svolgimento delle attività operative e di controllo nell'ambito della Direzione in oggetto e di processi ed attività sensibili che la impattano, è condotto con "responsabilizzazione" (accountability), da tutti gli attori coinvolti (sia apicali che sottoposti):

- in conformità ai principi etici di riferimento, al codice etico e di comportamento incluso quello del D.Lgs. 231/2001, della L.190/2012 e di altri del settore;
- in conformità al Modello 231 e relativi allegati tempo per tempo vigenti ed alle One Pages ed alle procedure della Branch parte integrante dei presenti presidi generici e specifici di controllo;
- con attenzione, nell'ambito delle operazioni svolte alla:
  - o inerenza delle stesse;
  - documentabilità;
  - o tracciabilità;
  - o congruità;
  - valida ragione economica;
  - o in base a specifiche autorizzazioni ricevute dalle funzioni competenti per effetto di poteri e specimen di firma autorizzati;
  - o alla segregazione delle attività nell'ambito delle funzioni essenziali ed importanti;
  - o in ossequio alle procedure e disposizioni interne;
- effettuando nell'ambito delle singole attività e coerentemente alla posizione ricoperta, controlli di primo, secondo e terzo livello, umani e sistemici, ex ante ed ex post, sottoposti, a loro volta, a controllo di livello superiore dalle funzioni a ciò preposte per disposizioni normative;
- con specifiche linee di riporto funzionale (duty segregation) e di staff e con fluissi informativi bidirezionali, in essere;
- avuto riguardo a controlli sul conflitto di interesse e rapporti con controparti correlate e sulla concentrazione dei poteri che possono generare anche il predetto conflitto nonché ai richiamati principi di trasparenza, correttezza e veridicità operativa (validità e conformità) e codici etici di condotta anche per effetto del D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012, ove e per quanto applicabile.

#### 2. Introduzione: Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231

#### 2.1 Introduzione

Si ritiene sia di preliminare importanza e come di consueto, **anteporre a quanto viene di seguito illustrato**, una **sintetica e pratica descrizione** dei contenuti sostanziali del Decreto e delle sue finalità, al fine di consentire a qualunque destinatario del presente Modello (e dunque anche ai meno edotti), di avere una immediata e sostanziale comprensione dell'importanza, delle finalità e dei contenuti di etica economica che la norma in oggetto si fa "dante causa".

In particolare il D.Lgs. 231/2001 (di seguito, il "**Decreto**") ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica forma di responsabilità dei soggetti giuridici (ovvero delle Società, di seguito anche "Enti"), diversi dalle persone fisiche per alcuni reati, illustrati nel successivo Par. 2.5 della presente introduzione, commessi nel loro interesse e/o a loro vantaggio.

La responsabilità dell'Ente, che seppur qualificata come amministrativa manifesta notevoli affinità con la <u>responsabilità penale</u>, è <u>specifica</u>, <u>autonoma e aggiuntiva</u> rispetto a quella della persona fisica che ha materialmente posto in essere la condotta criminale.

Ai sensi del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi da:

- (i) <u>persone in posizione apicale,</u> ossia i soggetti al vertice dell'organizzazione gerarchica dell'Ente con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione e controllo di fatto dell'Ente e/o
- (ii) persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei suddetti soggetti.

Quanto alla nozione di <u>interesse e / o vantaggio</u>, esso deve consistere in un beneficio di natura economica o comunque di un'utilità di cui l'Ente gode a seguito della commissione del reato, in mancanza del quale il Decreto e le relative applicazioni non trovano attuazione (esempio: se una figura apicale eroga una ricompensa ad un dirigente di un ente pubblico o privato a rilevanza pubblica, al fine di conseguire un indebito vantaggio nell'assegnare una commessa sottoposta a gara d'appalto, l'ente per conto del quale la figura apicale presta la sua attività, ottiene un beneficio derivante dal fatturato che consegue dalla commessa venduta all'ente pubblico o privato a rilevanza pubblica).

#### 2.2 SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni previste dal Decreto sono:

- sanzioni pecuniarie: il loro ammontare può variare, salvo casi particolari, da un minimo di circa Euro 25.780,00 ad un massimo di circa Euro 1.550.000,00 in ragione del comportamento e delle condizioni patrimoniali dell'Ente nonché della valutazione fatta dal giudice caso per caso;
- sanzioni interdittive:
  - o interdizione (temporanea da un minimo di tre mesi fino ad un massimo di due anni o, nei casi più gravi, permanente) dall'esercizio dell'attività propria dell'Ente,
  - o sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e/o concessioni,
  - o divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
  - o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- confisca: ha per oggetto il profitto del reato, anche per equivalente;
- **pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta dal giudice in correlazione ad una sanzione interdittiva.

#### 2.3 ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ

La responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto e l'applicazione delle summenzionate sanzioni non è automatica; nell'ipotesi di reato commesso da soggetto in posizione apicale, infatti, l'Ente non risponde se dimostra che:

- (i) l'organo dirigente ha <u>adottato ed efficacemente attuato</u>, prima della commissione del fatto, un <u>idoneo modello di gestione e organizzazione</u> (di seguito, anche solo il "**Modello**");
- (ii) il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito, "OdV");
- (iii) gli autori dell'illecito hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso di un reato commesso da persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale, sarà sufficiente provare l'adozione e l'efficace attuazione del Modello.

#### 2.4 LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MODELLO E DELL'ODV

L'idoneità del Modello a prevenire i reati deve essere valutata in base alla sua <u>completezza</u>, <u>esaustività</u> <u>e specificità</u>: esso deve, pertanto, essere il più possibile dettagliato e costruito in base alle specifiche caratteristiche dell'Ente. In ogni caso, il Modello deve rispettare i seguenti <u>requisiti minimi</u> stabiliti dal Decreto:

- (i) <u>individuazione delle attività</u> e dei settori nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. mappatura dei rischi);
- (ii) <u>previsione di specifici protocolli e procedure aziendali</u> al fine di disciplinare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente;
- (iii) <u>individuazione delle modalità di gestione di apposite risorse finanziarie</u> idonee a prevenire la commissione dei reati;
- (iv) <u>previsione di obblighi di informazione chiara e capillare</u> nei confronti dell'OdV;
- (v) introduzione di un adeguato ed efficace sistema disciplinare;
- (vi) effettuazione di <u>verifiche periodiche</u> e di <u>eventuali revisioni ed aggiornamenti</u> del Modello, in ragione sia dell'introduzione di nuovi reati sia di modifiche nella struttura organizzativa dell'Ente o cambiamenti dell'attività svolta da quest'ultimo.

Quanto alle principali caratteristiche dell'OdV, il Decreto ne sottolinea l'<u>autonomia ed indipendenza</u> (unitamente alla professionalità e continuità d'azione) quale requisiti essenziali ed imprescindibili.

Esso dovrà, pertanto, godere di una totale indipendenza rispetto agli altri organi societari, essere costituito da soggetti dotati del requisito della professionalità, disporre di adeguate risorse finanziarie, di un'adeguata remunerazione, di effettivi poteri di iniziativa e vigilanza.

#### 2.5 I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO <sup>2</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sempre ai fini di praticità anche didattica del presente Modello, si riportano in tale sede solo per cenni le famiglie di reati contemplati dal Decreto e si rimanda **all'Allegato tecnico del Modello** (ovvero al **D.Lgs.** 231/2001), per una esposizione dettagliata dei reati e della loro descrizione. Si sottolinea che il **catalogo dei reati** è passibile di nuovi arricchimenti da parte delle funzioni giuridiche preposte a ragione della estrema attenzione e dinamicità che la norma in oggetto assume e sta assumendo sempre più nel contesto economico di riferimento, come le citate norme – L. 186/2014, L. 68/2015, L. 69/2015, L. 199/2016, D.Lgs. 38/2017, D.Lgs. 90/2017, L. 167/2017, L. 179/2017, D.Lgs. 65/2018, D.Lgs. 101/2018, D.Lgs. 107/2018, D.Lgs. 125/2019, L. 3/2019, L. 39/2019, D.L. 105/2019 convertito in L. 133/2019, D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019, Direttiva (UE) 2017/1371 (meglio nota come Direttiva PIF) attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020 e D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, riguardante le misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, D.L. 83/2020 convertito in L. 124/2020, D.Lgs. 100/2020 ("DAC 6"), D.L. 104/2020 convertito in L. 126/2020, D.L. 125/2020 convertito in L. 176/2020, D.L. 137/2020 convertito in L. 176/2021 convertito in L. 176/2021, D.L. 177/2021 convertito in L. 108/2021, D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021, D.Lgs. 184/2021, D.L. 162/2021, D.L. 179/2021 convertito in L. 108/2021, D.L. 152/2021 convertito in L. 126/2021, D.L. 152/2021 convertito in L. 108/2021 convertito in L. 205/2021, D.L. 146/2021 convertito in L. 121/2021, D.L. 152/2021, D.L. 152/2021 convertito in L. 108/2021, D.L. 152/2021 convertito in L. 108/2021 convertito in L. 125/2021 convertito in L. 152/2021 convertito in L. 152/2021

I reati che possono comportare l'insorgere della responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto (come ad oggi in vigore e per ultimo modificato con diverse disposizioni normative tra cui L. 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", L. 69/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", L. 199/2016 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", D.Lgs. 90/2017 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006" – "cosiddetta IV Direttiva sul Riciclaggio", D.Lgs. 38/2017 "relativo alla lotta contro la corruzione nel settore privato" ed il "progetto di legge approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 27 settembre 2017, recante modifiche al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - cosiddetto "Codice antimafia" – oltre alla L. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", al D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", al D.Lgs. 107/2018 "Norme di adequamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE", alla Legge 3/2019 (cosiddetta "Spazzacorrotti") recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", alla L. 39/2019 "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, inseriti all'Art. 25 quaterdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, articolo inserito a decorrere dal 17 maggio 2019 dall'art. 5, comma 1, L. n. 39/2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 della medesima L. n. 39/2019", al D.Lgs. 74/2000 riguardante le frodi fiscali (ex D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019), al D.L. 105/2019, convertito in L. 133/2019 riguardante le "disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", al D.Lgs. 125/2019 "modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva UE 2015/849, nonché attuazione della direttiva UE 2018/843 che modifica la direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo", alla Direttiva (UE) 2017/1371 (meglio nota come Direttiva PIF) attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", al D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, riguardante le misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, al D.L. 83/2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito in L. 124/2020, al D.Lgs. 100/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica" ("DAC 6"), al D.L. 104/2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" convertito in L. 126/2020, al D.L. 125/2020 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale" convertito in L. 159/2020, al D.L. 137/2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e

<sup>233/2021,</sup> D.L. 157/2021 (*e Circolare n. 16/E/2021*), D.L. 221/2021 convertito in L. 11/2022, L. 234/2021, L. 238/2021, D.L. 228/2021 convertito in L. 15/2022, D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022, D.L. 13/2022, D.L. 14/2022 convertito in L. 28/2022, D.L. 17/2022 convertito in L. 34/2022, L. 22/2022, D.L. 21/2022 convertito in L. 51/2022, D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022, D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022, D.L. 73/2022 convertito in L. 122/2022, D.L. 83/2022, L. 78/2022, D.L.gs. 104/2022, D.L.gs. 105/2022, D.L.gs. 150/2022, D.L. 115/2022 convertito in L. 142/2022, D.L.gs. 156/2022, D.L. 176/2022 convertito in L. 6/2023, L. 197/2022, D.L. 198/2022 convertito in L. 14/2023, Direttiva (UE) 2022/2464, D.L. 2/2023 convertito in L. 17/2023, Regolamento delegato (UE) 2023/2772, D.L. 19/2023, D.L.gs. 24/2023, D.L. 69/2023 convertito in L. 103/2023, L. 111/2023, D.L. 105/2023 convertito in L. 137/2023, L. 206/2023, L. 213/2023, D.L. 215/2023 convertito in L. 18/2024, L. 6/2024, D. L. 19/2024 convertito in L. 56/2024, L. 90/2024, L. 104/2024, D.L. 92/2024 convertito in L. 112/2024, L. 114/2024, D.L.gs. 125/2024 e D.L.gs. 136/2024, D.L.gs. 138/2024, D.L.gs. 141/2024, L. 143/2024, D.L. 145/2024 convertito in L. 187/2024, L. 166/2024, D.L. 202/2024, D.L.gs. 204/2024 L. 207/2024 - dimostrano.

sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in L. 176/2020, al D.L. 183/2020 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea" convertito in L. 21/2021, alla L. 178/2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", al D.L. 41/2021 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" convertito in L. 69/2021, al D.L. 59/2021 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" convertito in L. 101/2021, al D.L. 73/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" convertito in L. 106/2021, al D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito in L. 108/2021, al D.L. 118/2021 "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" convertito in L. 147/2021, al D.Lgs. 184/2021 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti", alla L. 162/2021 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo", al D.Lgs. 195/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale", al D.L. 139/2021 "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali" convertito in L. 205/2021, al D.L. 146/2021 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" convertito in L. 215/2021, al D.L. 152/2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" convertito in L. 233/2021, al D.L. 157/2021 "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche" (e Circolare n. 16/E/2021), al D.L. 221/2021 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" convertito in L. 11/2022, alla L. 234/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", alla L. 238/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", al D.L. 228/2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" convertito in L. 15/2022, al D.L. 4/2022 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" convertito in L. 25/2022, al D.L. 13/2022 "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", al D.L. 14/2022 "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina" convertito in L. 28/2022, al D.L. 17/2022 "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" convertito in L. 34/2022, alla L. 22/2022 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", al D.L. 21/2022 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" convertito in L. 51/2022, al D.L. 36/2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" convertito in L. 79/2022, al D.L. 50/2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" convertito in L. 91/2022, al D.L. 73/2022 "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali" convertito in L. 122/2022, al D.Lgs. 83/2022 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)", alla L. 78/2022 "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", al D.Lgs. 104/2022 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea", al D.Lgs. 105/2022 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio", al D.Lgs. 150/2022 "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" (c.d. "Riforma Cartabia"),

al D.L. 115/2022 "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" convertito in L. 142/2022, al D.Lgs. 156/2022 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", al D.L. 176/2022 "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" convertito in L. 6/2023, alla L. 197/2022 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", al D.L. 198/2022 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (c.d. "Milleproroghe") convertito in L. 14/2023, alla Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, al D.L. 2/2023 "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale" convertito in L. 17/2023, al Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità, al D.Lgs. 19/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere", al D.Lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", al D.L. 69/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" convertito in L. 103/2023, alla L. 111/2023 "Delega al Governo per la riforma fiscale", al D.L. 105/2023 "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" convertito in L. 137/2023, alla L. 206/2023 "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", alla L. 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", al D.L. 215/2023 "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (c.d. "Milleproroghe") convertito in L. 18/2024, alla L. 6/2024 "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale", al D.Lgs. 31/2024 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", al D.L. 19/2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito in L. 56/2024, alla L. 90/2024 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici", alla L. 104/2024 "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore", al D.L. 92/2024 "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia" convertito in L. 112/2024, alla L. 114/2024 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" (c.d. "Legge Nordio"), al D.Lgs. 125/2024 "Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità", al D.Lgs. 136/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14", al D.Lgs. 138/2024 "Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148", al D.Lgs. 141/2024 "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi", alla L. 143/2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico", al D.L. 145/2024 "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali" convertito in L. 187/2024, alla L. 166/2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", al D.L. 202/2024 "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", al D.Lgs. 204/2024 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31

maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113" ed alla L. 207/2024 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", di cui si è dato cenno e si dirà di seguito (si veda oltre anche per quel che concerne le normative tempo per tempo vigenti, incluso la normativa Covid-19 e quelle correlate alla crisi Russia-Ucraina tempo per tempo vigenti)) sono in fase di continua espansione e ricomprendono fattispecie criminali di natura alquanto eterogenea fra loro. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali illeciti rilevanti per l'applicazione delle sanzioni previste nel Decreto possono essere riassunti come segue:

- e "Concussione", "Indebita Percezione di erogazioni pubbliche", "Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche", come da ultime modifiche derivanti dal D.L. 105/2023 convertito in L. 137/2023 che, all'interno dell'Art. 24 del D.Lgs. n. 231 del 2001, ha inserito i reati di "Turbata libertà degli incanti" e di "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente", oltre che dal citato D.L. 92/2024 convertito in L. 112/2024 che, all'interno dell'Art. 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001, ha inserito il reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" soppresso il reato di "Abuso d'ufficio" (art. 323 c.p. abrogato con L. 114/2024);
- reati informatici e trattamento illecito di dati personali, quali ad esempio falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (i c.d. "cyber-crimes"), con particolare attenzione alle novità in materia di privacy introdotte dal Regolamento UE 2016/679 (in vigore dal 25 maggio 2018), attuato in Italia con il D.Lgs. 51/2018 e D.Lgs. 101/2018 e D.Lgs. 139/2021, alla nuova Legge in materia di Whistleblowing (L. 179/2017 e s.m.i. tra cui D.Lgs. 24/2023), comprese le recenti disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. 65/2018 "attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione" e alle novità in materia di Cybersecurity introdotte dal D.L. 105/2019 convertito in L. 133/2019 e dalla L. 90/2024;
- <u>reati societari</u>, per ultimi riformati con la citata L. 69/2015 quali, ad esempio, "False comunicazioni sociali" e "False comunicazioni sociali delle società quotate", "Falso in prospetto", "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione" (si veda anche oltre per la cosiddetta "corruzione tra privati") e dal D.Lgs. 19/2023 che ha inserito il reato di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare";
- <u>reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</u>, introdotti dalla Legge del 14 gennaio 2003, n. 7 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999";
- <u>reati contro la personalità individuale</u>, quali la "Riduzione in schiavitù", "Prostituzione minorile", "Tratta di persone" ed altre fattispecie criminali simili, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla L. 199/2016 quali, ad esempio, le "disposizioni in materia di contrasto al lavoro nero" e del cosiddetto "caporalato" in ambito sfruttamento del lavoro e modificati per ultimo dal **D.L. 145/2024** convertito in **L. 187/2024** (in fase di recepimento alla data del Modello);
- <u>illeciti posti in essere nei rapporti con i mercati finanziari</u>, quali i reati di abuso di informazioni privilegiate nonché di manipolazione del mercato di cui agli artt. 180 e ss del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (artt. 184, 185, 187 per ultimo modificati dal D.Lgs. 238/2021). Si ricorda, a tal proposito, l'entrata in vigore, in data 29 settembre 2018, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107, recante "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014" relativo alla disciplina sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o "MAR") che ha introdotto alcune significative modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;

- <u>omicidio colposo e lesioni personali gravissime</u> dei dipendenti dell'Ente dovute a violazione delle norme anti-infortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute nell'ambiente di lavoro (ex D.Lgs. 81/08 e ss modifiche tra cui il D.Lgs. 81/15), incluse le disposizioni normative tempo per tempo emanate con D.L./DPCM e Ordinanze relativi ai rischi batteriologici come quelli rappresentati alla data del Modello dalla pandemia Covid 19;
- reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, come previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e ss modifiche tra cui le ultime con D.Lgs. 169/2012, L. 208/2015 e D.Lgs. 90/2017 (che ha recepito la Direttiva UE 2015/849 in materia di contrasto al riciclaggio), le recenti disposizioni di cui al D.Lgs. 125/2019 (in adozione della Direttiva 2018/843 UE V Direttiva antiriciclaggio -), al D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, al D.Lgs. 195/2021, al D.L. 228/2021 in L. 15/2022, al D.L. 104/2023 in L. 136/2023 ed al D.Lgs 204/2024 (si veda anche oltre) e L. 28/2025;
- <u>delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</u> (inclusi nei reati Transnazionali), inseriti dall'art. 3, comma 1 lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 all'Art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 e modificati per ultimo dal D.L. 105/2023 convertito in L. 137/2023, che ha inserito il reato di "*Trasferimento fraudolento di valori*";
- <u>reati aventi natura "transnazionale</u>" quali, ad esempio, l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove siano caratterizzati da un elemento di "*transnazionalità*" che ricorre qualora il comportamento criminale:
  - o sia stato commesso in più di uno Stato;
  - o ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
  - o ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
  - o vvero sia stato commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- <u>i reati di criminalità organizzata</u>, tra cui si evidenziano l'associazione a delinquere ex art. 416 del codice penale nonché l'associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis del codice penale;
- <u>i reati contro l'industria ed il commercio</u> tra cui si evidenziano i reati di frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- i <u>delitti in materia di violazione dei diritti d'autore</u> che includono, *inter alia*, le fattispecie di abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, nonché di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati e per ultimo modificati dalla L. 143/2024 e dalla L. 166/2024;
- il <u>reato di induzione a non rendere dichiarazioni o</u> a rendere dichiarazioni <u>mendaci</u> all'autorità giudiziaria;

- gli illeciti in materia di danno ambientale (quali, ad esempio, la violazione di norme che regolano lo smaltimento di rifiuti o lo svolgimento di attività pericolose per la salute e l'ambiente ex D.Lgs. 121/2011, o in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi; o in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente; o in materia del corretto smaltimento dei rifiuti, o in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi) nonché il traffico illecito di sostanze stupefacenti (reato transnazionale), di cui anche al D.Lgs. 152/2006 e ss modifiche, come anche quelle introdotte per ultimo con L. 68/2015 cosiddetti "Ecoreati"
- <u>i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</u>, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le <u>violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina</u> di cui al recente **D.Lgs. 109/2012** <sup>3</sup>;
- i delitti introdotti dalla Legge n. 190/2012, contenente le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (c.d. "Legge Anticorruzione") 4 ed in particolare: (i) il ridenominato reato "Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione"; e (ii) il reato di "corruzione tra privati" applicabile alle società che, a seguito di un atto corruttivo, conseguono un beneficio o un vantaggio anche nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di "impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza", ex art. 2 della L. 287/90). In tale caso è prevista la sanzione pecuniaria (da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 600.000 euro) e la confisca del prezzo e/o profitto derivante dalla condotta illecita. (A tal proposito si ricorda altresì che nell'ambito dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – e con il D.L. 90/14 convertito in L. 114/2014 è stato istituito il Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) in attuazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione (PPC); nonché il Responsabile del Piano per la Trasparenza (RPT) in attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità (PTTI) – il tutto a seguito della menzionata L. 190/2012 che ha anche avuto significativi impatti nelle società pubbliche, e/o a controllo e/o partecipazione mista pubblico/privato ex D.Lgs. 33/2013 «obblighi pubblicità e trasparenza»; ex D.Lgs. 97/2016 e D.Lgs. 50/2016 (Codice appalti e Concessioni – per ultimo modificato con il D.Lgs. 36/2023 a sua volta modificato dal recente D.Lgs. 209/2024 noto come Correttivo" al Codice Appalti e per ultimo dal D.L. 73/2025) e per ultimo ex D.Lgs. 175/2016. Codice appalti che era stato in precedenza già aggiornato al 2019 per effetto di diverse modifiche tra cui per ultimo quelle con D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019 (cosiddetto Decreto "Sblocca Cantieri") e D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 (cosiddetto "Decreto Crescita") e ora per quelle di cui al D.Lgs. 36/2023 sopra detto, a riprova della pervasività di un corpo di norme sempre più convergenti ed orientate all'etica ed alla conformità di norme e regolamenti, nell'ambito e tra i rapporti pubblico/privato e tra privati);
- Reati di istigazione al razzismo e xenofobia, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del *D.Lgs. 1 marzo 2018 n.21*) inseriti dalla L. 167/2017 all'Art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (inclusi nei Reati contro la Pubblica Amministrazione

<sup>3</sup> Tali fattispecie di reato sono state trattate nelle schede legali del Modello ed in particolare nella sezione relativa ai Delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01 (c.d. "Reati contro la persona").

<sup>4</sup> Le fattispecie di reato contemplate nella L. 190/2012, sono state trattate nelle schede legali del Modello ed in particolare (i) nella sezione relativa ai Reati Societari di cui all'art. 25-ter, D.Lgs. 231/01 (c.d. "Reati Societari"), per la corruzione tra privati ed istigazione; (ii) nella sezione relativa ai c.d. "Reati contro la Pubblica Amministrazione" di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, per la ridenominazione del reato "Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione" e (iii) nella sezione relativa ai c.d. "Reati contro il

Commercio" di cui all'art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/01 per le attività corruttive finalizzate ad "impedire, restringere

o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza".

15

e nei Reati Societari);

- <u>Reati tributari</u> (inclusi nei Reati contro la Pubblica Amministrazione e nei Reati Societari), oltre alla Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020;
- <u>Contrabbando</u> (incluso nei reati transnazionali), inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 all'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 e modificati per ultimo dal D.Lgs. 141/2024;
- Delitti contro il patrimonio culturale (inclusi nei reati contro la Pubblica Amministrazione), inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge 22/2022, all'Art. 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (inclusi nei reati contro la Pubblica Amministrazione), inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge 22/2022, all'Art. 25-duodevicies del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- Reati contro gli animali: DDL 1308 approvato dal Senato il 29 maggio 2025 che andrà a integrare il D.Lgs. 231/2001 con il nuovo art. 25-undevicies (Delitti contro gli animali): dove (1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544- ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni. 3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale).

Inoltre si rammenta che, le ipotesi di reato 231/2001 derivanti anche dai cosiddetti **reati tributari (D.L. 74/2000)** (evasione, elusione, indebite compensazioni, frodi anche internazionali etc...), sono le nuove frontiere della responsabilità amministrativa delle società, su cui oggi si è dibattuto anche ai fini di un loro esplicito inserimento nel Decreto che era stato integrato dal cosiddetto "autoriciclaggio" di cui all'art. 648 ter 1° comma del codice penale.

Parimenti appare opportuno evidenziare che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5-ter del DL n. 1/2012 (conv. L. n. 27/2012), rubricato "Rating di legalità delle imprese", il 14 novembre 2012 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha approvato il regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, aspetto che indubbiamente evidenzia come sempre più l'adozione del Modello diventa fattore distintivo di sana competitività<sup>5</sup>. Ai fini dell'accesso al credito bancario (ad esempio), l'importanza di tale rating di legalità, che sarà attribuito su richiesta di ciascuna impresa interessata, emerge dal tenore del menzionato art. 5 ter, il quale prevede che "gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta". Si ricordano il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza del 20 febbraio 2014, n. 57 intitolato "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di

16

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si richiama a tal proposito il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza** del 20 febbraio 2014, n. 57 intitolato "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" e la Delibera del 14 novembre 2012, n. 24075, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha attuato l'articolo 5 ter del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 stabilendo criteri e modalità di attribuzione del "rating di legalità" delle imprese. È inoltre entrato in vigore il nuovo regolamento Delibera Anac nr. 27165 del 15 maggio 2018 in vigore dal 29 maggio 2018 che prevede anche gli adempimenti di cui al **D.Lgs. 81/08**.

Si ricorda altresì che con l'emanazione del D.L. 93/2013 sarebbero dovuti entrare nel novero della 231 anche i **reati sulla privacy**. Con la conversione in Legge 119/2013 del D.L. 93/2013, avvenuta nel mese di ottobre 2013, l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati in materia di privacy non è stata confermata. Nella versione approvata è stato infatti soppresso il secondo comma dell'art. 9 del D.L. 93/2013 che prevedeva l'inserimento nell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 dei delitti di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Il Modello 231 della Branch tuttavia annovera comunque già presidi di controllo sulle disposizioni in materia di privacy, con riferimento anche agli aggiornamenti derivanti dal **Regolamento UE 2016/679**, del Parlamento Europeo e del Consiglio, emanato in data 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" in vigore dal 25 maggio 2018, ed attuato in Italia con il D.Lgs. 51/2018 ed il D.Lgs. 101/2018. Si ricorda a tal proposito che il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, operativo dal 19 settembre 2018, reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale (ex D.Lgs. 196/2003), alle disposizioni del regolamento UE 2016/679.

#### Si segnala per ultimo che:

- (i) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017);
- (ii) il 18/10/2017 il Senato della Repubblica ha approvato con modificazioni il Ddl n. 2208 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (cd. "Ddl whistleblowing"). Il Ddl inseriva 3 nuovi commi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e prevedeva (in estrema sintesi) che, nell'ambito dei Modelli vi dovevano essere uno o più canali di segnalazione di condotte illecite; un canale alternativo informatico che garantisse riservatezza; il divieto di atti di ritorsione o discriminazione; sanzioni a chi discriminasse il segnalante o a chi segnalasse aspetti infondati con dolo o colpa grave (si prevedeva denuncia all'Ispettorato del Lavoro). È stata pertanto pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 291, del 14 dicembre 2017, la Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017 (tra le prime applicazioni si vedano l'istituzione da parte della Consob del numero telefono 06 8411099 e dell'indirizzo email whistleblowing@consob.it per le segnalazioni ex Legge 179/2017). Il testo interviene sull'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, introducendo al nuovo comma 2 bis l'obbligo di prevedere all'interno del Modello Organizzativo canali, anche informatici, che consentano ai dipendenti o ai collaboratori dell'ente di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello medesimo e che siano idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, prevedendo inoltre il divieto di atti ritorsivi o discriminatori a danno del segnalante, fermo restando l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante che, con dolo o colpa grave, effettui segnalazioni infondate. Si segnala inoltre che il 23 aprile 2018 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di direttiva finalizzata ai whistleblower (la protezione è prevista per chiunque faccia pervenire informazioni inerenti alla normativa di derivazione UE in materia, ad esempio, di appalti pubblici,

servizi finanziari, riciclaggio di denaro, corruzione, illegalità ecc.). Si ricorda che la **normativa in ambito whistleblowing** è stata modificata per effetto del **D. Lgs. 24/2023** "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che ha modificato (in continuità con la Legge 179/2017 in parte abrogata dal D.Lg. 24/2023) anche l'Art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001, prevedendo che i Modelli Organizzazione di Gestione ex D.Lgs. 231/2001 prevedano anche i **canali di segnalazione interna**, il **divieto di ritorsione** e il **sistema disciplinare**, come definiti anche ai sensi del citato D.Lgs. 24/2023;

- (iii) era in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il progetto di legge approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 27 settembre 2017, recante modifiche al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto "Codice antimafia"). Ciò è avvenuto con la G.U. del 4/11/2017 in vigore dal 19/11/17 con L. 161/2017. Tra le numerose novità apportate al Codice antimafia, viene rilevato, in particolare:
  - a. l'ampliamento del novero dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, onde ricomprendere coloro i quali, fuori dei casi di concorso e favoreggiamento, sono indiziati di prestare assistenza agli associati alle organizzazioni a delinquere e mafiose.
  - b. In aggiunta a ciò, per quel che riguarda il profilo della responsabilità amministrativa da reato degli enti, l'art. 26 del provvedimento in parola ha previsto l'introduzione di tre commi all'art. 25-duodecies ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo sanzioni pecuniarie e interdittive per l'ipotesi di commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina previsti dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  - c. Inoltre, il nuovo Codice Antimafia, nell'ambito della disciplina del "Controllo giudiziario delle aziende" (art. 34-bis), prevede che il tribunale possa imporre all'amministratore giudiziario di enti per i quali si identifichi un pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività, di adottare e attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24-ter del D.Lgs. 231/2001, vale a dire, in particolare, di dotare gli enti stessi di un Modello organizzativo.
- (iv) E' stato introdotto con l'art. 5 della Legge Europea 2017, l'Articolo 25 terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, riguardante i reati di **istigazione al razzismo e xenofobia**, in vigore dal 12 dicembre 2017, facente riferimento ai reati indicati dall'Art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
- (v) È entrato in vigore, ancora, il **D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107**, recante "Norme di adeguamento della normativa nazionale delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2015" relativo alla disciplina sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o "**MAR**"), che apporta alcune significative modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica.
- (vi) A tutto ciò aggiungendosi, anche la Legge 3/2019, la Legge 39/2019, la L. 157/2019, la L. 133/2019 ed il D.Lgs. 125/2019 di cui si è detto in precedenza;
- (vii) Si ricorda inoltre (cfr. Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54) che il Consiglio dei

Ministri ha approvato il testo di un Decreto Legislativo, ovvero il D.Lgs. 75/2020, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (meglio nota come Direttiva PIF). In particolare, la Direttiva PIF "sostituisce precedenti convenzioni di disciplina della materia e prosegue sulla scia di altri interventi di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile". Con riferimento alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel comunicato stampa governativo si legge che "il decreto modifica quindi la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio". Il Decreto Legislativo prevede in particolare: (i) un ampliamento del catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società (ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231) includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione; (ii) l'estensione della responsabilità delle società anche ai reati di frode nelle pubbliche forniture, frode in agricoltura e contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 Euro; e (iii) un ampliamento del panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d'ufficio;

- (viii) Si ricorda inoltre (*cfr. ll Sole 24 Ore 23/09/2020*) che tra le misure per la diffusione della firma elettronica avanzata, introdotte dal decreto semplificazioni (**D.L. 76/2020**), convertito in legge (**L. 120/2020**), vengono "riscritte" anche le modalità di identificazione a distanza in materia antiriciclaggio. Il decreto, infatti, nell'intento di favorire l'accesso ai servizi bancari tramite l'utilizzo dell'identità digitale, "snellisce" gli adempimenti Aml per l'adeguata verifica da remoto. Tutte le modifiche che incidono direttamente sul decreto antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07) sono contenute nell'articolo 27 del D.L. 76/2020. Ne consegue che, per la normativa antiriciclaggio, vengono ora considerati tali solo il nome e il cognome, o la denominazione, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, se diverso dalla residenza anagrafica, o la sede legale, il codice fiscale. Viene, inoltre, mutato, in parte, il contenuto degli obblighi di adeguata verifica in presenza, che non prevede più il riscontro dell'identità del cliente sulla base del documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente, ma unicamente sulla scorta di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- (ix) Si ricorda anche il **Disegno di Legge A.C. 2427**, in materia di contrasto agli **illeciti agroalimentari** (anche in concorso ove applicabile), il quale prevede l'introduzione di un nuovo art. 6 bis al D.Lgs 231/2001, che richiederebbe l'adozione di uno specifico Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo finalizzato all'esclusione della responsabilità amministrativa degli enti che svolgono la propria attività nel settore alimentare.
- (x) A tutto ciò aggiungendosi una **serie di disposizioni** che si intrecciano per molteplici aspetti, anche correlati, con la 231 e che possono avere i**mpatti anche sul Modello 231**, citate in precedenza e che vengono qui riepilogate: il D.L. 83/2020 convertito in L. 124/2020, il D.Lgs. 100/2020, il D.L. 104/2020 convertito in L. 126/2020, il D.L. 125/2020 convertito in L. 159/2020, il D.L. 137/2020 convertito in L. 176/2020, il D.L. 183/2020 convertito in L. 21/2021, la L. 178/2020, il D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021, il D.L. 59/2021 convertito in L. 101/2021, il D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021, il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, il D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021, il D.Lgs. 184/2021, la L. 162/2021, il D.Lgs. 195/2021, il D.L. 152/2021 convertito in L. 233/2021, il D.L. 157/2021, il D.L. 221/2021 convertito in L. 11/2022, la L. 234/2021, la L. 238/2021, il D.L. 157/2021, il D.L. 221/2021 convertito in L. 11/2022, la L. 234/2021, la L. 238/2021, il D.L. 13/2022, il D.L. 14/2022 convertito in L. 28/2022, il D.L. 17/2022 convertito in L. 34/2022, la L. 22/2022, il D.L. 21/2022 convertito in L. 51/2022, il D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022, il D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022, il D.L. 73/2022

convertito in L. 122/2022, il D.Lgs. 83/2022, la L. 78/2022, il D.Lgs. 104/2022, il D.Lgs. 105/2022, il D.Lgs. 150/2022, il D.L. 115/2022 convertito in L. 142/2022, il D.L. 156/2022, il D.L. 176/2022 convertito in L. 6/2023, la L. 197/2022, il D.L. 198/2022 convertito in L. 14/2023, la Direttiva (UE) 2022/2464, il D.L. 2/2023 convertito in L. 17/2023, il Regolamento delegato (UE) 2023/2772, il D.Lgs. 19/2023, il D.Lgs. 24/2023, il D.L. 69/2023 convertito in L. 103/2023, la L. 111/2023, il D.L. 105/2023 convertito in L. 137/2023, la L. 206/2023, la L. 213/2023, il D.L. 215/2023 convertito in L. 18/2024, la L. 6/2024, il D. Lgs. 31/2024, il D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024, la L. 90/2024, la L. 104/2024, il D.L. 92/2024 convertito in L. 112/2024, la L. 114/2024, il D.Lgs. 125/2024 convertito in L. 187/2024, il D.Lgs. 138/2024, il D.Lgs. 141/2024, la L. 143/2024, il D.L. 145/2024 convertito in L. 187/2024, la L. 166/2024, il D.L. 202/2024, il D.Lgs. 204/2024 e la L. 207/2024. Si ricorda inoltre che sono state emanate una serie di ulteriori disposizioni connesse alla pandemia da Covid-19 ed al conflitto tra Russia e Ucraina (riportate anche in apposito allegato al Modello), inclusi gli aggiornamenti relativi alle misure sanzionatorie nei confronti della Russia a partire dal mese di febbraio 2022 in avanti (cfr. anche sito del MEF).

#### 3. GLOSSARIO

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

AACC - Associazione Avvocati per Consumatori e Cittadini

ABF - Arbitro Bancario Finanziario

Allegati - documenti allegati al Modello che ne diventano parti integranti

AR - antiriciclaggio

**Aree di attività a rischio** - operazioni o atti che espongono la Branch al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal Decreto

A.U.I. - Archivio Unico Informatico

AuM - Asset under Management

**BCE** - Banca Centrale Europea

B.I. - Banca d'Italia

Branch - filiale italiana di CA Indosuez Wealth (Europe) SA

**Branch o Ente – CA Indosuez Wealth (Europe) – Italy Branch** o Branch o CAI Wealth o CAIWEI o Ente, riferendo il Modello di CAI Wealth anche alle correlate, collegate

CACS - Comitato Apertura Conti e Segnalatori

**CAIWE -** CA Indosuez Wealth (Europe)

CASP - Comitato Affari Sensibili e Accantonamenti

**Catena del Valore** - rappresentazione grafica del posizionamento lungo la catena della creazione del valore aggiunto della Branch con evidenza dei principali processi operativi e di core business tipici della Branch e relativi flussi finanziari e procedurali

**CCA** - Comitato Compliance e AML

CCI - Comitato di Controllo Interno

CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da CAI Wealth

**CCR** - Comitato Crediti

**CEO** - Cheif Executive Officer (ove applicabile)

Codice Etico - documento allegato al presente Modello di cui ne è parte integrante

COCS - Comitato per le operazioni complesse o sensibili

**CODIR** - Comitato di Direzione (denominato anche COMEX)

COI - Comitato Investimenti

Consulenti - coloro che agiscono in nome e/o per conto di CAI Wealth sulla base di un mandato o di

altro rapporto di collaborazione

**Dati Personali –** tutte le informazioni relative a persone fisiche che consentano l'identificazione degli individui a cui i dati si riferiscono

**Destinatari** – tutti i dipendenti, i fornitori, i consulenti, le figure apicali (come di seguito definite), gli organi sociali (come di seguito definiti) e tutti i soggetti con i quali la Branch interagisce

DG - Direttore Generale

Dipendenti - tutti i dipendenti di CAI Wealth (compresi i consulenti interni)

**D.Lgs./Legge/DPCM/DL** e altre normative – si intendono le disposizioni normative richiamate ultime, per effetto di successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti

D.Lgs. 231/2001 o Decreto - il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche

**DPO -** Data Protection Officer

DPS - Documento di Programmazione della Sicurezza

DVR - Documento di Valutazione dei Rischi

**Esponenti della Branch** – tutti i dipendenti, le figure apicali (come di seguito definite), gli organi sociali (come di seguito definiti), il management operativo

Funzione sistemi informativi – Soggetto esterno incaricato di gestire/manutenere il sistema gestionale Funzioni Apicali o management - le persone che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e controllo dell'ente

Gestione rapporti con le P.A. ivi incluse le eventuali Gare Pubbliche – con questo termine si intendono, ai fini del presente Modello, tutte le Procedure disciplinanti i rapporti con la P.A. comprese le eventuali Procedure di assegnazione ad evidenza pubblica (italiana o estera) per qualunque finalità di specie (esempio: bandi, ottenimento di concessioni, contributi, ordini, ammissione a benefici derivanti da sgravi fiscali ecc.)

Head Office - CA Indosuez Wealth (Europe) SA

**HNWI** - High Net Worth Individual

Interessati - le persone fisiche cui si riferiscono i Dati Personali

**KYC** - Know Your Customer

**Linee Guida** - le Linee Guida in tema di responsabilità amministrativa delle società (D.Lgs. 231/2001) emanate ad esempio da Confindustria ed associazioni di categoria tra cui Banca d'Italia a cui attenersi

Modello - il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001

NAP - Comitato Nuovi Prodotti di CAIWE

**Organismo di Vigilanza (OdV)** - organismo interno, istituito ai sensi del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e dei relativi aggiornamenti

**Organi Sociali** – tutti gli Organi di direzione e controllo di CAI Wealth, il management operativo, inclusi i comitati di governance e tecnici e, pertanto, nel contesto del presente Modello, per Organi Sociali si devono intendere, in particolare, la Direzione ed i comitati di governance e tecnici

**Organo Dirigente** – Direttore Generale, a cui riferiscono anche i Vice Direttori Generali o management operativo

**Organigramma della Branch:** rappresentazione grafica dei principali attori aziendali – interni ed esterni, con evidenza delle linee di riporto e dei livelli di responsabilità

**Outsourcer** - società esterne, professionisti e altre controparti contrattuali che svolgono attività di servizio in favore di CAI Wealth e delle sue correlate

**P.A.** - la <u>Pubblica Amministrazione</u>, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio (tra cui le Autorità sanitarie di Vigilanza), ivi inclusi anche gli <u>enti di interesse pubblico</u> (EIP) e quelli sottoposti a regime intermedio (ESRI) ed in particolare le società quotate di cui al D.Lgs. 39/2010 quando anche ed in particolar modo portatrici di intessi e servizi di pubblica utilità

Partners - controparti contrattuali (anche i terzisti, collaboratori, commerciali, advisor, ecc...) della

Branch sia persone fisiche sia persone giuridiche, italiani, esteri con cui CAI Wealth addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la stessa nell'ambito dei processi sensibili

**Personale –** prestatori di lavoro subordinato, prestatori d'opera e consulenti che svolgano attività per incarico della Branch

**Processo sensibile** – attività/processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati. Trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si *potrebbero in linea di principio* configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato

**Prassi, Circolari ed Usi -** si intendono anche **Procedure** e le **Direttive** (locali e dell'Head Office) rappresentative fondamentalmente delle fasi e sottofasi in cui si articolano i principali cicli, attivi e passivi, ordinari e straordinari della Branch, le Linee Guida, i Poteri, Deleghe, Codice Etico, ed altri documenti interni, richiamati anche nei protocolli di controllo

Reati - i reati ai quali si applica la disciplina prevista del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche

**Reclamo** – comunicazione scritta (lettera, fax, email) con cui un cliente, identificandosi con chiarezza, contesta all'intermediario preposto al recupero del credito un comportamento di cui è rimasto insoddisfatto

**Responsabile del Trattamento –** la persona fisica o giuridica che tratta Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento. È nominato dal Titolare qualora questi debba effettuare un trattamento per suo conto

Sistema Contabile - applicativo software per la gestione amministrativo contabile

SLC - Stress Lavoro Correlato

**Societogramma -** rappresentazione grafica dei rapporti di controllo e di collegamento tra CAI Wealth e i suoi proprietari e tra CAI Wealth ed altre società collegate e controparti correlate anche ai sensi della disciplina civilistica e secondaria di riferimento (anche ad esempio IAS 24 ed OIC 12).

**Sublocatore -** Conduttore dell'area dello stabile di Piazza Cavour 2 che ha concesso in sublocazione a CAI Wealth parte di tale area a uso esclusivo di CAI Wealth

TCOPIL - Comitato di Pilotage della Trasformazione

Terzi - attori in generale coinvolti nel più ampio contesto del wealth management

**Titolare del Trattamento –** la persona fisica o giuridica che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento

**Trattamento –** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, o la modifica, l'estrazione, la consultazione o l'uso dei Dati

Ufficio Finance - ufficio addetto alla gestione amministrativa

**Ufficio Privacy -** ufficio preposto alla ricezione e riscontro delle comunicazioni trasmesse dagli Interessati, incluso nella funzione Compliance

**Ufficio Societario -** ufficio legale a supporto dell'Ufficio Finance, incluso nella funzione Legal per quanto riguarda la governance

**UHNWI** - Ultra High Net Worth Individual

VDG - Vice Direttore Generale

Diventano parte integrante del presente glossario, le nomenclature indicate anche nelle procedure e regolamenti della Branch alle quali si rimanda.

#### PARTE SPECIALE

#### 4. LA BRANCH E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: IL MODELLO

Per una migliore comprensione della struttura Societaria e di Governance, Organizzativa e di controllo, nonché dei principali cicli operativi di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch, <u>si riportano</u> nel seguito rispettivamente, un preambolo introduttivo della Branch e del contesto in cui opera, il Societogramma, l'Organigramma aziendale con le relative Job Description, la Catena del valore e relativi cicli operativi (Ciclo passivo, attivo, commerciale, contabile, gestione dei portafogli dei clienti), secondo la **mappatura** (*mapping*, *structure* & *risk*) e lo sviluppo degli argomenti riportati nella parte che segue, **propedeutici e funzionali** alla individuazione dei **processi sensibili**, relativi **rischi-reato** e strutturazione del Modello 231 con relativi presidi di **controllo**, che nel loro complesso individuano e costituiscono l'Organizzazione, la Gestione ed il Controllo Aziendale di Branch nel suo insieme.





## CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch

Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 (Il Modello)

- Mapping, Structures & Risk -

1

Estati de Pi 

#### 5. CORPORATE GOVERNANCE

#### 5.1. PRINCIPI GENERALI

La Branch e i suoi Organi, come già visto anche nei paragrafi precedenti, conformano la loro attività, ai principi di sana, corretta gestione societaria ed imprenditoriale sanciti dal Codice Civile, nonché a quelli stabiliti dal Codice Etico (nelle sue declinazioni). Essa opera in ottemperanza alle disposizioni delle autorità di vigilanza e controllo (si vedano anche documenti e note di organizzazione caiwi per ulteriori info).

Tale sistema di governo societario è orientato:

- alla massimizzazione del valore dei Soci;
- alla qualità del servizio ai clienti;
- alla trasparenza nei confronti del mercato.

#### Ruolo del Direttore Generale

Il Direttore Generale (o in breve anche "DG") ha il potere e il dovere di dirigere l'impresa sociale, perseguendo l'obiettivo primario della creazione di valore per il socio; a tal fine assume tutte le decisioni necessarie o utili per attuare l'oggetto della Branch.

#### Poteri del Direttore Generale

Ai sensi dello Statuto ed in sintesi, come per prassi e normativa, "la gestione della Branch spetta al **Direttore Generale**, al quale è conferito il potere di porre in essere per conto della Branch qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la prestazione di avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale. Il DG esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esercitando il generale potere di indirizzo e di controllo sull'attività della Branch e sull'esercizio dell'impresa. I poteri sono da esercitarsi a firma congiunta con un Vice Direttore Generale".

Il Direttore Generale esercita il generale potere di indirizzo e di controllo sull'attività della Branch e sull'esercizio dell'impresa sociale. In particolare:

- esamina ed approva i piani strategici e finanziari della Branch;
- valuta ed approva il *budget* annuale della Branch;
- esamina ed approva le operazioni compresi gli investimenti e i disinvestimenti che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare, abbiano incidenza notevole sull'attività della Branch;
- verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Branch;
- redige ed adotta le regole di corporate governance della Branch;
- vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di
  conflitto di interessi e ai rapporti con controparti correlate, tenendo in considerazione, in
  particolare, le informazioni ricevute dalle figure apicali, nonché confrontando periodicamente
  i risultati conseguiti con quelli programmati;
- esercita gli altri poteri ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto

#### Incarico del Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dall'Head Office (cfr. Societogramma, organigramma e visura).

A svolgere la funzione di DG sono chiamati soggetti che per specifiche competenze sono in grado di contribuire all'assunzione di deliberazioni valutate in ogni loro aspetto e pienamente motivate.

In caso di nomina di procuratori, agli stessi debbono essere conferiti poteri specifici in ottemperanza al

principio della segregazione dei poteri.

#### Comitati

- Comitato di Direzione (ristretto): il Comitato di Direzione della Succursale (CODIR RISTRETTO o COMEX) è composto dal Direttore Generale, dai Vice Direttori Generali e dal responsabile Investment Solutions. Il CODIR esercita un ruolo di orientamento strategico e di vigilanza generale sulle attività e sul funzionamento della Branch. Ne definisce le modalità di funzionamento e vigila sul buon andamento degli affari al fine di conseguire gli obiettivi definiti. Il CODIR, inoltre, monitora l'attuazione delle decisioni assunte.
- Comitato di Direzione (allargato): nell'ambito della Branch è costituito un CODIR allargato al quale partecipano oltre al Direttore Generale e ai Vice Direttori Generali, i responsabili delle varie funzioni della Branch nonché altri soggetti invitati a parteciparvi. Il CODIR allargato non ha funzioni deliberative né consultive, ma rappresenta un momento di incontro che consente di mettere a fattore comune le attività in corso da parte dei vari uffici e di condividere eventuali punti di attenzione o tematiche meritevoli di analisi congiunta.
- Comitato di Controllo Interno: la missione generale del Comitato di Controllo Interno (CCI) è quella di assistere la Direzione in tema di rischi correlati alla sicurezza finanziaria, alla deontologia, alla prevenzione delle frodi, ai requisiti di Basilea II, alla sicurezza fisica, alla sicurezza dei sistemi informativi, ai controlli permanenti e alle ispezioni e agli audit, sia interni che esterni.
- Comitato Compliance e AML: il Comitato Compliance e AML (CCA) è responsabile della valutazione di tutte le questioni inerenti la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, nonché quelle connesse alla sicurezza finanziaria, i casi di frode interna o esterna, l'analisi delle richieste pervenute dalle Autorità di Vigilanza e/o dalle varie Autorità giudiziarie e la revisione periodica degli strumenti di mitigazione dei citati rischi.
- Comitato Investimenti: il Comitato Investimenti (COI), nell'ambito dei poteri e compiti assegnatigli, può costituire al proprio interno uno o più gruppi di lavoro tecnici, composti ciascuno da un numero minimo di tre membri anche esterni al COI scelti e nominati dal Presidente del comitato, il quale formalizza altresì competenze e responsabilità. Ciascun gruppo di lavoro è coordinato da un componente del COI individuato dal Presidente dello stesso.
- **Comitato Affari Sensibili e Accantonamenti**: il Comitato Affari Sensibili e Accantonamenti (CASP) ha poteri decisionali in materia di accantonamenti relativi a contenziosi di qualsiasi natura.
- Comitato Apertura Conti e Segnalatori: salvo quanto di seguito previsto per il caso di on-boarding semplificato, il Comitato Apertura Conti e Segnalatori (CACS) decide in merito all'apertura di rapporti con la clientela e con segnalatori di pregi.
- Comitato Crediti: il Comitato Crediti (CCR) ha funzione consultiva in materia di credito nei
  confronti dei soggetti muniti di delega, in relazione alla concessione, revoca e revisione e
  monitoraggio di affidamenti in conto corrente, affidamenti e finanziamenti non assistiti da garanzie
  e mutui ipotecari (al di sopra di determinate soglie o in caso di elementi di particolare complessità
  dell'operazione).
- Comitato Nuovi Prodotti: la Branch non dispone di autonomia in materia di nuove attività e di nuovi prodotti. Ogni fascicolo di questo tipo è di competenza del Comitato Nuovi Prodotti (NAP) di CAIWE, al quale partecipano i rappresentanti (almeno il titolare del fascicolo, un membro della Direzione, il Local Chief Compliance Officer e il Local Risk Officer) di CAIWI quando le questioni affrontate li riguardano.
- Comitato di Pilotage della Trasformazione: la funzione del Comitato di Pilotage della

Trasformazione (TCOPIL) è quella di assistere la Direzione nel monitoraggio del buon andamento operativo dalla Branch e nella implementazione dei dispositivi operativi necessari per assicurare un adeguato livello di servizio alla clientela nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari e delle linee guida del gruppo.

- Comitato per le operazioni complesse o sensibili: il Comitato per le operazioni complesse o sensibili (COCS), nell'ambito del dispositivo di prevenzione dei rischi di non conformità, è incaricato dell'esame di ogni operazione complessa o sensibile e di ogni modifica di operazioni ricorrenti, poste in essere con la clientela, che presentino rischi particolari.
- Comitato individuazione e valutazione comportamenti a rischio: nell'ambito della politica retributiva, la Branch ha istituito, su indicazione dell'Head Office, il Comitato individuazione e valutazione comportamenti a rischio che si occupa di individuare i comportamenti a rischio che siano definibili come tali in base alla mappatura dei rischi e/o in relazione alla non conformità definiti per la relativa linea di business e di effettuare un'analisi qualitativa individuale, valutare tali comportamenti, e, se necessario, sanzionarli.

#### Deleghe

Il Direttore Generale e/o un Vice Direttore Generale, con firma congiunta a due fra loro, attribuiscono deleghe a uno o a più soggetti, determinandone l'oggetto e i limiti, e possono in ogni momento revocarle.

Il Direttore Generale e/o un Vice Direttore Generale, con firma congiunta a due fra loro, possono attribuire a specifici soggetti particolari incarichi, definendone oggetto, limiti e durata.

Nell'ambito delle deleghe conferite, con riferimento alle operazioni di maggior rilievo, in particolare le operazioni bancarie, i poteri di firma sono esercitati congiuntamente almeno tra due soggetti delegati, al fine di garantire un effettivo controllo.

#### Controllo interno (Organi di controllo ed attività di audit interni nella specificità di CAI Wealth)

Il sistema di **controllo interno** della Branch è un processo volto ad assicurare l'efficienza della gestione societaria ed imprenditoriale; la sua conoscibilità e verificabilità; l'affidabilità dei dati contabili e gestionali; il rispetto delle leggi e dei regolamenti di ogni fonte e la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Branch, dell'Head Office, dei Soci e dei Creditori sociali.

La Branch adotta un sistema di controllo interno basato su un corpo organico di **procedure**, **circolari**, **note informative e prassi** che regolano i principali processi produttivi aziendali, determinando: le funzioni della Branch coinvolte, le responsabilità attribuite alle singole funzioni, i controlli in essere (e loro livello) e gli attori del controllo (**si rimanda all'allegato tecnico** per il dettaglio delle Procedure e Direttive– siglabili in: P, D, PA e PO - e delle linee guida adottate dalla Branch attualmente in essere).

#### Internal Audit

• La funzione di **Internal Audit** è l'organo preposto a valutare – in via continuativa – l'adeguatezza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, l'adeguatezza e sicurezza del sistema informativo, nonché l'adeguatezza del piano della Branch di continuità operativa.

#### Risk & Permanent Controls

• La Funzione **Risk & Permanent Controls** è l'organo preposto in merito alla definizione delle politiche di governo e adeguatezza del processo di gestione dei rischi, nonché delle relative procedure e modalità di rilevazione, controllo e rimedi alle carenze riscontrate nel sistema.

#### Compliance

• La Funzione Compliance è l'organo preposto in merito alla valutazione dell'adeguatezza dei processi e delle procedure interne rispetto all'obiettivo di prevenire ex ante la non-conformità e/o la violazione ex post di leggi, regolamenti e norme di autoregolamentazione applicabili alla Branch, nonché alla prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, alla coerenza del sistema premiante della Branch, nonché all'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte.

#### Antiriciclaggio e responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette

• La Funzione Antiriciclaggio è l'organo preposto all'obiettivo di formare il personale, prevenire e contrastare la violazione di leggi e norme regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sulla base dei processi e procedure aziendali di cui cura l'aggiornamento e opportune modifiche per adeguati presidi dei rischi, nonché di verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione e trasmissione alla UIF nei termini previsti dei dati aggregati concernenti l'Archivio Unico Informatico.

#### Operazioni con parti correlate

L'attività svolta dalla Branch è inspirata a principi di correttezza e di trasparenza. A tal fine, le operazioni con parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale. Tutte le eventuali situazioni di conflitto di interesse in capo a soci, figure apicali o dipendenti, sono inoltre portate all'attenzione del Direttore Generale e/o delle figure apicali delegate e dell'Head Office ed attentamente valutate, prima di ogni avvio.

#### Organi di controllo endogeno ed esogeno:

Sovraintende inoltre alla struttura della corporate governance sopra delineata la **Società di revisione legale dei conti** per quel che concerne il controllo legale dei conti ai sensi delle disposizioni normative vigenti (D.Lgs. 39/2010 come modificato dal D.Lgs. 135/2016). Si precisa che, nel caso di CAI Wealth, la Società di revisione è quella incaricata da Head Office, anche mediante il ricorso ad attività da parte di entità locali del proprio network, per lo svolgimento di attività di review del reporting package, sulla base di istruzioni.

#### **5.2.** SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

In linea di principio, *il sistema di deleghe e procure* deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenza delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Branch attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione della Branch (generalmente dirigenti/responsabili di funzione ad eccezione del Direttore Generale e dei Vice Direttore Generali) che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I *requisiti essenziali del sistema di deleghe*, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le deleghe devono *coniugare* ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi,
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
  - o i poteri del delegato;
  - o il *soggetto* (organo o individuo) *cui il delegato riporta* gerarchicamente;

- o i *poteri gestionali assegnati con le deleghe* coerenti con gli obiettivi della Branch;
- o *i poteri di spesa adeguati* alle funzioni conferite al delegato.

I *requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure*, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le *procure generali funzionali* sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente fissi anche i limiti di spesa;
- una procedura ad hoc *deve disciplinare modalità e responsabilità* per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate (es. assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, etc.).

L'OdV (si veda paragrafo che segue) *verifica periodicamente*, con il supporto delle altre funzioni competenti, il *sistema di deleghe e procure* in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni alla Branch con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti o vi siano altre anomalie.

#### 6. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Nel caso del verificarsi di ipotesi di reati previsti, il Decreto<sup>25</sup> pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia stato affidato a un organismo (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo), dell'Ente (nella fattispecie CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch), il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

#### 6.1. IDENTIFICAZIONE, NOMINA E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, il Comitato per il Controllo Interno di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch, con delibera, ratificata dal CODIR (Comitato di Direzione), mediante la quale è addivenuta all'approvazione del presente **Modello**, ha provveduto a nominare l'Organismo di Vigilanza (Odv) nei confronti del quale è stata condotta un'indagine per comprovare in capo allo stesso la sussistenza dei requisiti necessari per assolvere a tale funzione.

L'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza avrà durata di 3 esercizi, rinnovabili a ciascuna scadenza. La revoca di tale incarico, di competenza del Direttore Generale con ratifica dell'Head Office, sarà in linea di principio ammessa:

- in tutti i casi in cui la legge ammette la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente <sup>26</sup>;
- per motivi connessi all'inadempimento specifico, sia esso doloso o colposo, agli obblighi di cui all'incarico (ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, etc.);
- nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- allorquando vengono meno in capo al membro i requisiti di cui al punto successivo;
- allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la Branch ad iniziativa del membro dell'organo.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Art. 6, lett. b).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Applicabile allorquando il membro dell'Organismo di Vigilanza sia anche un dipendente della Branch.

In caso di sua cessazione in corso di mandato, il Direttore Generale, con ratifica dell'Head Office, provvede senza indugio alla sua sostituzione.

Possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza, soltanto coloro che presentino i seguenti requisiti:

- di onorabilità;
- di professionalità;
- di indipendenza;
- di autonomia;
- di continuità d'azione.

Ai fini dell'attestazione dei requisiti di onorabilità, i membri non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Il Direttore Generale, con ratifica dell'Head Office, ha designato, dotandoli di adeguate risorse finanziare per l'assolvimento dell'incarico e per il requisito di autonomia di gestione del mandato, quali membri dell'OdV i Sigg.

- Sig ......Sig .....
- Sig..... (si veda atto di nomina tempo per tempo vigente)

#### 6.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- **sull'effettività del Modello**: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch corrispondano al Modello predisposto;
- **sull'efficacia del Modello**: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dalle successive leggi che ne estendano il campo di applicazione;
- **sull'opportunità di aggiornamento del Modello** al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura aziendale anche organizzativa.

Dal punto di vista prettamente operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), al fine di
  adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di
  Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle
  attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono
  esporre la Branch a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in
  forma scritta;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni (entro i limiti di budget stabiliti annualmente e concordati con l'OdV), verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. "controllo di linea"), da cui ne deriva anche l'importanza di un processo formativo del personale;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari. In esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione del Modello

- o delle procedure da esso richiamate, provvede a sollecitare alle strutture competenti l'applicazione al soggetto ritenuto responsabile di una sanzione adeguata, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione della stessa (coerentemente con quanto previsto dal sistema disciplinare della Branch cfr. paragrafo 9 del presente Modello);
- coordinarsi con le altre funzioni della Branch (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:
  - o tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
  - o verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
  - o garantire che le azioni correttive (eventualmente emerse anche a seguito delle attività di verifica) necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
  - o sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Branch al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
  - o sui rapporti con Consulenti e Partner;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il responsabile della formazione;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive nei contratti con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con la Branch, nell'ambito delle attività della Branch potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- procedere, in occasione di eventuali ispezioni e controlli da parte di autorità pubbliche o nel caso di eventuali procedimenti giudiziari, a:
  - esaminare la documentazione pervenutagli dalle strutture aziendali e relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; le notizie relative all'affettiva attuazione, a tutti i livelli della Branch, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
  - selezionare e vagliare le segnalazioni eventualmente provenienti, attraverso i canali appositamente predisposti, da tutti coloro che operano per conto della Branch in merito ad eventuali violazioni del Modello, infrazioni delle procedure, carenze organizzative ed ogni altra informazione rilevante ai fini dello svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza;
  - programmare l'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili della presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento; nonché valutare di svolgere, stante la natura e funzione stessa dell'OdV, sulla base di autonomia di budget aggiuntiva garantita dalla Branch, anche con il supporto di professionisti esterni, ogni più opportuna attività di indagine nell'ambito del procedimento, indipendentemente da ulteriori azioni di controllo che la Branch ed il suo organo amministrativo riterrà di dover svolgere;
- riferire periodicamente al Direttore Generale e/o alle funzioni apicali delegate in merito

- all'attuazione delle politiche della Branch per l'attuazione del Modello ed eventuali suoi aggiornamenti in seguito all'evoluzione della struttura della Branch.
- Alla luce delle modifiche introdotte con la Legge sul Whistleblowing, di cui si è detto, l'Organismo di Vigilanza vede l'estensione dell'ambito del proprio controllo alle previsioni di cui ai nuovi commi dell'art. 6 del Decreto 231 (comma 2-bis: in tema di canali di segnalazione interna; divieto di ritorsione e sistema disciplinare; comma 2-ter: in ambito di discriminazione del segnalante e comma 2-quater: in ambito di licenziamento ritorsivo e discriminatorio del segnalante), tra cui:
  - o sovrintendere all'integrazione del Modello mediante l'aggiunta: (i) di specifici richiami alla normativa in oggetto; nonché (ii) di richiami, anche per effetto di specifiche procedure, nelle Parti Speciali sul whistleblowing e su aspetti che disciplinino le sanzioni connesse alla violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti e all'utilizzo abusivo dei canali di segnalazione;
  - o supportare l'ente nella predisposizione di una specifica procedura che disciplini le modalità di segnalazione;
  - verificare l'adeguatezza dei canali informativi, predisposti in applicazione della disciplina sul whistleblowing, affinché gli stessi siano tali da assicurare la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte dei dipendenti della Branch e nell'assicurare la riservatezza di questi ultimi nell'intero processo di gestione della segnalazione;
  - verificare il soddisfacimento dell'adozione del canale informatico che stabilisce la necessità di attivare "almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità";
  - o gestire il processo di analisi e valutazione della segnalazione;
  - vigilare sul rispetto del divieto di "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione". Nell'espletamento di tale attività di vigilanza, particolare attenzione dovrà essere posta dall'OdV su licenziamenti o altre misure (e.g. demansionamenti e trasferimenti) che possano avere natura ritorsiva o discriminatoria nei confronti dei segnalanti;
  - o vigilare sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti;
  - o sovrintendere alla formazione dei dipendenti e dei collaboratori nell'ambito whistleblowing "231", illustrando, ad esempio, i tratti principali della nuova disciplina, l'apparato sanzionatorio e il materiale funzionamento e le modalità di accesso ai tool impiegati.

La struttura così identificata (si veda anche il successivo paragrafo in tema di flussi informativi), deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione del Modello richiesto dal riformato art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza dello stesso, alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
  - o sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;
  - o indicare direttamente quali correzioni e modifiche devono essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
  - o segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni;

• qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, sarà proprio l'Organismo di Vigilanza a doversi attivare per garantire i tempi e forme di tale adeguamento.

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione della Branch e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato (si veda paragrafo che segue).

Il Direttore Generale e/o le funzioni apicali delegate definiscono il ruolo e le mansioni dello staff dedicato interamente o parzialmente all'Organismo di Vigilanza.

#### 7. FLUSSI INFORMATIVI

#### 7.1 REPORTING DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Direttore Generale e/o delle funzioni apicali delegate di comunicare:

- all'inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno annualmente (entro due mesi a far tempo dalla chiusura di ogni esercizio sociale), in merito all'attuazione del Modello da parte di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente (con frequenza infrannuale) al Direttore Generale e/o alle funzioni apicali delegate in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure della Branch e di Head Office (ove applicabili), al fine di:
  - i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto i) e ii), dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Direttore Generale e/o alle funzioni apicali delegate nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture della Branch, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza, come meglio anche descritto nel regolamento interno sul funzionamento dell'Odv.

#### 7.1.1 REPORTING DELL'ODV IN CASO DI PARTICOLARI EVENTI (WHISTLEBLOWING)

La Branch è consapevole del fatto che, al fine di incoraggiare le segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello, è necessario creare un sistema ad hoc di gestione delle stesse, che tuteli attraverso idonee misure tecniche e organizzative la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Branch si è quindi dotata, in conformità con la normativa applicabile di cui al D.Lgs. 24/2023, di specifici canali di segnalazione, definendo altresì, in una apposita procedura di Gruppo ed interna (PO-10), da intendersi integralmente richiamata nel Modello e che ne costituisce parte integrante, le modalità operative per il ricevimento, la valutazione, la gestione e la chiusura delle segnalazioni.

Coerentemente al Gruppo di appartenenza, la Branch in tema di sistema di whistleblowing adotta, dunque, la piattaforma informatica di Gruppo. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte del Personale e dei responsabili delle funzioni aziendali, degli Organi Sociali in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità della Branch ai sensi del Decreto, nonché di qualsiasi violazione del Modello di cui venissero a conoscenza.

In generale valgono le seguenti precisazioni:

- il Personale e gli Organi Sociali devono segnalare direttamente all'OdV le notizie relative alla commissione (o alla ragionevole convinzione di commissione) dei reati e le notizie relative alle ipotesi di violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello;
- le segnalazioni devono essere fatte direttamente all'OdV attraverso la casella di posta elettronica indicata (si veda anche oltre), circostanziando il più possibile la segnalazione stessa. Qualora vi siano particolari ragioni che impediscano al dipendente di indirizzare la propria segnalazione direttamente all'OdV, la stessa potrà essere effettuata in forma diretta e riservata al proprio superiore gerarchico, che provvederà ad inoltrare la comunicazione all'OdV con le modalità anzidette;
- Inoltre, con lo scopo di garantire la funzionalità dei mezzi di salvaguardia della riservatezza dei soggetti segnalanti, la Branch sensibilizza i Destinatari del Modello ad un uso corretto delle modalità di comunicazione di cui sopra. Per completezza, si specifica inoltre, che la Branch, come disciplinato dalla policy di whistleblowing tempo per tempo vigente anche di Gruppo, dispone anche di una piattaforma informatica di Gruppo, per le segnalazioni interne di violazioni, illeciti e irregolarità raggiungibile attraverso il seguente link: <a href="https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/alertes-ethiques">https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/alertes-ethiques</a> che si riporta in Fig. 1





- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e propone al Direttore Generale gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, oltre che il legale della Branch o valutare anche la consultazione di un legale esterno, nell'ambito della propria autonomia anche di azione. L'eventuale decisione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di non procedere ad un'indagine interna deve essere documentata per iscritto. Al pari va motivata per iscritto la ragione di procedere al provvedimento. In caso di conflitto con i vertici, l'Odv attiverà la linea di riporto verso l'Head office della Branch anche per il tramite dei membri interni, alle omonime strutture di Gruppo.
- ogni segnalazione sarà trattata con la massima riservatezza sia nei confronti del segnalante che
  di eventuali persone segnalate, fatti salvi gli obblighi di legge; a tal riguardo, la policy di
  whistleblowing prevede idonee forme di tutela per il segnalante al fine di garantire gli autori
  delle segnalazioni contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti alla
  segnalazione stessa o da qualsivoglia conseguenza derivante dagli stessi, essendo tali atti
  assolutamente vietati.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, gli Organi Sociali, i Responsabili delle funzioni aziendali interessate, il Personale devono trasmettere all'OdV senza indugio tutte le informazioni ritenute rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale ispezione dell'OdV stesso, tra cui a titolo esemplificativo:

#### • le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti per i quali è applicabile il Decreto 231, qualora tali indagini coinvolgano la Branch o il suo Personale od Organi Sociali o comunque la responsabilità della Branch stessa;
- i procedimenti disciplinari promossi a carico del Personale per violazioni del Modello e/o per la commissione o presunta commissione di reati previsti dal Decreto;
- le iniziative sanzionatorie assunte nei confronti dei Collaboratori esterni a seguito di violazioni dei principi del Codice Etico della Branch e Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
- l'avvio di ispezioni o accertamenti da parte degli enti competenti (Autorità di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, tributarie ed amministrative, ecc.) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- eventuali comportamenti, da parte delle strutture aziendali a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile, significativamente difformi da quelli formalmente previsti nel processo, avendo cura di specificare le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento;
- le segnalazioni di infrazioni e/o di non completo rispetto delle procedure e regole in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Fermo restando quanto sopra, tutte le strutture di controllo interno e compliance, qualora – nell'ambito delle proprie attività di controllo e/o ispettive – vengano a conoscenza di eventi che potrebbero ingenerare gravi responsabilità della Branch ai sensi del Decreto 231, ne danno tempestiva informazione direttamente all'OdV.

Si evidenzia che la violazione delle misure di tutela dei segnalanti e l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate sono vietate e, costituendo violazioni del presente Modello, i relativi autori saranno sanzionati secondo le previsioni di cui al successivo paragrafo in tema di sanzioni disciplinari.

La gestione dei flussi informativi è descritta anche nella PO-9, mentre quella del whistleblowing nella PO-10, parti integranti del presente Modello.

#### 7.2 REPORTING VERSO L'ODV: PRESCRIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Branch ai sensi del Decreto.

#### Prescrizioni di carattere generale

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- ciascun dipendente, come visto anche in precedenza, deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando direttamente l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" cosiddette "Whistleblowing procedures" per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e informazioni, quali, ad esempio, linee telefoniche, e-mail o mail boxes, come anche indicato nella PO-10 ed in precedenza richiamate); a tale scopo i riferimenti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:
  - o Indirizzo **e-mail**: <u>odv@ca-indosuez.it</u> (all'attenzione dei membri interni, con informativa da parte di questi al membro esterno)

  - Un canale alternativo informatico, coerentemente a quanto già in essere a livello di Branch e gruppo a cui essa appartiene, che garantisca riservatezza, permettendo al segnalante di contattare l'Organismo di Vigilanza in modo anonimo come anche disciplinato dalla PO-10 e riportato nel paragrafo precedente;
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Branch, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati" da definire contrattualmente e mediante il link istituzionale e di Gruppo di cui al paragrafo precedente;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Branch o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

#### Prescrizioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti);
- ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

#### Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi.

In ambito Branch dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività della Branch o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate dalla Branch;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti della Branch o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

#### 7.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo. L'Odv curerà altresì la formalizzazione e verbalizzazione delle proprie attività di verifica in un apposito Libro dell'Odv.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso secondo il regolamento interno dell'Odv. Quest' ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.

#### 8. FORMAZIONE

#### 8.1 DIPENDENTI

#### Formazione dei dipendenti

CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch, al fine di assicurare la più ampia efficacia al presente Modello, attribuisce una particolare valenza alle attività di informazione e formazione del Personale, sia di quello già presente in azienda che dei nuovi assunti.

Tali attività devono essere in grado di:

- escludere che chiunque operi all'interno di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza del Modello;
- evitare che eventuali Reati possano essere causati da errori umani, dovuti anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle prescrizioni del Modello.

A tal fine l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua, in modo di consentire a tutto il Personale di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive della Branch e di essere posti in condizione di rispettarle.

Il **Modello** è consegnato personalmente (e/o accessibile mediante l'intranet) a/da tutte le risorse già presenti in Branch al momento della sua emanazione ed in occasione di ogni suo successivo aggiornamento.

Analogamente, i neoassunti riceveranno copia del Modello (o/e autorizzazione all'accesso alla intranet per presa visione) al momento stesso della loro assunzione, corredato da un set informativo (contenente, tra l'altro, il Codice Etico ed il Modello) volto ad assicurare agli stessi la conoscenza dei valori e dei principi etici cui la Branch si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi.

A tali informazioni la Branch intende inoltre affiancare specifiche attività formative, cui il personale è tassativamente tenuto a partecipare, differenziandone i contenuti, la frequenza e le modalità di fruizione in relazione al ruolo all'interno della Branch dei destinatari, al livello di rischio delle aree in cui operano ed alla loro eventuale qualifica di soggetti apicali.

Oltre che ai nuovi assunti, una specifica attenzione deve inoltre essere riservata al Personale chiamato a svolgere un nuovo incarico, qualora venga coinvolto in una diversa operatività connessa ad Attività a Rischio.

L'attività di formazione del Personale è curata dal Direttore Generale o da un suo delegato e dalle altre funzioni preposte (Responsabili di Funzione, AML, ecc.) in coordinamento, per quel che concerne le materie di cu al D.Lgs. 231/2001 e Legge 190/2012, quest'ultima ove applicabile e nell'ambito della sua applicazione, con l'Organismo di Vigilanza.

#### 8.2 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

#### Informativa a Collaboratori Esterni e Partner

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Branch (ad esempio, Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

#### 9. SISTEMA DISCIPLINARE PRINCIPI GENERALI

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e agli amministratori, ai dirigenti, ai consulenti ed alle terze parti prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti della Branch e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (o di collaborazione ove applicabile), ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c. (o per gli effetti dell'art. 1456 codice civile per le altre controparti).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

#### 9.1 VIOLAZIONI DEL MODELLO

Ai fini dell'ottemperanza del D.Lgs. 231/01, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello,

nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal D.Lgs. 231/01.

#### 9.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti illeciti disciplinari. La commissione di illeciti disciplinari importa l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, ed ora, per le nuove assunzioni, in base al riformato sistema giuslavoristico, cosiddetto "Jobs Act", di cui tra gli altri, al D.Lgs. 22/2015 e al D.Lgs. 150/2015 e D.Lgs. 151/2015 (come ulteriormente modificato dal cosiddetto "Decreto Dignità" di cui al D.Lgs. 87/2018 e ss. mod. int. vigenti), sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere (unitamente al D.Lgs. 81/2017 "Job Act degli autonomi", per quanto applicabile).

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
- le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore: in ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e alle altre circostanze rilevanti, tra cui l'eventuale corresponsabilità, anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato;
- la multa non può essere di importo superiore a 4 ore della retribuzione base;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 10 giorni;
- deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito (ex art. 7 legge 300/1970 e art. 2106 c.c.) ed ora, per le assunzioni, in base al riformato sistema giuslavoristico, cosiddetto Jobs Act, di cui tra gli altri, al D.Lgs. 22/2015 ed al D.Lgs. 151/2015: la contestazione deve essere tempestiva ed il lavoratore può far pervenire al responsabile del personale, ed in copia all'Organismo di Vigilanza, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, se ne fa richiesta, deve essergli garantito il diritto di essere sentito dall'Organismo di Vigilanza; in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale o scritto non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello.

Le sanzioni disciplinari sono:

- <u>il rimprovero verbale o scritto</u>, applicabile qualora il lavoratore violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ecc...) o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- <u>l'ammonizione scritta</u>, applicabile qualora il lavoratore sia recidivo nel violare le procedure

- previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- <u>la sospensione dal servizio e dalla retribuzione</u> (non superiore a dieci giorni), applicabile, qualora il lavoratore, nel violare una delle procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno o crei una situazione di potenziale pericolo alla Branch, ovvero qualora il lavoratore sia incorso in recidiva nelle mancanze di cui al punto bullet 2;
- <u>la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo</u>, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un notevole inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico della Branch delle misure previste dal D.Lgs. 231/01;
- <u>la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa</u>, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un gravissimo inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico della Branch delle misure previste dal D.Lgs. 231/01, nonché il lavoratore che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto bullet 3.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- <u>l'obbligo</u> in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- <u>l'obbligo</u>, con la sola eccezione dell'ammonizione verbale, che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi i giorni specificatamente indicati per ciascuna sanzione nei contratti di lavoro dalla contestazione dell'addebito.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri conferiti al management della Branch, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

#### 9.3 MISURE NEI CONFRONTI DELLE FIGURE APICALI

In caso di violazione della normativa vigente o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello e dal Codice Etico, da parte delle figure apicali delle Branch, l'Organismo di Vigilanza informa il Direttore Generale e/o alle funzioni apicali delegate e/o l'Head Office, il quale provvede ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

#### 9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione della normativa vigente, o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello o dal Codice Etico da parte dei dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti competente.

#### 9.5 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti, fornitori, partner o da altri terzi collegati alla Branch da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale anche ai sensi dell'art.1456 del codice civile, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Branch, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

\*\*\*\*\*\*

#### ALLEGATI

- 1 CODICE ETICO E SUE DECLINAZIONI
  - 1.1 CODICE ETICO ASPETTI UNIVERSALI
  - 1.2 CODICE ETICO CRÉDIT AGRICOLE GROUP
  - 1.3 CODICE DI CONDOTTA GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT
- 2 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
- 3 CATALOGO DEI RISCHI REATO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 E NORMATIVA COVID-19 E CORRELATA ALLA CRISI RUSSIA-UCRAINA, TEMPO PER TEMPO VIGENTE
- 4 PROCEDURE E DIRETTIVE (P, D, PA E PO)



# CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Allegato 1 CODICE ETICO E SUE DECLINAZIONI



# CA Indosuez Wealth (Europe) <u>Italy Branch</u>

# CODICE ETICO ASPETTI UNIVERSALI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

Versione 3/2025 del mese di giugno 2025 – approvato dall'Organo Dirigente di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch

#### IL CODICE ETICO

#### **SOMMARIO**

PREMESSA	3
Principi	3
2. Obiettivi	3
3. Adozione	3
4. Diffusione	4
5. Aggiornamento	4
CAPITOLO I – REGOLE DI COMPORTAMENTO	5
RAPPORTI CON L'ESTERNO	5
1.1 Competizione	5
1.2 Relazioni	
1.2.1 Con gli interlocutori esterni	5
1.2.2 Con i clienti e i committenti	6
1.2.3 Con i fornitori	6
1.3 Ambiente	6
RAPPORTI CON I COLLABORATORI	6
2.1 Lavoro	6
2.2 Sicurezza e salute	7
CAPITOLO II - MODALITA' DI ATTUAZIONE	7
3.1 Prevenzione	7
3.2 Controlli	7
3.3 Sanzioni	8

#### **PREMESSA**

#### **PRINCIPI**

Il **Codice Etico** (di seguito anche "Codice") e anche Codice di Comportamento, che ne è parte integrante (di seguito definiti anche solo come "Codice Etico"), di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch o semplicemente "CAI Wealth" o "Branch" o "CAIWEI" o "Impresa" o "Ente", riferendo il Codice Etico di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch anche alle aziende correlate, collegate, nonché gli outsourcers e tutti gli attori coinvolti nel più ampio processo del wealth management (di seguito anche "terzi").

- l'attività dell'Impresa è orientata al **rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti**, in tutti i Paesi nei quali l'Impresa opera o potrà operare direttamente ed indirettamente;
- l'Impresa si **impegna a garantire** che tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, fornitori e clienti dell'impresa nonché il personale e i funzionari di altre imprese con le quali dovessero essere svolte attività in comune o tra loro coordinate, anche temporaneamente **rispettino le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi** in cui l'Impresa opera, nonché le regole organizzative e procedimentali adottate dall'Impresa, in particolare quelle espressamente previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione di reati;
- l'Impresa sanziona qualsiasi comportamento difforme da quanto stabilito nel Codice Etico, anche nell'ipotesi in cui tale comportamento sia stato da chiunque realizzato a vantaggio o nell'interesse della stessa o nella convinzione di arrecare un vantaggio all'Impresa;
- tutti i comportamenti, le operazioni e le transazioni decisi o attuati dall'Impresa e da soggetti agenti in nome e per conto di essa, devono essere conformi alla legge, alla correttezza professionale, ai principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità, nonché debitamente autorizzati, documentati e registrati;
- le **trattative d'affari** e i rapporti con gli interlocutori istituzionali e commerciali dell'Impresa devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità;
- in particolare, nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni ivi inclusi anche gli Organi di controllo, le Autorità di Vigilanza ed ispettive:
  - sono vietate la ricerca e l'instaurazione di **relazioni personali** di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
  - b) sono altresì vietate le **offerte di beni o di altre utilità** a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per **interposta persona**, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori;
- l'Impresa **previene l'insorgenza e gli effetti**, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'Impresa stessa.

#### 2. OBIETTIVI

CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch è consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di **responsabilità e integrità morale**, al processo di sviluppo dell'economia ed in particolare del proprio mercato di appartenenza.

L'impresa crede nel valore del lavoro e considera la **legalità**, **la correttezza e la trasparenza** dell'agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali.

#### 3. ADOZIONE

Questo **Codice Etico** (nonché di Comportamento da leggersi in combinato con il **Codice Etico Crédit Agricole Group** e con il **Codice di Condotta Gruppo Indosuez Wealth**, a cui si rimanda nei documenti che seguono) è stato adottato dall'Impresa con apposita delibera del Direttore Generale a firma congiunta con un Vice Direttore Generale.

Attraverso l'adozione del Codice, l'Impresa si è data l'insieme delle regole:

- di comportamento nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il mercato e l'ambiente;
- di organizzazione e gestione dell'Impresa, finalizzate alla realizzazione di un sistema efficiente ed
  efficace di programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto
  delle regole di comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per
  l'Impresa stessa.

#### 4. DIFFUSIONE

Del Codice Etico è data ampia diffusione interna ed è a disposizione di qualunque interlocutore esterno.

Destinatari del Codice Etico sono pertanto tutti gli esponenti aziendali, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch

A ogni esponente della Branch, collaboratore esterno, consulente, fornitore, cliente è richiesto il **rispetto** del presente Codice Etico la cui accettazione potrà, ove ritenuto opportuno, essere richiesta in forma esplicita.

Gli esponenti aziendali della Branch hanno l'obbligo di conoscere le norme, astenersi da comportamenti contrari ad esse, **rivolgersi all' Organismo di Vigilanza (OdV)** preposto per chiarimenti o segnalazioni, collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni e non nascondere alle controparti l'esistenza del presente Codice.

L'osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti. **Il management** è tenuto ad osservare il Codice nel proporre, gestire e realizzare i progetti, le azioni, e gli investimenti della Branch e i componenti degli **Organi Sociali**, nel fissare gli obiettivi, devono ispirarsi al Codice Etico.

Coloro che occupano posizioni di responsabilità (i soggetti apicali) sono infatti tenuti ad essere d'esempio per i propri dipendenti, a indirizzarli all'osservanza del Codice e a favorire il rispetto delle norme. Devono inoltre **riferire all'OdV** tutte le informazioni utili circa eventuali carenze nei controlli, comportamenti sospetti etc. e modificare i sistemi di controllo della propria funzione su indicazione dell'Organismo stesso.

l'Impresa vigila con attenzione **sull'osservanza del Codice**, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e intervenendo, se è il caso, con azioni correttive.

#### 5. AGGIORNAMENTO

Con delibera del Direttore Generale a firma congiunta con un Vice Direttore Generale il **Codice può essere modificato e/o integrato**, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organo di controllo nominato.

#### CAPITOLO I - REGOLE DI COMPORTAMENTO

#### RAPPORTI CON L'ESTERNO

#### 1.1 COMPETIZIONE

L'Impresa crede nella **libera e leale concorrenza** e indirizza le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

L'Impresa e i suoi collaboratori devono tenere **comportamenti corretti negli affari** e nei rapporti con i soggetti terzi.

Qualsiasi azione diretta ad **alterare le condizioni di corretta competizione** è contraria alla politica dell'Impresa ed è vietata a ogni soggetto che per essa agisce.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Impresa può giustificare una condotta dei vertici o dei collaboratori dell'Impresa che **non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme** alle regole del presente Codice.

In ogni comunicazione con l'esterno le informazioni riguardanti l'Impresa e le sue attività devono essere **veritiere**, **chiare e verificabili**.

#### 1.2 RELAZIONI

#### 1.2.1 CON GLI INTERLOCUTORI ESTERNI

I rapporti dell'Impresa con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in **conformità alla legge** e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità.

Non è ammessa alcuna **forma di regalo sia ricevuto che effettuato**, che possa anche solo apparire come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività.

Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni (ivi inclusi d'ora in avanti, anche e non solo gli Organi e le Autorità di Vigilanza anche di settore, i tribunali ect..), sono vietate la ricerca e l'instaurazione di **relazioni personali di favore, influenza, ingerenza** idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni o a **loro parenti**, sia italiani che di altri paesi anche delle **comunità europee ed internazionali**, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di poco valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori.

Nel caso specifico di contatti con la **Pubblica Amministrazione** o anche con **società quali enti di interesse pubblico o di regime intermedio,** si dovrà operare nel rispetto della legge, della corretta pratica commerciale nonché delle procedure previste nel Modello.

Qualsiasi violazione, effettiva o potenziale, commessa dall'Impresa o da terzi va segnalata tempestivamente all'Organo di Vigilanza.

L'Impresa **non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali** dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicabile.

#### 1.2.2 CON I CLIENTI E I COMMITTENTI

L'Impresa impronta la propria attività al criterio della **qualità intesa essenzialmente** come obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente.

Nei rapporti con la clientela e la committenza l'Impresa assicura **correttezza e chiarezza nelle trattative** commerciali e nell'assunzione dei vincoli e degli adempimenti contrattuali.

La **formulazione delle offerte** sarà tale da consentire il rispetto di adeguati standard qualitativi, di congrui livelli retributivi del personale dipendente e delle vigenti misure di sicurezza, nonché dei tempi necessari per la loro stesura e approvazione.

L'impresa ricorre al **contenzioso** solo quando le sue legittime pretese non trovano nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

Nella conduzione di qualsiasi **trattativa** (anche nell'ambito del recupero stragiudiziale o di scouting o di advisor o di due diligence etc..) devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in **conflitto d'interesse** o di fronte a potenziali **parti correlate**. Sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a clienti, o altri soggetti posti in relazione diretta o indiretta con la Branch, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori.

#### 1.2.3 CON I FORNITORI

Le relazioni con i fornitori dell'Impresa e con i professionisti per i contratti finanziari e di consulenza sono regolate dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell'Impresa.

L'impresa si avvale di **fornitori, outsourcers in generale** o **consulenti** (ed in generale tutte le controparti individuate nel Modello – *vedi Glossario a cui si rimanda* – e di cui il presente Codice Etico ne è parte integrante) tra cui anche i legali, che operino in conformità della normativa vigente e delle regole previste in questo Codice.

#### **1.3 AMBIENTE**

Le attività produttive dell'impresa sono gestite nel **rispetto della normativa vigente in materia ambientale**.

Quando promuove, progetta o affida attività a terzi l'Impresa effettua o cura che siano svolte, tra l'altro, tutte le indagini occorrenti per verificare i possibili **rischi ambientali** derivanti dall'intervento dei terzi e prevenirne i danni.

#### RAPPORTI CON I COLLABORATORI

#### 2.1 LAVORO

L'Impresa riconosce la centralità delle **risorse umane**, quale principale fattore di successo, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra datore e prestatori di lavoro.

Tutto il personale è assunto dall'Impresa con regolare contratto di lavoro. Il rapporto di lavoro si svolge

nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale e assicurativa.

L'Impresa **favorisce il continuo miglioramento della professionalità** dei propri dipendenti, anche attraverso lo svolgimento di iniziative formative.

#### 2.2 SICUREZZA E SALUTE

L'Impresa garantisce **l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori**, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori.

L'Impresa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili.

#### CAPITOLO II - MODALITA' DI ATTUAZIONE

#### 3.1 Prevenzione

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza e alla qualità, l'impresa adotta **misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti** o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l'Impresa stessa.

In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, l'Impresa adotta un sistema di **deleghe di poteri** e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In relazione all'estensione dei poteri delegati, l'Impresa adotta e attua **modelli di organizzazione e gestione** che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento di questo Codice, e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

#### 3.2 CONTROLLI

L'Impresa adotta specifiche modalità di **controllo della conformità dei comportamenti** di chiunque agisce per suo conto o nel suo ambito, alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento di questo Codice. Particolare attenzione deve essere posta nel salvaguardare le **informazioni confidenziali** della Branch e delle controparti correlate ad essa facente parte. Alla stessa maniera i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e **tutti gli altri destinatari del presente Codice Etico come definiti ed individuati nel Modello a cui si rimanda** e di cui il presente Codice ne è parte, non dovranno mai né ricevere né accettare da altri informazioni e materiali concernenti segreti commerciali di un concorrente la cui divulgazione non sia stata autorizzata.

La Branch ha stabilito politiche specifiche in materia di sicurezza delle informazioni, dell'uso dell'email e dei sistemi connessi, di internet, dei documenti elettronici, delle firme elettroniche, delle telefonate e delle e-mails personali e di altri mezzi di comunicazione. Le informazioni archiviate nei sistemi della Branch sono di proprietà della stessa. La Branch incentiva i comportamenti sostenibili lungo le direttrici di Enviromental, Social, e Governance.

#### 3.3 SANZIONI

La Branch garantisce un'appropriata e tempestiva formazione a tutti i suoi dipendenti nel rispetto dei principi e dei dettagli del presente codice di etica della Branch. **Tutti i dirigenti sono responsabili**, sia individualmente che collettivamente, dell'impegno a garantire una condotta **etica e rispettosa della legge**. Essi hanno il dovere di assicurare il mantenimento di tali standards nella loro area di responsabilità e di prendere le misure adeguate qualora ciò non si verifichi. Inoltre, ciascuno è individualmente responsabile del rispetto di tali principi e dovrà chiedere chiarimenti quando appropriato.

L'osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori e dei destinatari in generale, così come definiti nel Modello e nel Codice Etico, delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c.. (o per gli affetti dell'art. 1456 codice civile per le altre controparti). La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente e dei destinatari del Modello e del Codice Etico (destinatari definiti - così come più volte ribadito - nel Glossario del Modello cui si rimanda e il cui presente Codice Etico ne è parte essenziale), potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare o risoluzione contrattuale, con ogni conseguenza di legge anche nell'ambito degli articoli del codice civile in precedenza richiamati.

L'Organo Dirigente Piazza Cavour 2, Milano (MI)





CODICE ETICO





CRÉDIT AGRICOLE GROUP



Attraverso il nuovo Codice Etico, il Gruppo Crédit Agricole si impegna ad agire nel rispetto dei propri valori e principi nei confronti dei clienti, soci e azionisti, nonché dei fornitori e di tutti dei soggetti con cui è in relazione. Crédit Agricole agisce nei confronti di ciascun collaboratore secondo un principio di responsabilità.

Spetta agli amministratori e ai dirigenti del Gruppo conformarsi ai valori previsti dal Codice, applicandoli in modo esemplare. I dirigenti sono garanti dell'applicazione e della condivisione di questi valori da parte di tutti i collaboratori del Gruppo Crédit Agricole, qualunque sia il loro livello di responsabilità, l'attività svolta e la sede di lavoro.

Il nostro Codice Etico, al di là della mera applicazione dell'insieme delle norme legali, regolamentari e professionali che disciplinano le varie attività, rispecchia la volontà di impegnarsi al massimo per servire al meglio i nostri clienti che sono, fin dalla nascita del Gruppo, la ragione stessa della sua esistenza.

Il nostro Codice Etico è portato a conoscenza degli amministratori e di tutti i collaboratori del Gruppo.

Essa viene adattata da ogni entità del Gruppo modificandola in base alle proprie specificità e integrandola alle procedure di controllo interno.

I principi di conformità sono descritti all'interno di un "corpus" normativo di regole (cd. Corpus FIDES).

I principi di comportamento da applicare rientrano nell'ambito dei principi fondamentali previstida vari testi internazionali."

(1) In particolare: i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo stabiliti dall'ONU nel 1948, i dieci principi del Patto Globale delle Nazioni Unite (Global Compact), i principi guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, le linee guida e le raccomandazioni dell'OCSE per la lotta alla corruzione, le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).



# Crédit Agricole è un Gruppo costituito da banche regionali cooperative e mutualistiche, a vocazione europea e internazionale.

Grazie al suo modello di Banca universale di prossimità, – la stretta relazione tra le banche regionali del Gruppo e le attività ad esse correlate – l'obiettivo del Gruppo Crédit Agricole é di assistere i propri clienti, stabilendo una relazione multicanale che semplifica e facilita la realizzazione dei loro progetti in Francia e nel mondo; li aiuta ad assumere decisioni ponderate,

li accompagna nel tempo con determinazione, reattività e capacità innovativa.

Per essere utile ai suoi clienti e rispondere alle loro esigenze, il Gruppo Crédit Agricole mette a disposizione il suo vasto know-how e la sua esperienza nei servizi bancari di base, nel credito, nel

risparmio, nell'assicurazione, nella gestione patrimoniale, nel settore immobiliare, nel leasing, nel factoring, nelle attività di banca di finanziamento e investimento.

Crédit Agricole promuove i valori cooperativi di democrazia, fiducia e di rispetto reciproco nei confornti deisuoi membri. Il Gruppo fa leva sul senso di responsabilità di ciascuno e sullo spirito imprenditoriale; la sua azione è volta al conseguimento della soddisfazione dei clienti, allo sviluppo del territorio e alla performance sul lungo termine.

I nostri valori tradizionali:
VICINANZA AL
CLIENTE, SENSO DI
RESPONSABILITÀ
e SOLIDARIETÀ,
pongono le persone al
centro delle nostre azioni
e delle nostre finalità.

La nostra identità
e i nostri valori
implicano che i
comportamenti
di ciascuno siano
fondati su dei principi
di etica irreprensibili.
Ogni entità del
Gruppo condivide la
convinzione che tali
valori siano fattori di
solidità e di sviluppo.

La conformità, insita nei valori etici di

lealtà e fedeltà alla cultura cooperativa, contribuisce a consolidare la fiducia dei clienti e l'immagine del Gruppo. Essa è pertanto al centro dell'attività e della governance del Gruppo Crédit Agricole.

Il Gruppo Crédit Agricole si impegna a far sì che i principi da esso applicati contribuiscanoa realizzare l'ambizione di essere una banca leale, aperta a tutti e multicanale per permettere a suoi clienti di essere consigliati in ogni circostanza, prendendo decisioni con cognizione di causa.



#### NEI CONFRONTI DEI NOSTRI CLIENTI

# Rispettare il cliente e consigliarlo lealmente

Ogni collaboratore mette a disposizione la sua esperienza e competenza, attraverso una relazione multicanale, per ascoltare ed essere al servizio dei clienti e dei soci, al fine di consolidare la relazione nel tempo. Si impegna ad ascoltarli e consigliarli lealmente, aiutandoli nel processo decisionale con soluzioni adeguate al loro profilo e nel loro interesse, informandoli dei rischi associati.

#### Dimostrare solidarietà

Coerentemente con i principi mutualistici del Gruppo, le relazioni che stabiliamo con i clienti, i soci e l'insieme degli stakeholder sono permeate dal principio di solidarietà e dal rispetto degli impegni assunti.

#### Essere utili e vicini

Il Gruppo è fedele al modello di "Banca universale di prossimità", fonte di valori positivi e utile ai nostri clienti che usufruiscono così di tutta l'esperienza e del know-how di cui dispongono le nostre realtà operative. Il Gruppo rimane fedele al proprio radicamento locale, contribuendo allo sviluppo territoriale.

# Proteggere i dati personali e utilizzarli in modo trasparente

Il nostro Gruppo ha adottato una carta di protezione dei dati personali, conforme alle norme vigenti in materia, per garantire la privacy dei clienti.

#### NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ Rispettare i diritti fondamentali

Il nostro Gruppo esercita la propria attività ovunque nel mondo rispettando i diritti umani e sociali fondamentali.

# Adottare la Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Il nostro Gruppo si impegna ad agire nel rispetto dell'ambiente e delle regole sociali in tutti i campi e in tutte le attività aziendali. Tale logica è sostenuta da una strategia RSI creatrice di valore, con l'ambizione di sostenere il progresso dei territori e la ricerca dell'eccellenza nelle relazioni con clienti, partner, soci e collaborati.

#### NEI CONFRONTI DEI NOSTRI COLLABORATORI

# Gestire le Risorse umane in modo responsabile

Agire come datore di lavoro responsabile, per il nostro Gruppo, significa garantire il principio di non discriminazione e di equità, favorire lo sviluppo personale, in particolare attraverso la formazione, promuovere la parità di genere, la diversità dei percorsi e dei profili, aiutare i disabili, favorire il dialogo sociale e la qualità della vita professionale, garantire un ambiente di lavoro sicuro in cui vengano assicurati il rispetto e la dignità di tutti i collaboratori.

# ATTRAVERSO UN COMPORTAMENTO ETICO

#### Professionalità e competenza

Gli amministratori, i dirigenti e i collaboratori operanti in qualunque società del Gruppo e in ogni area geografica, devono conoscere e applicare in modo responsabile le leggi, i regolamenti, le norme e gli standard professionali vigenti, nonché le procedure applicabili alla propria attività.

#### Comportamento responsabile

Ciascun amministratore, dirigente e collaboratore è responsabile dell'immagine del Gruppo. In ogni situazione e in qualsiasi luogo deve comportarsi in modo responsabile ed etico astenendosi da qualsiasi azione suscettibile di nuocere alla reputazione e all'integrità dell'immagine del Gruppo.

## Riservatezza e correttezza delle informazioni

Gli amministratori, i dirigenti e i collaboratori del Gruppo hanno obblighi di riservatezza e correttezza nella gestione delle informazioni. Le informazioni confidenziali di cui sono a conoscenza non devono essere divulgate o sfruttate indebitamente, a scopi personali o di terzi. Ogni collaboratore si impegna a comunicare informazioni precise ed esatte ai clienti, agli azionisti, alle autorità di vigilanza, alla comunità finanziaria e, in generale, agli stakeholder.

## Prevenzione dei conflitti di interessi

Gli amministratori, i dirigenti e i collaboratori del Gruppo devono evitare ogni situazione di conflitto di interesse per preservare, in ogni circostanza, l'interesse dei clienti.

#### Vigilanza

L'azione di ogni amministratore, dirigente e collaboratore mira a proteggere gli interessi dei clienti, contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, rispettare le sanzioni. internazionali, lottare contro la corruzione, prevenire le frodi e proteggere l'integrità dei mercati. Ognuno di loro deve esercitare una vigilanza appropriata al tipo di attività svolta nel Gruppo e, all'occorrenza, segnalare gli illeciti o le irregolarità ravvisate, nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti.



CRÉDIT AGRICOLE GROUP




# Architects of Wealth



CODICE DI CONDOTTA

GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT



### INDICE

1.	I NOSTRI IMPEGNI	4
2.	CONOSCERE, USARE E RISPETTARE IL CODICE DI CONDOTTA	6
	2.1 USARE IL CODICE DI CONDOTTA	. 7
	2.2 CONOSCERE E RISPETTARE LE NORME	. 9
3.	LE NOSTRE NORME DI CONDOTTA	
	L'ETICA NEL QUOTIDIANO	.11
	RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI	13
	3.1 RAPPORTI CON I CLIENTI. 3.2 DATI PERSONALI DEI CLIENTI. 3.3 SCELTA EQUA DEI FORNITORI 3.4 RELAZIONI RESPONSABILI CON I FORNITORI 3.5 CONCORRENZA.	15 16 17
	QUESTIONI SOCIALI, AMBIENTALI E AZIENDALI	20
	3.6 PROTEZIONE DEI DATI DEI DIPENDENTI 3.7 SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 3.8 NESSUNA DISCRIMINAZIONE 3.9 DIVERSITÀ E PARITÀ DI GENERE 3.10 LOTTA CONTRO LE MOLESTIE 3.11 ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE. 3.12 STRATEGIA AMBIENTALE 3.13 CONTRIBUTO AI TERRITORI	22 23 24 25 26 27
	ANTICORRUZIONE, SPONSORIZZAZIONI E MECENATISMO	30
	SPECIFICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA.  3.14 LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE.  3.15 LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI INFLUENZE E INTERAZIONE CON PUBBLICI UFFICIALI.  3.16 LOTTA CONTRO I PAGAMENTI AGEVOLATIVI.  3.17 CONFLITTI DI INTERESSI.  3.18 REGALI E INVITI.  3.19 LOBBYING E FINANZIAMENTO DI PARTITI POLITICI.  3.20 MECENATISMO E BENEFICIENZA.	32 33 34 35 36 37 38
	PROTEZIONE E REPUTAZIONE DEL GRUPPO	40
	3.22 RISERVATEZZA. 3.23 LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO . 3.24 CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE . 3.25 SANZIONI INTERNAZIONALI . 3.26 PREVENZIONE DELLE FRODI . 3.27 PREVENZIONE GLI ABUSI DI MERCATO . 3.28 UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK	42 44 45 46 47

Pagina 3 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

## I NOSTRI IMPEGNI

- Il gruppo Indosuez Wealth Management si è dotato di un Codice etico\* comune all'intero Gruppo Crédit Agricole, pubblicato a giugno del 2017, che ne sottolinea i valori di prossimità, responsabilità e solidarietà. Questo documento di riferimento comune delinea i principi d'azione e di comportamento da seguire nei confronti di clienti, stakeholder, dipendenti, fornitori, pubblici ufficiali, associazioni, ONG, azionisti e investitori.
- Se da un lato il Codice etico definisce gli impegni, l'identità e i valori, nonché i principi d'azione del gruppo, dall'altro il Codice di condotta lo traduce in pratica.
   Il Codice etico è alla base del comportamento etico e professionale che ciascuno di noi è tenuto ad adottare.
- Il Codice di condotta vuole essere una guida per le azioni, le decisioni e i comportamenti del nostro quotidiano. Oltre all'applicazione delle norme legislative, regolamentari e professionali che disciplinano le nostre varie attività, il Codice di condotta rispecchia la volontà del gruppo di spingersi oltre per servire meglio i clienti e tutti gli stakeholder, nel miglior modo possibile.

Pagina 5 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

<sup>\*</sup> Il Codice etico è riportato in fondo al documento (Allegato).

# CONOSCERE, USARE E RISPETTARE IL CODICE DI CONDOTTA

#### 2.1 USARE IL CODICE DI CONDOTTA

Il Codice di condotta del gruppo Indosuez Wealth Management è uno strumento e una guida che ci consente di illustrare meglio i nostri obblighi professionali e adottare un comportamento in linea con l'etica e i valori del gruppo.

#### A CHI SI APPLICA?

Il Codice di condotta si applica a chiunque faccia parte del gruppo, dagli amministratori ai dirigenti, dai funzionari ai dipendenti, indipendentemente dalle posizioni e dalle funzioni ricoperte nel gruppo Indosuez Wealth Management.

# QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL CODICE E COME VA INTERPRETATO?

Il Codice di condotta è stato elaborato per guidare le nostre azioni e aiutarci a prendere decisioni in linea con le norme e i valori etici del gruppo, nonché rispettose della legge.

Il Codice di condotta illustra, per tematica, il comportamento professionale da tenere e promuovere nello svolgimento delle mansioni e nei rapporti di lavoro.

Le varie tematiche sono organizzate in quattro sezioni: rapporti con clienti e fornitori; questioni sociali, ambientali e aziendali; lotta alla corruzione; protezione e reputazione del gruppo. I conflitti di interessi, che sono una tematica trasversale, sono inseriti nella sezione dedicata alla lotta contro la corruzione.

Per fornire un quadro più completo sono stati inseriti alcuni casi pratici, per illustrare con esempi specifici i principi presentati nel Codice.

Per quanto possa essere dettagliato, il Codice di condotta non ha alcuna pretesa di esaustività. Il Codice non può rispondere a tutte le domande o affrontare tutti i casi possibili, in particolare per quanto riguarda ciò che è opportuno fare o non fare in circostanze specifiche. Per questo, in ogni situazione e ogniqualvolta si è chiamati a prendere una decisione, ci si dovrebbe porre le seguenti domande:

#### CINQUE DOMANDE DA PORSI PER ESSERE CERTI DI TENERE UN COMPORTAMENTO ETICO



DOMANDE

- 1. È legale?
- 2. È in linea con il Codice etico e il Codice di condotta del Gruppo?
- 3. È nell'interesse dei clienti e degli stakeholder?
- 4. Ho tenuto conto dei rischi impliciti e delle possibili conseguenze della mia decisione?
- 5. Mi sentirei a mio agio se la mia decisione diventasse di pubblico dominio, internamente ed esternamente?

Se la risposta a una di queste domande è "no" o in caso di dubbio, è necessario discutere della questione prima di agire. È possibile rivolgersi al proprio manager o contattare le divisioni Compliance, Risorse Umane, Sviluppo Sostenibile e Affari Legali o qualsiasi altra divisione competente per la questione e tenere traccia di tutte le problematiche riscontrate.

# CHI SUPERVISIONA L'ATTUAZIONE DEL CODICE? CHI LO AGGIORNA?

Un team multidisciplinare, affiancato dai Responsabili Compliance, Risorse Umane e Sviluppo Sostenibile, attua, monitora e aggiorna il Codice di condotta. Questo team si interfaccia con le divisioni interessate per fornire un riscontro regolare al Comitato di Sviluppo Sostenibile, che poi relaziona al Consiglio di Amministrazione.

I contenuti del Codice possono subire variazioni nel tempo. Il Codice non sostituisce i regolamenti interni e le procedure del gruppo Indosuez Wealth Management, che ciascuno ha il dovere e la responsabilità di consultare e rispettare.

#### COME VIENE RESO NOTO IL CODICE DI CONDOTTA? CHE VISIBILITÀ HA?

Il Codice di condotta è un documento pubblico, condiviso con gli stakeholder. È disponibile sul sito web e sull'Intranet del gruppo Indosuez Wealth Management.

Pagina 7 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

#### CHE OBBLIGHI HANNO I DIPENDENTI?

Ognuno di noi deve fare propri i principi del Codice di condotta e rispettarli nello svolgimento delle proprie mansioni.

Spetta inoltre a ciascuno trasmettere e promuovere i valori e i principi del Codice di condotta, con attenzione e buona fede.

Infine, tutti devono seguire i programmi di formazione offerti in merito alle tematiche presentate nel Codice di condotta.

#### LA REGOLA CHIAVE DA TENERE A MENTE



Ogniqualvolta si individua o si sospetta un atto o un comportamento inappropriato o ci si sente sotto pressione, è necessario parlarne immediatamente con il proprio manager.

# COS'È IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)?

Lo scopo del sistema di whistleblowing (segnalazione di illeciti) è rafforzare la prevenzione dei rischi offrendo a tutti i dipendenti e partner commerciali, interni ed esterni, la possibilità di segnalare fatti che rientrano nel perimetro di applicazione della procedura di "whistleblowing". Per raccogliere le segnalazioni di allarme è stata istituita una procedura di whistleblowing interna.

#### COSA CI SI ATTENDE DAI MANAGER

I manager devono sincerarsi che i team sappiano di poter fare affidamento su di loro poiché si mostrano disponibili ad ascoltare le loro esigenze. I manager devono creare un clima di fiducia, in modo che i team non esitino a rivolgersi a loro per un consiglio in caso di problemi.

I manager devono essere in grado di illustrare le funzioni e le modalità di applicazione del Codice. Per questo, dovranno far riferimento al Codice di condotta, al Codice etico e ai Regolamenti interni.

Per qualsiasi domanda, i manager possono rivolgersi senza indugio alla divisione più competente a sciogliere eventuali dubbi (Compliance, Risorse Umane, Sviluppo Sostenibile, ecc.).

I manager devono essere attenti, comportarsi in modo trasparente ed essere di esempio per i team. Devono dimostrare che è assolutamente possibile conseguire gli obiettivi prefissati rispettando l'etica e i valori del Gruppo.

#### 2.2 CONOSCERE E RISPETTARE LE NORME

Conosco e rispetto le leggi, i regolamenti, i codici, gli standard professionali, nonché le norme bancarie che si applicano al mio settore di attività, sia a livello locale che internazionale.

Mi avvalgo delle competenze e degli strumenti presenti nella Banca per conoscere e informarmi sugli sviluppi normativi suscettibili di ripercuotersi sulla mia attività.

Prima di fare o decidere qualcosa, mi accerto che non violi una norma interna o esterna o crei situazioni di potenziale conflitto di interessi professionale e/o personale. Se ho dei dubbi, mi rivolgono alla direzione o alla Compliance.

Opero nel massimo rispetto degli standard di integrità di mercato, astenendomi da comportamenti o azioni suscettibili di alterare la realtà o la trasparenza dei mercati o distorcere la concorrenza o il principio di parità di trattamento dei clienti.

Non prendo alcuna iniziativa per eludere norme, neanche allo scopo di risolvere un problema o servire un cliente o la Banca.

Tutelo la riservatezza delle informazioni della Banca e dei clienti a cui ho accesso.



Pagina 9 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

# 3

# LE NOSTRE NORME DI CONDOTTA

#### **DEFINIZIONE**

L'etica rientra nella sfera morale e rimanda ai valori, in particolare quelli della Società. Questi valori devono guidare le nostre decisioni e il nostro comportamento professionale. Espressi sotto forma di norme di condotta professionale, sono alla base della nostra attività e definiscono il nostro approccio etico.

#### **NEL DETTAGLIO**

L'etica riguarda:

- Valori aziendali specifici, formulati come nozioni generali (ad esempio, rispetto degli altri, solidarietà, ecc.) e declinati in "principi d'azione" della Società (per esempio, lotta contro la discriminazione);
- L'approvazione e l'adozione di questi valori e del quadro etico dai massimi livelli di corporate governance;
- Un impegno generale a comunicare e attuare i valori, i principi e le norme di condotta, in modo che il quadro etico offra un sentimento di appartenenza alla Società e la fiducia necessaria alla vita lavorativa e alle relazioni con gli stakeholder.

La compliance riguarda il quadro normativo, con riferimento alle norme applicabili alle istituzioni finanziarie, nonché ai mezzi per attuare tale quadro mediante:

- L'implementazione di norme e procedure interne che traspongono le leggi e i regolamenti nella Società;
- L'esistenza di una funzione di prescrizione e controllo svolta dall'alta dirigenza, che consente alla Società di evitare importanti rischi di non conformità, in particolare nei settori di attività regolamentati.

L'etica promuove il rispetto dei valori e delle norme di condotta, mentre lo scopo della compliance è evitare violazioni del quadro etico e della legge, per tutelare la Società da sanzioni ed eventuali rischi per la reputazione e l'immagine aziendale.

#### TENERE UN COMPORTAMENTO ETICO SIGNIFICA:

ESSERE
RESPONSABILI
NELLE RELAZIONI
CON CLIENTI
E FORNITORI

Tutti i rapporti devono essere instaurati nel rispetto dei principi di lealtà e solidarietà e secondo gli impegni assunti con clienti e fornitori.

Le decisioni devono essere prese mettendo al primo posto gli interessi dei clienti, rispettando il principio di scelta equa e paritaria dei fornitori e le norme sulla concorrenza.

RISPETTARE LE PERSONE

Per quanto riguarda i rapporti tra i dipendenti della Società o con gli stakeholder di quest'ultima, è imperativo rispettare rigorosamente i diritti umani e i diritti sociali fondamentali.

Prevenire qualsiasi forma di discriminazione o molestia, promuovere la diversità e la parità di genere, applicando le misure per la salute e la sicurezza e garantendo la protezione dei dati di dipendenti e clienti: rispettando questi principi si crea un ambiente di lavoro positivo, fonte di performance e soddisfazione.

Pagina 11 CRÉDIT AGRICOLE GROUP



Per il gruppo Indosuez Wealth Management, questo significa attuare una strategia di lungo periodo per i clienti, in modo da poter condividere il valore creato, essere partecipi della sostenibilità dei progetti finanziari e investire nei territori. Particolare attenzione è dedicata alla "Finanza Verde" per rimanere un punto di riferimento a sostegno della transizione energetica verso un'economia a "bassa impronta di carbonio", proteggendo al contempo la natura.

Tutti gli amministratori, i dirigenti, i manager e i dipendenti sono ambasciatori dell'approccio di responsabilità sociale d'impresa (CSR) del Gruppo, finalizzato a sostenere i territori, puntare all'eccellenza nei rapporti con la clientela, i soci e i dipendenti, nonché a gestire i rischi.



La lotta contro la corruzione è un importante obiettivo per il bene comune. Nella prevenzione della corruzione e del traffico d'influenze, il gruppo Indosuez Wealth Management deve ispirarsi ai suoi valori, in particolare onestà, integrità, lealtà, trasparenza e imparzialità.

La sezione anticorruzione integra i principi fondamentali relativi all'attuazione di misure idonee a prevenire, individuare e dissuadere pratiche corruttive o traffici d'influenze con una politica di "tolleranza zero". Tra le altre tematiche affrontate figurano regali e inviti, pagamenti agevolativi, conflitti di interessi, mecenatismo, sponsorizzazioni e lobbying.



Per conservare la fiducia, dobbiamo assumerci la responsabilità dell'uso che può essere fatto delle risorse e delle informazioni disponibili nella Società e tutelarci da eventuali rischi di conflitto di interessi. Dobbiamo inoltre assicurarci di non diffondere o sfruttare in mondo inappropriato, per nostro conto o per conto di terzi, eventuali informazioni riservate di cui siamo in possesso.

La vigilanza di tutti deve consentirci di tutelare gli interessi dei clienti, lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, rispettare le leggi sulle sanzioni internazionali, contrastare l'evasione fiscale, prevenire le frodi e tutelare l'integrità dei mercati.



Siamo tutti responsabili dell'immagine che il gruppo Indosuez Wealth Management dà di sé, sia all'interno che all'esterno. Il rischio di pubblicità negativa, in particolare sui social network, potrebbe danneggiare l'immagine del gruppo Indosuez Wealth Management e ledere la fiducia che i clienti ripongono in esso.

Per evitare tutto ciò, dobbiamo pensare a tutelare la nostra reputazione rispettando i principi illustrati in questo Codice, assicurandoci di non fare commenti che potrebbero vincolare il Gruppo, diffondere informazioni riservate sul suo contesto professionale o contribuire alla diffusione di voci.



# RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI

# 3.1 RAPPORTI CON I CLIENTI

#### DEFINIZIONE

Il gruppo Indosuez Wealth Management mette al centro del proprio operato la fiducia e la soddisfazione di clienti e azionisti. Il gruppo Indosuez Wealth Management auspica che tutti i dipendenti siano coinvolti in questo rapporto, tenendo presente che l'interesse dei clienti ha la massima priorità in tutto ciò che facciamo, anche nelle attività di supporto alle funzioni del Gruppo.

#### **NEL DETTAGLIO**

Per garantire che le aspettative dei clienti non vengano disattese, i reclami sono gestiti internamente dalle entità interessate, allo scopo di migliorare costantemente i servizi e puntare all'eccellenza nei rapporti con i clienti. Ai dipendenti viene erogata formazione a cadenza regolare, anche se non sono a diretto contatto con i clienti.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management mira a costruire rapporti globali e duraturi con i propri clienti, in uno spirito di vera e propria partnership. Il gruppo si impegna a sostenere i clienti in ogni occasione, semplificando loro la vita e aiutandoli a realizzare i loro progetti. Per questo, offre consulenza ai clienti quando devono prendere una decisione, proponendo soluzioni personalizzate studiate appositamente per soddisfare le loro necessità.

Osservando la nostra storia, valutando le nostre priorità strategiche e ascoltando i nostri team sui punti di forza che ci contraddistinguono, risultano essere cinque le tematiche trasversali e fondanti della nostra cultura.

#### PROSSIMITÀ E REATTIVITÀ

I clienti accedono facilmente ai Senior Banker e ai gestori degli investimenti, che sono reattivi alle nuove opportunità e in grado di prendere decisioni importanti in modo tempestivo ed efficace. Indosuez Wealth Management è rimasta saldamente radicata nel territorio per essere vicina ai clienti.

#### SPIRITO DI COLLABORAZIONE

Lo spirito di collaborazione guida sia il rapporto tra clienti e Senior Banker, che i rapporti all'interno dei nostri team.

# CONSULENZA PERSONALIZZATA ED EQUILIBRATA

Offriamo una consulenza prudente, esperta ed etica, soluzioni personalizzate ed equilibrate per conseguire investimenti di eccellenza nell'arco di diverse generazioni, rispettando scrupolosamente le normative vigenti.

#### ESPERIENZA INSPIRATA AL LUSSO

Prestiamo grande attenzione ai clienti e offriamo loro servizi su misura, garantendo al contempo la disponibilità, la reattività e la discrezione proprie della nostra professione. La dinamica d'innovazione e la ricerca di senso coniugate alle nostre attività costituiscono parte integrante dell'esperienza dei clienti.

#### **FIDUCIA**

La fiducia e la sicurezza sono incarnate dal nostro modello di governance e azionariato, nonché dalle nostre norme di compliance.

Pagina 13 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

#### COSA FARE

- Ascoltare i clienti e mettere i loro interessi al centro di ogni azione:
- Conoscere meglio i clienti, rispettandone tuttavia la privacy, in modo da poter offrire loro consulenza e supporto adeguati;
- Fornire sempre ai clienti informazioni chiare e accurate, non fuorvianti:
- Richiedere a un Comitato NAP (Nuovi prodotti/Nuove attività) di analizzare tutti i prodotti, le attività e i servizi di nuova commercializzazione per accertarne la conformità alle leggi e ai requisiti normativi, in particolare per quanto riguarda le informazioni alla clientela, e accertarsi che il prodotto soddisfi le esigenze dei clienti;
- Essere vigilanti allo scopo di prevenire ogni forma di frode per proteggere i clienti e lottare contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione, ecc.;
- Segnalare al manager qualsiasi anomalia o situazione suscettibile di generare un conflitto di interessi.

#### COSA NON FARE

- Porre i propri interessi personali o quelli del gruppo Indosuez
   Wealth Management prima di quelli dei clienti;
- Agevolare, incoraggiare o assistere i clienti in azioni volte a infrangere la legge o i regolamenti;
- Proporre prodotti non ancora autorizzati da un Comitato NAP.



▶ Creo un nuovo prodotto con un orizzonte d'investimento ottimale di dieci anni: quali precauzioni dovrei adottare nel momento in cui stabilisco la clientela target?

Nel definire la clientela target, accertati che l'orizzonte d'investimento non contrasti con la durata raccomandata del prodotto e che quest'ultimo sia perfettamente idoneo alle esigenze della clientela ipotizzata. È imperativo che il nuovo prodotto venga presentato a un Comitato NAP per approvazione.

▶ Dopo aver esaminato la mia proposta di nuovo prodotto, il Comitato NAP ha espresso una riserva. Sapendo che per motivi di concorrenza, questo nuovo prodotto dovrebbe essere lanciato rapidamente entro pochi giorni, posso comunque commercializzarlo?

No, il processo NAP è un meccanismo fondamentale per garantire la tutela degli interessi dei clienti ed evitare la commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per essi. Se, dopo aver verificato i rischi e la compliance, il Comitato NAP esprime un accordo condizionato, le riserve espresse nell'accordo sono di natura bloccante. Pertanto, il prodotto o il servizio non può essere commercializzato finché le riserve non saranno sciolte.

# 3.2 DATI PERSONALI DEI CLIENTI

#### DEFINIZIONE

Il gruppo Indosuez Wealth Management ha elaborato un documento di governance sull'uso dei dati personali dei clienti. Tale documento fornisce un quadro di riferimento per i dipendenti chiamati a trattare questo tipo di dati. È un promemoria degli impegni assunti dal gruppo, nonché delle migliori prassi da attuare.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management ha preso posizione sul tema delicato dei dati personali, impegnandosi ad agire in modo etico e responsabile e adottando un approccio trasparente ed educativo nei confronti dei clienti.

# COSA FARE

- Coinvolgere i responsabili della protezione dei dati all'avvio dei progetti, per garantire il rispetto dell'intera normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Analogamente, coinvolgere nei progetti esperti e rappresentanti della sicurezza informatica;
- Assicurarsi che il progetto sia in linea con i principi del Codice: sicurezza, integrità e affidabilità, etica, trasparenza e formazione, ecc.:
- In caso di dubbi, contattare sempre l'esperto in libertà civili e trattamento dei dati del progetto e il responsabile della protezione dei dati (RPD).

#### COSA NON FARE

- Proporre un progetto che comporta il trattamento di dati personali senza averne verificato la conformità con il responsabile della protezione dei dati (RPD);
- Utilizzare i dati personali in modalità che non rispettano i principi chiave espressi nel Codice o i valori indicati nelle Procedure sulla Protezione dei Dati del gruppo;
- Trattare dati personali per finalità non dichiarate o senza informarne previamente il cliente;
- Disattendere le norme e le raccomandazioni istituite nel gruppo per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, in particolare consentendo a soggetti non autorizzati di avere accesso ai dati.



► Ho raccolto i dati personali dei miei clienti e successivamente ho dichiarato il trattamento e le finalità di quest'ultimo alle opportune autorità di regolamentazione prima che il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) diventasse efficace. All'epoca avevamo già ricevuto il consenso. Posso ancora utilizzare questi dati?

Ai sensi della nuova normativa diventata efficace a maggio 2018, tali dati possono essere utilizzati o trattati conformemente alla dichiarazione resa a suo tempo. Tuttavia, la nuova normativa prevede che le imprese tengano un registro con tutte le operazioni di trattamento dei dati. Devi pertanto riportare le caratteristiche dell'operazione di trattamento dei dati approvata in tale registro.

▶ Vorrei costruirmi un database clienti con informazioni pubbliche (come ad esempio i profili pubblicati sui social network). Questo mi consentirebbe di svolgere analisi più approfondite e avere maggiore visibilità sulle loro vite private. Ho il diritto di farlo?

Benché questi dati siano stati resi pubblici, è possibile utilizzarli solo in determinate condizioni. Bisogna tenere conto del fatto che queste informazioni provengono dai social network e non sono necessariamente affidabili: in ogni caso, dal punto di vista dei clienti, queste informazioni sono sensibili. Ti consigliamo di fare riferimento alle migliori prassi e alle linee guida interpretative riportate nella Politica in materia di dati personali del Gruppo. Chiedi consiglio ai nostri esperti delle divisioni Affari legali, Compliance e/o Sicurezza IT. Infine, se possibile, realizza uno studio preventivo dell'idea.

Pagina 15 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

# 3.3 SCELTA EQUA DEI FORNITORI

#### DEFINIZIONE

Scegliere i fornitori con equità significa accertarsi che tutti i prestatori di servizi ricevano lo stesso trattamento.

#### **NEL DETTAGLIO**

La scelta equa di un fornitore deve essere frutto della concorrenza equa tra società offerenti nell'ambito di una procedura di gara. La scelta deve basarsi su elementi oggettivi, tra cui in particolare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Perché la scelta sia equa, tutte le società devono ricevere lo stesso trattamento dagli acquirenti, dai responsabili decisionali e/o dagli altri dipendenti del gruppo Indosuez Wealth Management coinvolti nel processo di selezione e la scelta deve basarsi su elementi oggettivi.

Questo implica che gli acquirenti, i responsabili decisionali e/o altri dipendenti del gruppo Indosuez Wealth Management adottino un atteggiamento responsabile ed equo nei confronti delle società offerenti per l'intera durata della procedura di gara. Di conseguenza, occorre evitare di tenere in considerazione interessi meramente personali nella scelta dell'impresa aggiudicataria.

#### COSA FARE

- Segnalare potenziali rischi di conflitto d'interessi (ad esempio la presenza di un familiare alle dipendenze di una delle società che partecipano alla gara, ecc.);
- Assicurarsi che tutte le società partecipanti ricevano una risposta entro un lasso di tempo sufficiente e identico. Per fare ciò, distribuire il bando di gara dopo aver individuato tutte le società offerenti e non aggiungere ulteriori società all'elenco una volta lanciata la procedura di gara;
- Assicurarsi che tutte le società offerenti convocate ricevano dati, informazioni iniziali e successive e materiali documentari identici (documenti di gara, specifiche, documenti tecnici, documenti funzionali, ecc.);
- In caso di colloqui verbali, assicurarsi che tutte le società offerenti siano invitate a uno o più di essi, la cui durata deve essere identica per ciascuna società sentita.

#### COSA NON FARE

- Nel corso della procedura di gara, fornire informazioni solo ad alcune società interpellate;
- Fornire ad alcune società offerenti indicazioni sul contenuto delle offerte o sul tenore della risposta di altre società partecipanti alla gara;
- Accettare inviti, regali o vantaggi in natura da una o più società
  offerenti nel corso della procedura di gara o delle trattative
  contrattuali. Una volta completata la fase di negoziazione, si
  applica il regime "regali e inviti" (si veda la scheda specifica
  relativa a "Regali e inviti");
- Modificare i criteri di selezione e/o la ponderazione dopo la data di ricezione delle risposte alla gara.



- ▶ Ho sentito che durante la fase di negoziazione non è possibile accettare alcun regalo. È esatto?
  - Sì, tutti i regali (anche di natura pubblicitaria) e gli inviti devono essere automaticamente respinti. In termini assoluti, questo significa che non devi accettare alcun vantaggio in natura, poiché potrebbe distorcere il tuo giudizio e influenzare la scelta del fornitore.
- ▶ Ho contattato e incontrato una società che soddisfa appieno le mie esigenze. Mi ha addirittura ventilato alcune proposte aggiuntive. Ho deciso di inoltrare i contatti della società a un buyer, in modo che possa essere inclusa nell'elenco di società da consultare nell'ambito di una procedura di gara. Questo approccio è corretto?

In primo luogo, devi riepilogare le tue esigenze e redigere una bozza di specifiche. Questa operazione non può essere svolta da un potenziale fornitore, perché potrebbe essere incline a proporre una soluzione, strumenti o servizi propri che non corrispondono necessariamente alle tue esigenze. Devi redigere, con l'aiuto di un buyer, l'elenco di società da convocare e farti assistere da un buyer del gruppo lungo l'intero processo di consultazione (e nelle successive fasi post-consultazione) per trovare il fornitore che si addice meglio alle tue esigenze.

# 3.4 RELAZIONI RESPONSABILI CON I FORNITORI

#### DEFINIZIONE

È necessario operare con la dovuta diligenza per accertarsi che tutti gli operatori della supply chain agiscano nel rispetto di un certo numero di impegni e principi, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, le normative sul lavoro, la lotta contro ogni forma di discriminazione, la promozione della diversità, nonché la tutela dell'ambiente e dell'etica d'impresa. Se un operatore della supply chain non rispetta questi impegni e principi, la performance, la reputazione e l'immagine del Gruppo potrebbero subire gravi danni.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Tra gli impegni e i principi del gruppo Indosuez Wealth Management figurano:

- Equità finanziaria: remunerare i fornitori in base alle leggi e ai regolamenti applicabili;
- Parità di trattamento;
- Trasparenza dei processi;
- Promozione di relazioni sostenibili;
- Lotta alla corruzione, aderendo a norme di cui i fornitori sono a conoscenza;
- Svolgere un'analisi completa di tutti i costi da sostenere nel corso della vita dei beni o servizi;
- Inserire la performance sociale e ambientale (CSR) tra i criteri di selezione del fornitore;
- Sostenere i territori scegliendo fornitori locali, ove opportuno.

L'eterogeneità di questi impegni e principi coinvolge non solo i buyer del gruppo Indosuez Wealth Management, ma anche tutti i dipendenti che intrattengono rapporti con i fornitori.

#### COSA FARE

- Comportarsi con onestà nei confronti dei fornitori, in modo da creare un legame di fiducia sia nei rapporti sporadici che in quelli di lungo corso;
- Coinvolgere un buyer posizionato sufficientemente a monte per garantire l'intero processo di acquisto e gestire i rischi, in particolare a livello legale, finanziario e operativo;
- Lasciare che sia il buyer ad informare le società (offerenti) dell'esito negativo della procedura di gara e a fornire criteri oggettivi alla base della decisione;
- Confrontare le offerte presentate dai fornitori interpellati sulla base di tutti i criteri di offerta, tenendo conto del costo complessivo;
- Rispettare tempistiche adeguate in caso di cambio di fornitore, per dare a quest'ultimo un preavviso accettabile e fattibile.

#### COSA NON FARE

- Nel corso di scambi formali o informali con un fornitore, divulgare e in particolare fornire informazioni sulla strategia del gruppo Indosuez Wealth Management e altri dati sensibili non di pubblico dominio;
- Convalidare la ricezione dei servizi, senza preoccuparsi dell'ulteriore elaborazione e pagamento delle fatture del fornitore e in particolare del rispetto delle scadenze imposte dalla legge e dai regolamenti;
- Non analizzare o tenere conto di tutti i criteri che potrebbero determinare la dipendenza economica del fornitore, in fase di selezione e nel corso del rapporto con esso;
- Risolvere un contratto senza dare al fornitore un preavviso sufficiente a consentirgli di riorganizzare la sua attività.



- ▶ Vorrei lanciare una procedura di gara e ho cinque giorni per scegliere un fornitore: è possibile?
  - I fornitori hanno bisogno di un minimo di tempo per rispondere alle gare. Questo vale soprattutto per i nostri fornitori, nonché serve per garantire che le risposte presentate siano pertinenti e complete.
- Vorrei lavorare con un fornitore di cui sono pienamente soddisfatto. Ci lavoro da ormai 10 anni e quasi tutto il suo fatturato è generato con il gruppo. C'è qualche rischio?

L'ufficio acquisti (il responsabile acquisti o un'altra figura) otterrà informazioni sul fornitore e la sua dipendenza economica e proporrà soluzioni alternative. In caso di brusca interruzione del servizio, il rischio potrebbe essere di natura finanziaria, operativa e/o legale, tra cui il rispetto del periodo di preavviso necessario per recedere dal contratto.

Pagina 17 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

#### DEFINIZIONE

La legge sulla concorrenza è composta da una serie di norme che si applicano tanto alle imprese private, quanto alle imprese pubbliche operanti su diversi mercati. Scopo della normativa è mantenere il principio di concorrenza libera e leale per garantire la tutela dei consumatori.

#### **NEL DETTAGLIO**

Molti comportamenti, come i cartelli e l'abuso di posizione dominante, possono mettere a repentaglio la libera concorrenza.

Un cartello è un accordo, un comportamento concordato o un una collaborazione pianificata e intenzionale tra società allo scopo o con l'effetto, anche potenziale, di limitare la concorrenza. Gli accordi tra imprese, siano essere concorrenti o meno, possono essere stretti in forma verbale o scritta, in sedi formali o informali (nel corso di pranzi di lavoro o durante eventi organizzati da associazioni di categoria, ecc.).

Oltre alle forme più gravi di cartello (come la definizione comune dei prezzi di vendita o delle condizioni commerciali), si configura come accordo di cartello anche la spartizione di clienti o mercati, il coordinamento di procedure di gara o la decisione di boicottare un determinato cliente o fornitore.

L'abuso di posizione dominante riguarda le società che si trovano nella posizione di agire unilateralmente su un determinato mercato: sono esempi di abuso di posizione dominante le politiche di prezzo volte ad eliminare la concorrenza o le strategie commerciali di preclusione, le pratiche discriminatorie, ecc.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Tutte le attività del gruppo devono essere svolte nel rispetto della legge sulla concorrenza, ossia secondo il principio di base che le società operanti su un mercato devono determinare in modo autonomo la propria strategia. Sono pertanto rigorosamente vietati gli accordi tra società indipendenti e gli abusi di posizione dominante.

Per informazioni sensibili si intendono dati non di pubblico dominio utili in termini strategici (informazioni su prezzi e tendenze, elenchi di clienti, capacità di mercato e metodi di distribuzione, strategia e costi, ecc.). Tuttavia, è possibile scambiare alcune informazioni con i concorrenti del gruppo non appena queste vengono rese pubbliche e laddove siano riconducibili a un argomento di interesse generale per la professione o rientrino nell'ambito delle associazioni di categoria. Queste informazioni devono essere in forma aggregata e non separabili (dati statistici).

#### COSA FARE

- Evitare di affrontare argomenti sensibili quando si interagisce con parti esterne al Gruppo, indipendentemente dal contesto;
- Se emergono argomenti sensibili, interrompere la conversazione e informarne immediatamente il proprio manager e l'ufficio legale;
- In caso di dubbi sul grado di sensibilità delle informazioni, consultare il manager dell'ufficio Legale prima di intavolare discussioni con un concorrente o un'associazione di categoria;
- Nell'ambito di rapporti formali e necessari con i concorrenti, indicare chiaramente la finalità dello scambio, limitare rigorosamente la discussione alla sua finalità e tenerne traccia scritta;
- Contattare l'ufficio Legale prima di concludere accordi suscettibili di avere effetti concorrenziali significativi sul mercato interessato.

## COSA NON FARE

- Confrontarsi con un concorrente o scambiare con esso informazioni sui prezzi dei servizi interbancari o sui prezzi ai consumatori:
- Concludere accordi con i concorrenti per spartirsi clienti, territori o mercati;
- Boicottare alcuni clienti o fornitori;
- Negoziare clausole che limitano la libertà dei partner commerciali senza chiedere la consulenza dell'ufficio Legale.

ESEMPI

▶ Parteciperò a una riunione o a una discussione in qualità di rappresentante del gruppo Indosuez Wealth Management in seno a un'associazione di categoria. Quali argomenti ho il diritto di discutere e quali disposizioni devo adottare?

Puoi discutere di diversi argomenti e coordinare alcune azioni con i concorrenti, purché non siano argomenti ritenuti sensibili.

Ricorda che partecipare (anche passivamente) a una riunione il cui oggetto potrebbe essere qualificato come anticoncorrenziale potrebbe essere equiparato ad appartenenza a un cartello. Prima di partecipare a riunioni del genere, accertati che vi sia un ordine del giorno. Qualora durante l'evento non venissero rispettate le norme sulla concorrenza, lascia la riunione e chiedi che la tua uscita sia messa a verbale. Non esitare a chiedere l'aiuto dell'ufficio Legale per sapere quale atteggiamento adottare prima, dopo e durante incontri analoghi.

▶ Rappresento il gruppo Indosuez Wealth Management nell'ambito della sua partecipazione a un pool bancario: quali precauzioni devo adottare?

Il ricorso al pool bancario deve essere giustificato dalla natura dell'operazione e da motivazioni oggettive, in particolare in termini di condivisione del rischio. Il coordinamento degli operatori deve essere limitato rigorosamente all'operazione di finanziamento per cui è stato istituito il pool. Assicurati che l'attività di coordinamento non devi mai dall'operazione in questione e che questo risulti dai verbali.

Pagina 19 CRÉDIT AGRICOLE GROUP



# QUESTIONI SOCIALI, AMBIENTALI E AZIENDALI

# 3.6 PROTEZIONE DEI DATI DEI DIPENDENTI

#### DEFINIZIONE

Ognuno ha diritto al rispetto della vita privata. I dati personali possono essere raccolti, trattati e conservati solo per finalità specifiche e legittime. Queste informazioni devono essere portate a conoscenza di tutti i dipendenti.

#### **NEL DETTAGLIO**

Ognuno ha diritto al rispetto della vita privata. I dati personali possono essere raccolti, trattati e conservati solo per finalità specifiche e legittime. Queste informazioni devono essere portate a conoscenza di tutti i dipendenti.

L'utilizzo dei dati è rigorosamente inquadrato:

- Possono essere trattati solo i dati pertinenti e necessari alle finalità perseguite, che devono essere chiaramente espresse in precedenza;
- I dati personali non devono essere conservati a tempo indeterminato:
- Devono essere adottate misure necessarie a garantire la riservatezza di dati ed evitare comunicazioni a terzi non autorizzati;
- Gli interessati devono essere informati circa l'eventuale trattamento dei loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di accedere ai dati che li riguardano e modificarli, nonché possono opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

La distruzione, la perdita, l'alterazione, la divulgazione e l'accesso non autorizzato ai dati personali può violare i diritti degli interessati, nonché le libertà individuali e collettive dei dipendenti. È pertanto imperativo rispettare le norme e le procedure interne.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

In un contesto in cui alle persone viene sempre più spesso richiesto di comunicare i loro dati personali in forma dematerializzata, il gruppo Indosuez Wealth Management ha predisposto un testo di governance basato su cinque principi: integrità e affidabilità, etica, trasparenza e formazione, sicurezza e controllo del cliente sull'uso che viene fatto dei suoi dati.

In qualità di datore di lavoro, il gruppo Indosuez Wealth Management segue lo stesso processo e garantisce ai propri dipendenti la protezione dei loro dati personali e il rispetto della loro vita privata.



#### COSA FARE

- Accertarsi dell'adeguatezza e della pertinenza dei dati raccolti;
- Quando necessario, assicurare che la modalità di trattamento dei dati personali sia inserita nel registro di trattamento dei dati personali, in conformità alle procedure interne;
- Informare i dipendenti sulle modalità di trattamento dei loro dati personali;
- Garantire ai dipendenti il diritto alla riservatezza, in particolare non trasmettendo i loro dati a soggetti non autorizzati e assicurando che i dati personali siano conservati in modo sicuro;
- Richiedere che tutti i dati inaccurati o incompleti siano completati o eliminati;
- In caso di subappalto, assicurarsi che i prestatori di servizi rispettino questi stessi principi.

#### COSA NON FARE

- Raccogliere dati personali senza una finalità specifica e necessaria:
- Comunicare i dati personali a terzi non autorizzati, interni o esterni, senza l'espresso consenso degli interessati;
- Conservare dati personali senza autorizzazione.



▶ Nell'espletamento delle mie mansioni, ho accesso ai dati personali di tutti i dipendenti della mia area di gestione. Oggi non ho avuto abbastanza tempo per finire un documento e ho copiato le informazioni sulla mia chiavetta USB per portarmi avanti con lavoro nel mio percorso di rientro a casa. Purtroppo sul treno mi hanno rubato il computer portatile con la chiavetta USB inserita. Devo comunicarlo a qualcuno?

È imperativo segnalare il furto al proprio manager, nonché al responsabile della protezione dei dati (RPD). Sul tuo computer non ci sono solo informazioni aziendali, ma vi hai anche copiato dati personali. La perdita della chiavetta USB potrebbe avere gravi conseguenze e provocare seri danni, sia alla Società che ai dipendenti.

Non copiare mai dati personali sul tuo computer personale o su dispositivi esterni, in particolare se i dati non sono criptati. Per garantire la sicurezza dei dati personali, è fondamentale rispettare le norme e le procedure interne.

Pagina 21 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

# 3.7 SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

#### DEFINIZIONE

Le società devono adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la tutela della salute fisica e mentale dei loro dipendenti. Queste misure prevedono nello specifico di attuare una strategia per evitare i rischi sul lavoro, nonché condurre campagne di sensibilizzazione ed erogare corsi di formazione.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Tutti coloro che lavorano per o con il gruppo Indosuez Wealth Management devono essere in grado di esprimere al massimo il loro potenziale in un ambiente sicuro. Il gruppo Indosuez Wealth Management si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e tutelare la salute fisica e mentale dei propri dipendenti.

Tuttavia, la sicurezza sul posto di lavoro dipende da ciascuno di noi. Tutti i dipendenti della Società devono prendersi cura, secondo la loro formazione e al meglio delle loro capacità, della salute e della sicurezza proprie e delle altre persone coinvolte dai loro atti od omissioni.

#### COSA FARE

- Conoscere e rispettare le norme di salute e sicurezza del gruppo Indosuez Wealth Management;
- Assicurarsi che le proprie azioni e la propria condotta non presentino rischi per sé o per gli altri;
- Contribuire alla sicurezza sul posto di lavoro. Questo significa partecipare alle esercitazioni di sicurezza e ai programmi di formazione organizzati dalla Società e segnalare situazioni suscettibili di costituire un rischio per la sicurezza sul posto di lavoro alla divisione Risorse Umane.

#### COSA NON FARE

- Ignorare le norme del gruppo Indosuez Wealth Management sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- Ignorare qualsiasi situazione che potrebbe compromettere la sicurezza del proprio ambiente di lavoro.



▶ Ho notato un cambio di comportamento in un mio collega: sembra molto stressato, si isola, ha pranzato da solo qualche volta e si rifiuta di parlare di qualsiasi cosa. Mi preoccupa, ma non so cosa posso fare.

La situazione ti preoccupa. È importante che tu ne parli con il tuo manager o con la divisione Risorse Umane, in modo che possano intervenire rapidamente, nell'interesse e per il bene del collega in questione.

Nel corso dell'ultima esercitazione antincendio mi sono reso conto che due responsabili dell'evacuazione della mia unità erano entrambi assenti: un collega non sapeva cosa fare. Devo comunicarlo a qualcuno?

Nel corso dell'esercitazione ti sei accorto di una falla nella procedura di esercitazione che avrebbe potuto compromettere la sicurezza di un collega. Devi informarne per iscritto il funzionario per la sicurezza, in modo che possa correggere la situazione e adottare le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza di tutte le persone sul posto.

# 3.8 NESSUNA DISCRIMINAZIONE

#### DEFINIZIONE

La discriminazione è una forma di trattamento iniquo basata su criteri vietati e rientra nell'ambito coperto dalla legge. Più precisamente, discriminare significa distinguere qualcuno sulla base di una serie di criteri o tratti distintivi.

#### **NEL DETTAGLIO**

I criteri di discriminazione sono i seguenti:

- Origine;
- Genere;
- Situazione familiare;
- Gravidanza;
- Aspetto fisico;
- Particolare vulnerabilità di una persona derivante dalla sua situazione socio-economica, chiara o nota a chi opera la discriminazione;
- Cognome;
- Indirizzo;
- Informazioni bancarie;
- Stato di salute;
- Perdita di autonomia;
- Disabilità;
- Caratteristiche genetiche;
- Costumi;
- Orientamento sessuale;
- Identità di genere;
- Età;

- Opinione politica;
- Appartenenza sindacale o attività cooperative;
- Capacità di esprimersi in una lingua diversa dal francese;
- Appartenenza effettiva o presunta a un gruppo etnico, una nazione o una pretesa razza;
- Convinzioni religiose.

#### La discriminazione può essere diretta:

"Quando una persona è, è stata o verrebbe trattata in modo meno favorevole di un'altra in una situazione comparabile".

0

#### La discriminazione può essere indiretta:

"Quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutrale può, per uno dei motivi menzionati sopra, essere particolarmente svantaggiosa per alcune persone rispetto ad altre, a meno che la disposizione, il criterio o la prassi sia giustificato/a oggettivamente da una finalità legittima e i mezzi per conseguire il fine siano necessari e appropriati".

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSLIEZ WEALTH MANAGEMEN

Il gruppo Indosuez Wealth Management si impegna a sensibilizzare i dirigenti, i manager e i dipendenti in materia di discriminazione. Operare a favore della parità di genere e della diversità significa far sì che i dipendenti si sentano trattati in modo equo dal momento in cui entrano a far parte della Società e per tutta la loro carriera all'interno della stessa. Un contesto lavorativo in cui ciascuno si sente rispettato, indipendentemente dalle sue peculiarità, migliora le prestazioni e motiva.

#### COSA FARE

- Respingere qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di dipendenti, clienti, fornitori, prestatori di servizi e altre persone che intrattengono rapporti con il gruppo Indosuez Wealth Management;
- Non accettare pratiche o comportamenti che sono o potrebbero essere discriminatori nei confronti di dipendenti, fornitori, clienti, ecc. Aiutare, parlarne e se necessario consultare il proprio manager e la divisione Risorse Umane;
- Per i manager: fare attenzione a basare le proprie decisioni su criteri oggettivi e non nutrire pregiudizi.

#### COSA NON FARE

- Trattare le persone in modo diverso in base a criteri vietati dalla legge, penalizzandole rispetto ad altri;
- Contribuire a creare un ambiente ostile fonte di discriminazione.



Un dipendente mi comunica di volersi prendere un giorno di ferie per celebrare una ricorrenza religiosa, che però non cade in un giorno festivo. Dovrei acconsentire alla richiesta?

Non vi è motivo per prendere un giorno di ferie per una ricorrenza religiosa che non coincide con una festività nazionale. I giorni di ferie devono essere decisi insieme al manager, tenendo conto del corretto funzionamento del servizio di appartenenza. Se necessario, occorre essere in grado di giustificare il rifiuto di una richiesta di ferie in modo oggettivo.

Pagina 23 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

# 3.9 DIVERSITÀ E PARITÀ DI GENERE

#### DEFINIZIONE

Le Società devono conformarsi agli obblighi in materia di parità di genere e assunzione di soggetti disabili.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Oltre agli obblighi di legge, il gruppo Indosuez Wealth Management ritiene che la diversità sia un motore di performance e aumenti l'attrattiva del gruppo come datore di lavoro. Promuovere la diversità di genere significa creare una cultura aperta e responsabile, che alimenta la coesione interna e il progresso. I team con profili e talenti diversi rispecchiano la Società e consentono di inventare nuovi

modelli, soddisfare meglio le aspettative dei clienti e pertanto sono a vantaggio di tutti.

Questo impegno si traduce in azioni concrete, come la promozione di donne in ruoli di responsabilità manageriale e all'interno dei comitati di gestione o l'integrazione di soggetti disabili.

#### COSA FARE

- Prestare attenzione a dare giudizi obiettivi, incentrati sulle competenze, in tutte le decisioni manageriali;
- Ottenere pareri diversi per essere più oggettivi;
- Assicurarsi che i team siano composti in parti bilanciate da donne e uomini.

#### COSA NON FARE

- Prendere decisioni sulla base di criteri non oggettivi;
- Attuare processi che potrebbero portare a trattamenti di genere iniqui o addirittura discriminatori, nonostante la finalità di questi processi fosse inizialmente destinata a risolvere iniquità.



► Il mio team è composto prevalentemente da uomini. Un dipendente andrà in pensione tra qualche settimana e sto pensando di sostituirlo con qualcuno del team. Dovrei pensare di promuovere una donna?

Devi basare il tuo giudizio soprattutto sulle competenze di tutti coloro che fanno parte del tuo team e scegliere la persona più idonea a ricoprire il ruolo.

▶ Ho ricevuto diverse candidature per una posizione vacante nel mio team. Dopo aver fatto diversi colloqui, la persona che ha le competenze maggiormente in linea con i requisiti della posizione è disabile. Come reagirà il mio team?

È fondamentale ricordare che le competenze di una persona sono l'unico fattore da tenere in considerazione in fase di selezione. In quanto manager, se hai timori circa la buona integrazione di questa nuova risorsa nel team, non farti scrupoli a chiedere aiuto alle Risorse Umane. Se necessario, possono essere messe in campo delle azioni con il supporto del Responsabile Integrazione e Disabilità della tua entità, per assicurare che il dipendente si integri nel team nel miglior modo possibile.

# 3.10 LOTTA CONTRO LE MOLESTIE

#### DEFINIZIONE

La legge punisce le molestie occasionate ad altri con commenti o comportamenti ripetuti, aventi come scopo o effetto quello di deteriorare le condizioni di lavoro e suscettibili di violarne i diritti e lederne la dignità, pregiudicarne la salute fisica o mentale o comprometterne il futuro professionale.

#### **NEL DETTAGLIO**

Le molesti psicologiche possono assumere diverse forme:

- Commenti denigratori;
- Umiliazioni o comportamenti prevaricatori;
- Insulti.

Le molestie sessuali consistono nel rivolgere ripetutamente commenti sessuali o imporre comportamenti di natura sessuale

a una persona minandone la dignità in ragione della loro natura denigratoria o umiliante o creare un contesto intimidatorio, ostile od offensivo.

Il concetto di molestie sessuali comprende anche l'utilizzo, ricorrente o meno, di qualsiasi forma di grave coercizione al fine di ottenere atti di natura sessuale, a favore del molestatore o di terzi.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMEN'

Il gruppo Indosuez Wealth Management si impegna a prevenire, individuare e risolvere atti del genere, che costituiscono reati severamente puniti.

Nessun dipendente, apprendista o stagista può essere sanzionato, licenziato o discriminato per aver subito o non aver accettato molestie sessuali o psicologiche o per esserne stato testimone o averle rivelate.

#### COSA FARE

- Conoscere le politiche e le procedure interne di azione e prevenzione della Società;
- Prestare attenzione a tutti coloro che ci circondano, contattare la divisione Risorse Umane se si viene a conoscenza di un caso di molestie.

## COSA NON FARE

 Ignorare una situazione di molestie di cui si è venuti a conoscenza per esserne stati vittima o testimone, indipendentemente dalle motivazioni o dalle possibili conseguenze.



▶ Un mio collega viene ripetutamente criticato, in modo umiliante, per il suo lavoro e rimproverato di fronte al resto del team. Il suo operato viene automaticamente messo in discussione e viene richiamato senza alcuna previa verifica circa lo svolgimento effettivo delle sue mansioni. Il mio collega sta prendendo sempre più permessi per malattia.

Ricorda a tutti che i rapporti sul posto di lavoro devono essere equi e rispettosi. Se necessario, parlane rapidamente con il tuo manager o con le Risorse Umane in modo che possano intervenire tempestivamente per porre fine alla situazione di molestie.

▶ Un collega è particolarmente intimidatorio e umiliante. Mi rivolge frequentemente allusioni sessuali e gesti inappropriati. Nonostante gli abbia chiesto con insistenza di porre fine a questo comportamento, continua a tormentarmi per uscire con me.

Segnala rapidamente questo comportamento inaccettabile al tuo manager o al tuo interlocutore alle Risorse Umane in modo che ne siano avvisati. Puoi anche chiedere il supporto di un rappresentante dei dipendenti, che potrà affiancarti e sostenerti in modo che la situazione cessi il prima possibile.

Pagina 25 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

# 3.11 ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE

#### DEFINIZIONE

Per attività extralavorativa si intende un'attività esercitata al di fuori dell'orario di lavoro. Il concetto di pluriattività può essere definito come l'esercizio simultaneo da parte di una stessa persona di due o più attività di natura professionale, sindacale o politica.

#### **NEL DETTAGLIO**

Essere un lavoratore dipendente non impedisce di avere contemporaneamente un'attività autonoma o indipendente. Il cumulo di attività è possibile poiché solo il lavoro subordinato è soggetto a normative in materia di orari di lavoro. Ne consegue, ad esempio, che i dipendenti possono esercitare un'attività sotto forma di impresa (associazione senza fini di lucro).

Tuttavia, benché il principio cardine sia la libertà di lavoro, i dipendenti devono rispettare un codice etico professionale nei confronti dei loro datori di lavoro. Per l'intera durata del loro contratto di lavoro, infatti, i dipendenti hanno un obbligo di lealtà nei confronti del datore di lavoro. In generale questo obbligo implica di prestare attenzione a non ledere la reputazione o impedire il corretto funzionamento della Società, in particolare con atti denigratori o intraprendendo pratiche concorrenziali contrarie all'interesse della società.

#### COSA FARE

- Informare preventivamente il proprio manager se si sta pensando di esercitare un'attività remunerata al di fuori dell'orario di lavoro (ad esclusione della produzione di opere scientifiche, letterarie o artistiche);
- Essere trasparenti con il proprio manager e dichiarare la propria situazione al Responsabile della Compliance;
- Rispettare l'obbligo di riservatezza, il segreto professionale e i segreti commerciali;
- Conoscere i termini del proprio contratto di lavoro per ottemperare alle disposizioni che si è tenuti a rispettare.
   Se necessario, chiedere alla divisione Risorse Umane di esplicitarle.

#### COSA NON FARE

- Esercitare un'attività concorrente a quella della Società nel corso della durata del contratto di lavoro subordinato (anche avvalendosi di periodi di ferie/congedo per svolgere un'attività remunerata o formativa con altre imprese, anche non concorrenti del gruppo Indosuez Wealth Management);
- Svolgere un'attività extralavorativa in aggiunta al lavoro subordinato suscettibile di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito del lavoro dipendente o di generare conflitti di interessi;
- Esercitare l'attività extralavorativa durante gli orari di lavoro definiti da contratto;
- Utilizzare le attrezzature e le risorse di cui si dispone nell'ambito del lavoro subordinato per le attività extralavorative.



▶ Faccio il volontario in un'associazione locale i cui valori sembrano molto vicini a quelli del gruppo Indosuez Wealth Management. Posso utilizzare la fotocopiatrice dell'ufficio per stampare materiale pubblicitario dell'associazione?

No, non puoi utilizzare le attrezzature della Società, né alcuna altra risorsa aziendale per le finalità di un'attività extralavorativa.

# 3.12 STRATEGIA AMBIENTALE

#### DEFINIZIONE

Per responsabilità sociale d'impresa (CSR) si intende la responsabilità che le imprese hanno rispetto agli effetti che esercitano sulla società civile e, più specificamente, le modalità con cui le imprese integrano le problematiche ambientali e sociali nelle loro attività commerciali e nella loro interazione con gli stakeholder.

#### **NEL DETTAGLIO**

Le imprese devono contribuire allo sviluppo sostenibile, nonché alla salute e al benessere della società civile. Per questo, devono impegnarsi a:

- Tenere conto delle aspettative degli stakeholder;
- Adempiere appieno agli obblighi di legge, se non addirittura spingersi oltre;
- Investire di più nel capitale umano e nell'ambiente, integrando questa responsabilità nell'intera organizzazione e attuandola in tutti i rapporti, interni ed esterni.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management testimonia il suo approccio ambientale in ogni azione che compie e in tutte le funzioni che ricopre, perseguendo diversi obiettivi:

#### Ridurre la propria impronta di carbonio diretta:

- Dando slancio alle tematiche ambientali;
- Migliorando costantemente l'efficienza ambientale;
- Preservando le risorse:
- Riducendo il consumo energetico e l'impronta di carbonio diretta;
- Riducendo il volume di rifiuti prodotti dai propri stabilimenti;
- Ottimizzando il riciclaggio dei rifiuti;
- Integrando i requisiti ambientali nei criteri di selezione dei fornitori.

#### Sostenere i clienti per aiutarli a vincere le sfide ambientali:

- Offrendo loro prodotti e servizi con una dimensione ambientale;
- Tenendo in considerazione e gestendo i rischi correlati all'impatto ambientale delle proprie attività. Questo implica tenere conto del rischio ambientale nel momento in cui si prendono decisioni finanziarie, fare investimenti responsabili e promuovere prassi responsabili, in particolare in ambito immobiliare, industriale e agricolo.

#### COSA FARE

- Considerare la protezione attiva dell'ambiente come un elemento essenziale dell'identità del gruppo Indosuez Wealth Management e presentarla come tale nelle proprie attività quotidiane interne ed esterne;
- Essere consapevoli dell'impatto quotidiano del proprio comportamento sull'ambiente;
- Assumersi responsabilità personali e tenere conto degli impatti ambientali diretti e indiretti generati dalla propria attività professionale;
- Impegnarsi a contribuire agli obiettivi e alle azioni ambientali del Gruppo, in particolare nelle discussioni con i clienti e gli stakeholder e quando si parla al di fuori della Società.

## COSA NON FARE

- Ignorare gli obiettivi e gli impegni ambientali assunti dal Gruppo;
- Credere che l'ambiente non riguardi il gruppo Indosuez Wealth Management.

Pagina 27 CRÉDIT AGRICOLE GROUP



▶ Un collega pensa che, siccome ottemperiamo già alla legislazione in materia di ambiente, sia inutile attuare ulteriori misure ambientali.

Puoi rispondere che l'impegno del gruppo verso l'ambiente va oltre il mero rispetto della legge e delle normative: le nostre politiche in materia di ambiente e responsabilità sociale d'impresa sono motori di performance e migliorano l'identità aziendale. Oltre agli impatti positivi generati per gli stakeholder, ridurre i consumi di materie prima abbassa significativamente i nostri costi. Tenere conto dei rischi ambientali in anticipo contribuisce a ridurre i nostri rischi. Inoltre, finanziare la transizione energetica è fonte di sviluppo per attività future.

Non capisco come mai noi, in quanto banca, dovremmo preoccuparci dell'ambiente. Non siamo un'industria con stabilimenti produttivi.

La nostra posizione di operatore importante del settore bancario ci impone di dare il buon esempio. Le nostre decisioni possono guidare e spingere i progetti industriali ad adottare tecniche meno inquinanti o addirittura virtuose. La nostra operatività (in particolare la costruzione e la gestione dei nostri fabbricati, gli spostamenti dei dipendenti, gli impatti del nostro sistema IT e l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti) può essere ulteriormente migliorata per ridurre la nostra impronta ambientale. La nostra politica ambientale fa parte integrante di tutto ciò che facciamo. Promuove l'innovazione al servizio dei nostri clienti.



# 3.13 CONTRIBUTO AI TERRITORI

#### DEFINIZIONE

Essendo più che mai impegnato a promuovere i valori societari di cooperazione e solidarietà, il gruppo Indosuez Wealth Management contribuisce ogni giorno allo sviluppo dei territori offrendo un forte supporto alle loro iniziative economiche e sociali.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

L'obiettivo del gruppo Indosuez Wealth Management è avere un impatto positivo sui territori. Sostenendo l'imprenditorialità locale, nonché la partecipazione alla vita e allo sviluppo sociale dei territori e migliorando le condizioni formative, il gruppo consente e incoraggia il supporto dei lavoratori in un'ampia gamma di iniziative economiche, sociali e culturali.

Il suo impegno si traduce anche in iniziative di solidarietà all'estero. Il gruppo contribuisce a iniziative di sviluppo, sia in Francia che a livello internazionale, su argomenti come la lotta contro la povertà e l'esclusione.

#### COSA FARE

- Comprendere che il sostegno ai territori fa parte integrante della cultura del Gruppo. Prossimità, responsabilità e solidarietà sono valori che dovrebbero incoraggiarci a contribuire ad azioni volte a migliorare le condizioni di sviluppo dei territori;
- Tenere automaticamente conto delle caratteristiche locali nelle proprie attività professionali;
- Rafforzare i legami sociali nel luogo in cui si svolgono le proprie attività professionali per il bene dei clienti e del gruppo Indosuez Wealth Management.

#### COSA NON FARE

 Coinvolgere il gruppo Indosuez Wealth Management in azioni che non rispettano gli impegni territoriali del Gruppo.



▶ Non capisco bene perché il nostro Gruppo debba preoccuparsi di contribuire allo sviluppo dei territori. Avrei detto che questo fosse il ruolo delle banche regionali.

Due esempi mostrano come il Gruppo contribuisca allo sviluppo economico dei territori anche al suo livello:

- Eventi di solidarietà: i dipendenti sono invitati a donare parte del loro tempo partecipando a eventi di solidarietà;
- Missioni volontarie di beneficienza: i dipendenti mettono il loro tempo e le loro competenze al servizio di un'associazione, sulla base di incarichi specifici.

Pagina 29 CRÉDIT AGRICOLE GROUP



## MESSAGGIO DEL L'AMMINISTRATOR E DELEGATO DI CREDIT AGRICOLE

I valori storici del nostro Gruppo, "prossimità, responsabilità e solidarietà", mettono gli uomini e le donne alla base del nostro agire e al centro delle nostre finalità. I nostri valori e i nostri principi richiedono un comportamento irreprensibile da parte di ognuno di noi. Siamo convinti che questi valori e principi siano fonte di solidità e di crescita.

È stato con questo spirito che abbiamo redatto il Codice di condotta anticorruzione, per riunire le linee guida di buona condotta in termini di lotta alla corruzione e al traffico di influenze e sottolineare la politica di tolleranza zero adottata nei confronti di eventuali violazioni del presente Codice. Il Gruppo ha inoltre ottenuto la certificazione ISO 37001 per il meccanismo di gestione anticorruzione messo in atto.

Il Codice riepiloga la situazioni che potremmo incontrare e fornisce le informazioni di cui abbiamo bisogno per prendere decisioni in linea con i valori e i principi del Gruppo, nonché conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti, in particolare la legge "Sapin II". Questo Codice deve essere letto insieme al Codice etico del Gruppo.

Riguarda tutti noi, a prescindere dal ruolo che ricopriamo nell'organizzazione, dalle nostre mansioni e dal Paese in cui lavoriamo, e funge da riferimento per i nostri partner (fornitori, clienti, ecc.).

Ciascuno di noi ha un ruolo da svolgere nello sviluppo del Gruppo ed è tenuto a rispettare il Codice di condotta anticorruzione. Contiamo su di voi.

#### Philippe Brassac

# SPECIFICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA

Le norme generali relative all'utilizzo del Codice di condotta si applicano anche alla sezione anticorruzione e, in particolare, al "diritto di segnalare". Tutti i dipendenti devono condurre le loro attività nel rispetto delle normative francesi, che si applicano in tutti i Paesi in cui siamo presenti.

# A CHI SI APPLICANO LE NORME ANTICORRUZIONE?

Il Codice di condotta anticorruzione si applica a chiunque faccia parte del gruppo, dagli amministratori ai dirigenti, dai funzionari ai dipendenti (lavoratori a tempo determinato o indeterminato, stagisti, studenti in alternanza scuola-lavoro e apprendisti), indipendentemente dalle posizioni e dalle funzioni ricoperte nel gruppo, nonché si applica ai collaboratori occasionali esterni del gruppo (di seguito i "dipendenti"). Il Codice si applica al Gruppo e alle sue controllate in tutto il mondo.

#### QUALI OBBLIGHI HANNO I DIPENDENTI?

Il Codice di condotta anticorruzione è integrato nel Regolamento interno e ha natura obbligatoria. Tutti devono conoscerlo e agire nel rispetto dei principi e delle norme previste in esso nello svolgimento dei propri doveri.

Siamo tutti responsabili delle nostre azioni e di conseguenza abbiamo un dovere di vigilanza costante.

Chiunque noti o sospetti atti o comportamenti contrari all'etica secondo i valori del Gruppo o le normative, ovvero chiunque subisca pressioni per compiere atti contrari all'etica, ai valori del Gruppo o alla legge, deve immediatamente informarne il proprio manager. Il meccanismo di segnalazione anonima del Gruppo consente a chiunque di segnalare un'anomalia al Responsabile della Compliance o, in alcuni casi, alle autorità di vigilanza.

# QUALI SONO LE CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL CODICE?

Le norme di condotta illustrate nel presente Codice anticorruzione sono collegate al Regolamento interno delle entità del Gruppo. Secondo quest'ultimo, è sanzionabile chiunque violi tali principi e gli obblighi di legge.

#### ATTENZIONE



- **Per i dipendenti:** gli atti di corruzione sono passibili di sanzioni disciplinari, come precisato nel Regolamento interno, nonché di sanzioni amministrative, civili e penali che possono arrivare fino a dieci anni di reclusione e 1.000.000 di euro di multa in caso di corruzione di pubblico ufficiale.
- Per le persone giuridiche: ogni entità del gruppo può non solo incorrere in sanzioni pecuniarie, ma anche in misure quali l'esclusione dal mercato, la revoca di autorizzazioni, l'interdizione dalla raccolta di fondi, oltre al possibile danno reputazionale.
- Per maggiori informazioni: il meccanismo completo e le procedure attuate dal Gruppo per contrastare la corruzione sono disponibili nell'area Intranet.

Pagina 31 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

# 3.14 LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE

#### DEFINIZIONE

La corruzione si configura come l'atto di una persona fisica investita di una specifica funzione pubblica o privata, che richiede, propone o accetta un dono, un'offerta o una promessa al fine di compiere, ritardare od omettere di compiere un atto che rientra, anche indirettamente, tra le sue funzioni.

#### **NEL DETTAGLIO**

Per il diritto francese, i reati di corruzione attiva (commessa da chi corrompe) e corruzione passiva (commessa da chi si fa corrompere) sono punibili con la reclusione fino a dieci anni (corruzione di pubblico ufficiale).

La corruzione attiva consiste nell'avanzare in modo deliberato, anche indirettamente, offerte, promesse, donazioni, regali o altri

vantaggi a pubblici ufficiali o soggetti privati affinché compiano o si astengano dal compiere atti delle loro funzioni.

Si ha corruzione passiva quando pubblici ufficiali o soggetti privati chiedono o autorizzano, anche indirettamente, promesse, donazioni, regali o altri vantaggi per se stessi o per altri al fine di compiere o astenersi dal compiere atti delle loro funzioni.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO

Il Gruppo applica una politica di "tolleranza zero" nei confronti della corruzione, ivi compresi i pagamenti agevolativi (si veda la sezione dedicata alla "Lotta contro i pagamenti agevolativi"). Nessun dipendente può compiere atti di corruzione, sotto alcuna forma e per nessuna ragione.

La corruzione impedisce la libera concorrenza e ostacola lo sviluppo economico; può avere conseguenze finanziarie, commerciali e penali molto serie, che potrebbero danneggiare gravemente la reputazione e l'immagine del Gruppo. I dipendenti coinvolti in atti di corruzione sono inoltre passibili di sanzioni disciplinari e finanche penali.

#### **COSA FARE**

- Se si subiscono pressioni o si viene sollecitati da terzi, informarne il proprio manager e l'Unità prevenzione frodi e anticorruzione;
- Dichiarare internamente tutti i regali e i vantaggi di valore superiore a 150 € offerti o ricevuti, anche direttamente al proprio domicilio;
- Rispettare le procedure di approvazione esistenti per le spese sostenute dal personale;
- Essere sempre vigilanti e controllare tutti i rapporti con intermediari e fornitori;
- Rispettare le procedure di selezione del personale definite dal Gruppo;
- Assicurarsi che tutti i pagamenti siano giustificati, documentati e correttamente autorizzati.

#### COSA NON FARE

- Offrire, promettere o concordare vantaggi (finanziari o di altra natura) a terzi, al fine di indurli indebitamente a compiere o astenersi dal compiere un'azione;
- Richiedere, ricevere o accettare vantaggi (finanziari o di altra natura) a fronte dell'esercizio di una funzione, del consenso a un accordo commerciale o al compimento di un'altra azione nell'ambito delle proprie mansioni o attività;
- Favorire terzi nell'ambito di procedure di gara;
- Offrire o accettare regali e vantaggi diversi da quelli autorizzati;
- Accettare offerte da terzi per finanziare, in toto o in parte, viaggi per se stessi, anche per motivi d'affari.



- ▶ Un fornitore mi ha offerto un weekend al mare. In cambio vorrebbe che abbreviassi la data di esigibilità delle sue fatture di alcune settimane. Posso farlo?
  - È vietato sfruttare la posizione che si ricopre o le proprie mansioni per ricevere regali o vantaggi. Informa immediatamente il tuo manager, l'Unità prevenzione frodi e anticorruzione e l'ufficio Acquisti del fatto che qualcuno ha cercato di corromperti.
- ▶ Un fornitore con cui sono in ottimi rapporti mi ha invitato a una fiera all'altro capo del mondo e si è offerto di farsi carico di parte del mio viaggio. Cosa dovrei fare?
  - Declina cortesemente l'offerta. Per mantenere l'indipendenza del Gruppo e dei suoi dipendenti, non è possibile consentire a terzi di pagare, anche in parte, un viaggio. Neanche quando si tratta di un viaggio d'affari.
- ▶ Un manager della mia linea di business mi ha sollecitato affinché chiedessi a uno dei nostri fornitori esterni abituali di assumere un suo familiare. Cosa dovrei fare?
  - Declina cortesemente la richiesta e informane il tuo diretto superiore.

# 3.15 LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI INFLUENZE E INTERAZIONE CON PUBBLICI UFFICIALI

#### DEFINIZIONE

Il traffico di influenze si verifica quando un soggetto che ricopre una carica pubblica, è incaricato di pubblici uffici o è investito di un mandato elettivo, richiede o accetta illegalmente offerte, promesse, donazioni, regali o vantaggi di qualsivoglia natura per se stesso o per altri, allo scopo di sfruttare la propria influenza effettiva o presunta per ottenere riconoscimenti, posti di lavoro, contratti o altre decisioni favorevoli da parte di un ente pubblico o dell'amministrazione pubblica.

#### **NEL DETTAGLIO**

Il traffico d'influenze consiste nel monetizzare la posizione o l'influenza effettiva o presunta di una persona per influenzare la decisione che dovrà prendere un terzo.

Il traffico d'influenze coinvolge tre soggetti: il beneficiario (il soggetto che fornisce i vantaggi o effettua le donazioni), l'intermediario (il soggetto che sfrutta la sua posizione per esercitare la propria influenza) e il destinatario che ha potere decisionale (autorità o amministrazione pubblica, magistrato, perito, ecc.).

Il diritto penale opera una distinzione fra traffico d'influenze attivo, dal punto di vista del beneficiario, e traffico d'influenze passivo, dal punto di vista dell'intermediario. I due illeciti sono considerati individualmente e puniti allo stesso modo, con pene che possono arrivare fino a dieci anni di reclusione.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO

Tutti i dipendenti devono adottare un comportamento professionale conforme alle normative anticorruzione francesi, che si applicano in tutti i Paesi in cui operiamo.

Offrire regali, vantaggi o attività di pubbliche relazioni a pubblici ufficiali è rigorosamente vietato. Alcune attività che coinvolgono pubblici ufficiali richiedono particolare attenzione.

# COSA FARE

- Se si ricevono pressioni o richieste da un pubblico ufficiale, informarne il proprio manager e l'Unità prevenzione frodi e anticorruzione della divisione Compliance;
- Rispettare le procedure per le attività che coinvolgono pubblici ufficiali:
- Essere sempre vigili e monitorare costantemente tutte le operazioni che coinvolgono pubblici ufficiali;
- Assicurarsi che tutti i pagamenti e le spese che coinvolgono pubblici ufficiali siano adeguatamente autorizzate, rilevate e documentate.

#### COSA NON FARE

- Offrire, promettere o acconsentire a concedere vantaggi (finanziari o di altra natura) a pubblici ufficiali, al fine di indurli indebitamente a compiere o astenersi dal compiere un'azione;
- Favorire un familiare di un pubblico ufficiale nell'ambito di una procedura di gara o di selezione del personale;
- Consegnare contanti a pubblici ufficiali.



▶ Per aprire una controllata in un Paese estero, dobbiamo ottenere una licenza bancaria. Un funzionario pubblico del Paese in questione ha proposto di esercitare la sua influenza sulla persona incaricata del rilascio delle licenze e mi ha chiesto di pagare parte dell'importo su un conto bancario. Cosa dovrei fare?

Rifiuta la proposta e avvisa il tuo manager il prima possibile, nonché chiedi la consulenza del Responsabile della Compliance per evitare qualsiasi coinvolgimento in atti corruttivi.

Pagina 33 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

# 3.16 LOTTA CONTRO I PAGAMENTI AGEVOLATIVI

#### DEFINIZIONE

LI pagamenti agevolativi sono, generalmente, somme di denaro modeste pagate, anche indirettamente, a pubblici ufficiali affinché espletino o accelerino l'espletamento di pratiche amministrative formali. Questi pagamenti avvengono in particolare nell'ambito del rilascio di visti, autorizzazioni, permessi, licenze e nell'ambito di procedure doganali.

#### **NEL DETTAGLIO**

I pagamenti agevolativi sono considerati atti corruttivi. I pagamenti agevolativi sono vietati dalla Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni internazionali del 17 dicembre 1997 e dalla legge Sapin II del 9 dicembre 2016.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO

I pagamenti agevolativi sono severamente vietati. Solo in circostanze straordinarie, in particolare laddove sia minacciata la sicurezza o l'integrità fisica di un dipendente, possono essere consentite eccezioni. In situazioni del genere, è imperativo informare il Responsabile della Compliance il prima possibile.

Inoltre, i pagamenti agevolativi devono essere debitamente identificati e rilevati nei libri contabili e nei documenti della Società

#### COSA FARE

- Consultare il proprio manager o il Responsabile della Compliance qualora si ricevano richieste di pagamenti agevolativi da parte di un pubblico ufficiale;
- Avvisare il proprio manager o il Responsabile della Compliance qualora, in circostanze straordinarie, sia stata eseguita un'operazione che potrebbe essere considerata un pagamento agevolativo:
- Conservare tutti i documenti relativi a qualsiasi operazione che potrebbe essere considerata un pagamento agevolativo.

#### COSA NON FARE

- Offrire, promettere o concedere vantaggi (finanziari o di altra natura) a pubblici ufficiali affinché svolgano atti amministrativi correnti;
- Decidere autonomamente nel momento in cui si riceve una domanda di pagamento agevolativo.



▶ Devo recarmi per lavoro in un Paese dove è necessario un visto. All'ambasciata, un funzionario mi ha informato che i tempi di rilascio del visto sono più lunghi di quanto pensassi. Si è offerto di accelerare la mia pratica in cambio di biglietti per uno spettacolo. Cosa dovrei fare?

Declina garbatamente l'offerta per evitare di commettere qualsivoglia atto di corruzione e informane il tuo manager o il Responsabile della Compliance.

# 3.17 CONFLITTI DI INTERESSI

#### DEFINIZIONE

Si ha un conflitto di interessi quando gli interessi personali di un dipendente potrebbero essere in contrasto con quelli del Gruppo. In altre parole, il conflitto di interessi sorge quando gli interessi personali di dipendenti o dirigenti possono influenzarne la discrezionalità o la capacità decisionale nello svolgimento delle loro mansioni. I conflitti di interessi possono essere personali (legami familiari), professionali (rapporti commerciali), finanziari (finanziamenti personali) o politici (influenza sull'impresa).

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO

Il Gruppo attua una politica di prevenzione attiva dei conflitti di interessi. Questi ultimi possono integrare atti di corruzione o traffico d'influenze ed esporre la Società e i suoi dipendenti ad accuse di parzialità o disonestà. I conflitti di interessi possono ripercuotersi anche sulla reputazione del Gruppo e dei suoi dipendenti.

#### **COSA FARE**

- Rispettare i principi e le misure di prevenzione del Gruppo, in particolare riguardo a regali e vantaggi, attività di relazioni pubbliche e attività extralavorative, per assicurarsi di mantenere l'indipendenza di giudizio ed evitare situazioni di conflitto di interessi;
- Dichiarare le cariche pubbliche che si assumono al proprio manager e al Responsabile della Compliance;
- Dichiarare tutti i mandati esecutivi, gestionali e amministrativi assunti privatamente con organizzazioni con o senza fini di lucro, clienti o fornitori del Gruppo al proprio manager e al Responsabile della Compliance e chiedere la previa autorizzazione ad assumere una carica aziendale al di fuori del Gruppo;
- Informare il manager di eventuali rapporti personali o familiari che si intrattengono con terzi in rapporto alla Società;
- Informare il Responsabile della Compliance di eventuali conflitti di interessi, anche indiretti, e astenersi dal partecipare a discussioni o processi decisionali sui temi oggetto del conflitto.

#### COSA NON FARE

- Prendere decisioni se la propria discrezionalità o capacità decisionale potrebbe essere influenzata o alterata da considerazioni personali o da pressioni imposte da terzi;
- Celare informazioni su eventuali conflitti di interessi o situazioni che potrebbero darvi adito;
- Acquisire posizioni di interesse in un concorrente, cliente o fornitore.



- ▶ Il mio manager ha chiesto il mio parere per la selezione di un nuovo fornitore, poiché esita tra due imprese. Ho scoperto che il direttore di una di queste imprese è un mio amico d'infanzia. Come dovrei comportarmi?
  - Per evitare qualsiasi conflitto di interessi, informa il tuo manager per iscritto di questo rapporto ed esci dal processo di selezione.
- ▶ Mio fratello è un prestatore di servizi di un ente di formazione e le soluzioni che offre sono concorrenziali e adeguate alle nostre necessità. Dovrei evitare di avvalermene?
  - Segnala per iscritto la situazione al tuo manager che adotterà tutte le misure necessarie ad evitare possibili conflitti d'interesse. Soprattutto, non partecipare al processo di selezione del fornitore.
- Sono dipendente del Gruppo e ho un incarico di amministratore in una società di cui il Gruppo è azionista. Cosa dovrei fare?
  - Segnala la situazione al tuo manager e/o al Responsabile della Compliance e non partecipare a discussioni e processi decisionali relativi a questioni che potrebbero dare luogo a conflitti di interessi.

Pagina 35 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

#### DEFINIZIONE

Si considerano omaggi aziendali i regali offerti nell'ambito di rapporti d'affari. Alcuni potrebbero essere di grande valore (viaggi, attrezzature elettroniche, ecc.) e di conseguenza sono monitorati per evitare eventuali rischi di corruzione.

Gli inviti possono assumere qualsiasi forma di contatto sociale e possono essere sia offerti che ricevuti. In ambito commerciale, queste interazioni di pubbliche relazioni assumono la forma di pranzi, cene, pernottamenti in strutture ricettive, seminari, convention o conferenze, o inviti a eventi sportivi, culturali e sociali, nonché viaggi d'affari e di stampa.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO

I dipendenti non devono accettare, neanche indirettamente, regali o inviti che potrebbero, anche involontariamente, comprometterne l'indipendenza, l'imparzialità o l'integrità. I dipendenti devono declinare qualsiasi regalo o invito suscettibile di porli in una situazione di conflitto d'interessi. Analogamente, è vietato sollecitare regali da persone fisiche o giuridiche che intrattengono o stanno cercando di intrattenere rapporti d'affari con il Gruppo.

Il valore massimo dei regali e dei vantaggi, sia ricevuti che offerti, è di 150 €. Prima di accettare regali o vantaggi il cui valore eccede l'importo autorizzato, i dipendenti devono presentare una richiesta

al loro manager, il quale deve darne comunicazione al Responsabile della Compliance.

Il gruppo Indosuez Wealth Management non vieta ai dipendenti di estendere o accettare inviti nell'ambito di relazioni pubbliche. Sono manifestazioni di cortesia e benvenuto tra partner commerciali. Tuttavia, queste relazioni pubbliche devono essere chiaramente giustificate a livello commerciale. Nelle operazioni di pubbliche relazioni, i clienti devono sempre essere accompagnati dal dipendente dell'entità che ha esteso l'invito.

#### COSA FARE

- Per i manager: assicurarsi che il personale conosca le norme sui regali e gli inviti, le attività di pubbliche relazioni e i viaggi d'affari:
- Prima di accettare un regalo o un invito, chiedersi come potrebbe essere percepito pubblicamente e declinare le offerte suscettibili di dare luogo a conflitti di interessi;
- Essere trasparenti con il proprio manager per evitare qualsiasi sospetto;
- Declinare gli inviti a eventi di valore elevato;
- Se si accetta un invito, pagare le spese di viaggio e alloggio associate;
- Rispettare la procedura di dichiarazione interna.

#### COSA NON FARE

- Accettare od offrire regali o vantaggi di valore superiore all'importo autorizzato o ricevere regali o vantaggi a casa, di qualsiasi valore essi siano;
- Chiedere qualsiasi forma di regalo o vantaggio per proprio conto o per conto di terzi;
- Ricevere remunerazioni, sotto qualsivoglia forma, da controparti, intermediari, fornitori o clienti, anche indirettamente;
- Offrire o ricevere denaro contante;
- Offrire o accettare regali o inviti nell'ambito di operazioni di pubbliche relazioni che potrebbero danneggiare l'immagine del Gruppo.



▶ Un fornitore mi ha invitato a una fiera all'estero. Come dovrei comportarmi?

I viaggi, anche di natura strettamente professionale, pagati da società terze sono vietati. Declina garbatamente l'offerta e spiega chiaramente i motivi per cui non puoi accettarla. Spetta alla tua divisione farsi carico di tutte le tue spese lavorative. Se un familiare ti accompagna, le sue spese sono a carico tuo.

- ▶ Posso offrire a un cliente dei biglietti per uno spettacolo a cui io non assisto?
  - No, all'evento deve essere presente un dipendente della Banca a titolo professionale. Lo stesso vale per gli inviti ricevuti dai fornitori.
- ▶ Ho ricevuto alcuni regalini al mio indirizzo privato da un mio contatto professionale. La cosa mi mette a disagio perché il mio manager non ne è a conoscenza: come dovrei comportarmi?
  - La cosa giusta da fare è informarne il tuo manager e chiedere consiglio al Responsabile della Compliance. Ti diranno qual è il modo più appropriato per gestire la situazione ed evitare di essere coinvolto in atti corruttivi.

# 3.19 LOBBYING E FINANZIAMENTO DI PARTITI POLITICI

#### DEFINIZIONE

L'attività di lobbying (o rappresentanza di interessi) indica qualsiasi comunicazione, diretta o indiretta, con funzionari pubblici finalizzata a influenzare le decisioni pubbliche. Avvalersi di rappresentanti di interessi consente al legislatore di ottenere informazioni sull'applicazione della legge e sulle modalità per migliorarla. Inoltre, consente alle istanze politiche pubbliche di conoscere meglio le aspettative della società civile.

Il finanziamento dei partiti politici da parte di persone giuridiche (imprese, fondazioni, ecc.) è rigorosamente vietato.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO

In collaborazione con esperti e specialisti di diverse entità del Gruppo, l'attività di lobbying consente a Indosuez Wealth Management di dare un contributo positivo e significativo al dibattito pubblico a livello internazionale, europeo e nazionale su questioni tanto tecniche quanto politicche. L'attività di lobbying è finalizzata a offrire una panoramica ragionata delle ripercussioni delle decisioni pubbliche per il Gruppo e tutelarne e/o promuoverne gli interessi. Il Gruppo ha delineato i suoi impegni nel Codice di lobbying responsabile.

Oltre a rispettare appieno il divieto di finanziamento di partiti politici, anche in Paesi in cui questa pratica è consentita, il Gruppo insiste affinché tutte le informazioni relative a convinzioni e impegni politici dei dipendenti rimangano sul piano strettamente personale, in modo da non coinvolgere né mettere a rischio la reputazione del Gruppo. Queste attività possono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro e al di fuori del Gruppo.

#### COSA FARE

- Essere trasparenti sulle attività di lobbying svolte, sia all'interno che all'esterno del Gruppo;
- Dichiarare le cariche ricoperte in diverse associazioni di categoria;
- Fondare le proprie argomentazioni su informazioni affidabili, analizzate e certificate internamente;
- Evidenziare le conseguenze per i vari stakeholder;
- Registrare tutte le organizzazioni per conto delle quali si svolge attività di lobbying negli elenchi di rappresentanza di interessi, se presenti;
- Aggiornare l'elenco degli incontri organizzati con soggetti decisionali finalizzati a influenzare le decisioni pubbliche, in modo da poter redigere la relazione annuale sulle attività di lobbying svolte prevista dalla legge;
- Dichiarare le cariche pubbliche che si assumono al proprio manager e al Responsabile della Compliance;
- Accertarsi che le proprie opinioni e azioni politiche non vincolino il Gruppo;
- Respingere qualsiasi richiesta di supporto politico o suscettibile di chiamare in causa la responsabilità del Gruppo;

#### COSA NON FARE

- Ricorrere alla corruzione e a pratiche disoneste o abusive;
- Utilizzare le risorse o i fondi del Gruppo per coinvolgerlo in attività di raccolta fondi o sostegno politico;
- Offrire o accettare regali e vantaggi.



ESEMPI

Cosa dovrei fare se un cliente mi chiede di sostenere la sua campagna politica alle elezioni locali?

Respingi la richiesta di sostegno per garantire la neutralità politica del Gruppo e informane immediatamente il tuo manager o il Responsabile della Compliance.

Lavoro in un Paese in cui è consuetudine che le grandi imprese straniere finanzino i principali partiti politici. Il gruppo Indosuez Wealth Management può offrire un contributo del genere?

No. Anche se questa forma di sostegno monetario è accettata dalla legge e dagli usi locali, potrebbe coinvolgere la responsabilità del Gruppo. Informane immediatamente il tuo manager e il Responsabile della Compliance.

Pagina 37 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

# 3.20 MECENATISMO E BENEFICIENZA

#### DEFINIZIONE

Il mecenatismo consente alle imprese di fare donazioni a favore di organizzazioni, sotto forma di supporto finanziario o materiale, per sostenere un'opera di interesse generale o acquisire un bene culturale.

I contributi di beneficienza assumono la forma di sovvenzioni o donazioni a favore di enti di beneficienza. Possono essere in denaro, in natura o sotto forma di prestazione di servizi.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO

Il Gruppo sostiene progetti di beneficienza che contribuiscono al benessere della popolazione nelle aree in cui il Gruppo opera.

Il contributo deve rispettare rigorosamente il Codice etico del Gruppo. Più specificamente, il Gruppo privilegia l'erogazione dei contributi nei Paesi in cui opera e in ambito di tutela del patrimonio, solidarietà, istruzione, arte, cultura e salute, ecc.

Il Gruppo può erogare contributi in denaro, in natura o sotto forma di prestazioni di servizi in caso di calamità naturali o altre situazioni di emergenza.

I contributi di beneficienza non devono mai essere utilizzati per camuffare vantaggi indebiti che sono o potrebbero sembrare destinati a influenzare un processo decisionale.

#### COSA FARE

- Contattare l'ufficio Comunicazioni per ottenere l'elenco degli enti di beneficienza autorizzati dal Gruppo e selezionarne uno attentamente in base a criteri di esperienza, referenze e reputazione:
- Prediligere gli enti di beneficienza il cui bilancio è pubblico e regolarmente certificato;
- Selezionare progetti che hanno risorse finanziarie e di personale adeguate a conseguirne gli obiettivi;
- Assicurarsi che tutti i contratti redatti con le organizzazioni interessate prevedano clausole di conformità e accertarsi di essere nella posizione di poter verificare l'effettivo impiego dei fondi;
- Assicurarsi che tutte le spese sostenute dagli enti di beneficienza siano adeguatamente autorizzate, rilevate e documentate.

#### COSA NON FARE

- Erogare donazioni a persone fisiche od organizzazioni a scopo di lucro;
- Finanziare opere che avvantaggiano indirettamente, o sono controllate da, politici, pubblici ufficiali o loro familiari;
- Sostenere enti che potrebbero incidere negativamente sulla reputazione della Società;
- Effettuare pagamenti in contanti.



- ▶ Un pubblico ufficiale mi ha contattato per sapere se il Gruppo finanzierebbe l'ente di beneficienza della moglie a favore di bambini bisognosi. Cosa dovrei fare?
  - Contatta immediatamente il tuo manager o il Responsabile della Compliance per valutare la situazione e scegliere la procedura migliore da seguire.
- ▶ Il Gruppo ha sostenuto finanziariamente un ente di beneficienza ambientale per diversi anni. Nel corso di un controllo sull'impiego dei fondi mi sono accorto che i contributi finanziari erogati dal Gruppo sono stati utilizzati per stampare volantini, a differenza della finalità iniziale a cui era destinato il sostegno del Gruppo. Inoltre, la tipografia a cui si è rivolto l'ente è di proprietà della sorella del tesoriere dell'associazione. Cosa dovrei fare?

Parlane immediatamente con il tuo manager o con il Responsabile della Compliance. Successivamente, stabilisci se il finanziamento di questa associazione deve essere rinnovato, tenendo in considerazione il rischio di conflitto di interessi nonché il rischio correlato all'utilizzo improprio dei fondi erogati dal Gruppo.

#### DEFINIZIONE

Le sponsorizzazioni sono una forma di marketing con la quale la Società si fa carico, in toto o in parte, delle spese di un progetto o di un programma e in cambio ottiene visibilità su supporti di comunicazione o nell'ambito di eventi.

#### **NEL DETTAGLIO**

La Società beneficia del fatto che i suoi loghi e marchi vengano affissi nell'ambito del progetto o del programma in questione e del fatto che venga specificamente menzionato il suo contributo al finanziamento. Le sponsorizzazioni possono riguardare organizzazioni no profit ed entità commerciali.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO

Le sponsorizzazioni fanno parte integrante della strategia di marketing e comunicazione del gruppo Indosuez Wealth Management. Inoltre, per migliorare la sua immagine, il gruppo promuove sponsorizzazioni legate al calcio, al judo, ecc.

Le sponsorizzazioni devono rispettare i principi e le norme interne del Gruppo e non essere mai utilizzate come vantaggi indebiti o influenza illecita, né devono dare l'impressione di avvantaggiare o influenzare indebitamente un soggetto incaricato di prendere decisioni.

#### **COSA FARE**

- Selezionare attentamente le organizzazioni da sponsorizzare, in base ad esperienza e reputazione;
- Prediligere organizzazioni il cui bilancio è pubblico e regolarmente certificato;
- Presentare una richiesta scritta alla Direzione generale.
   Allorché gli eventi o le attività sponsorizzati sono controllati da politici, pubblici ufficiali o loro familiari, questa informazione deve essere riportata nella richiesta;
- Stipulare un contratto con l'ente sponsorizzato, comprensivo di clausole di conformità;
- Informare tutti gli stakeholder della sponsorizzazione;
- Erogare i fondi in diverse tranche e assicurarsi che ogni versamento sia impiegato correttamente;
- Ottenere e conservare le ricevute di tutte le spese sostenute e dei proventi percepiti nell'ambito delle sponsorizzazioni e registrarli nei libri in conformità ai principi contabili.

# COSA NON FARE

- Sponsorizzare un ente su suggerimento di un pubblico ufficiale;
- Sponsorizzare enti che indirettamente avvantaggiano, o sono controllati da, politici, pubblici ufficiali o loro familiari;
- Sponsorizzare enti collegati a progetti in cui il Gruppo è coinvolto a fini commerciali.



- Lavoro al Servizio Clienti e sono stato contattato dal tesoriere di un gruppo che ci ha proposto di sponsorizzare un evento sportivo in cambio di un contratto multimilionario in euro. Come dovrei comportarmi?
  - Declina l'offerta perché questo tipo di condotta è una forma di corruzione. Parlane immediatamente con il tuo manager o con il Responsabile della Compliance per le Sponsorizzazioni.
- ▶ Ho letto sul giornale che un club sportivo sponsorizzato dal Gruppo ha avuto un ruolo attivo nel truccare le partite di un campionato nazionale. Temo che il nome del Gruppo potrebbe essere associato a questo scandalo. Come dovrei comportarmi?

Parlane senza indugio al tuo manager o al Responsabile della Compliance per definire il percorso d'azione migliore da intraprendere.

Pagina 39 CRÉDIT AGRICOLE GROUP



# PROTEZIONE E REPUTAZIONE DEL GRUPPO

# 3.22 RISERVATEZZA

#### DEFINIZIONE

La riservatezza e il segreto professionale sono principi fondanti della professione bancaria. Devono essere costantemente al centro dei pensieri di ciascun dipendente, a prescindere dall'ambito in cui svolge le proprie funzioni.

#### **NEL DETTAGLIO**

Tutti i dati relativi ai clienti, nonché al gruppo Indosuez Wealth Management, ad altre entità del Gruppo (dipendenti, clienti e organizzazione interna), a sistemi informativi, procedure di sicurezza, fornitori e subappaltatori, sono riservati.

L'istituto e il dipendente sono ritenuti responsabili della divulgazione di informazioni riservate.

In caso di divulgazione di informazioni non di pubblico dominio riguardanti una società quotata, la violazione della riservatezza può essere sanzionata a livello penale, amministrativo e professionale.

Il segreto bancario riguarda tutte le tipologie e le forme di dati della clientela. Questi dati non possono essere divulgati al di fuori della Società, né possono essere condivisi all'interno di quest'ultima tra soggetti che non hanno necessità di accedervi per svolgere le proprie funzioni.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSLIEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management garantisce la riservatezza in ogni circostanza e su qualsiasi tipo di mezzo di comunicazione. I dipendenti sono i custodi delle informazioni riservate che ricevono e ne hanno la responsabilità. I dipendenti possono utilizzare questi dati internamente per finalità professionali e divulgarli al di fuori della Società solo se autorizzati o nei casi previsti dalla legge.

I dipendenti del gruppo Indosuez Wealth Management devono inoltre applicare, con il massimo rigore, il principio di riservatezza quando utilizzano i social media. I dipendenti sono responsabili di tutto ciò che pubblicano su Internet relativamente al Gruppo e devono accertarsi di non divulgare informazioni via Internet che non divulgherebbero al di fuori del gruppo Indosuez Wealth Management con altri mezzi. Questo principio di riservatezza si applica anche ai social network professionali.



#### **COSA FARE**

- Rispettare la massima riservatezza delle informazioni a cui si ha accesso relativamente al gruppo Indosuez Wealth Management e più in generale al Gruppo;
- Ottenere sempre l'espressa autorizzazione scritta dei clienti quando si rivela necessario trasmettere un'informazione riservata che li riguarda;
- Condividere le informazioni riservate esclusivamente all'interno del gruppo Indosuez Wealth Management e del Gruppo con i soggetti interessati e solo per finalità attinenti alle loro funzioni;
- Classificare i messaggi e-mail in funzione del livello di riservatezza delle informazioni contenute in essi:
- Assicurarsi che vi sia in essere un accordo di riservatezza prima di condividere informazioni riservate con un professionista esterno;
- Proteggere le informazioni riservate contro l'utilizzo e l'accesso non autorizzato;
- In caso di dubbi sulle informazioni che si desidera diffondere sui social media, consultare previamente il proprio manager o il Responsabile della Compliance.

#### COSA NON FARE

- Rivelare informazioni sui clienti del Gruppo o del gruppo Indosuez Wealth Management a soggetti esterni;
- Inviare informazioni riservate in e-mail private;
- Pubblicare informazioni potenzialmente lesive per i clienti, la società, la propria funzione o il gruppo Indosuez Wealth Management sui social media o su altri mezzi di comunicazione.



▶ Posso sfruttare il tempo che trascorro sui mezzi pubblici per portarmi avanti col lavoro?

Gli schermi dei computer portatili senza filtri privacy possono essere facilmente letti dagli altri passeggeri. Non lavorare su documenti riservati in condizioni del genere. Lo stesso vale per tablet e smartphone.

▶ Ho redatto la bozza del verbale del Comitato strategico e un collega si è offerto di aiutarmi con l'impaginazione. Posso inviargli la bozza via e-mail?

Devi garantire la riservatezza di questo documento e limitarne la circolazione. Se il tuo collega non ha partecipato alla riunione del Comitato strategico, non puoi farlo.

Pagina 41 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

# 3.23 LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

#### **DEFINIZIONE**

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono fenomeni di portata senza precedenti. Riguardano le società civili in generale e lo sviluppo economico dei Paesi. Riciclando denaro e finanziando il terrorismo, i criminali riescono a infiltrarsi nelle istituzioni finanziarie, controllare alcuni settori dell'economia e corrompere organi dirigenziali e governi, incidere sulla vita dei cittadini e attentare a principi fondamentali come la democrazia.

#### **NEL DETTAGLIO**

Il riciclaggio di denaro consiste nel far apparire puliti i proventi ottenuti da attività illecite o criminali.

Il riciclaggio di fondi illegali è utilizzato anche per finanziare il terrorismo. Il terrorismo può essere finanziato anche con fondi legali, utilizzati allo scopo di compiere azioni terroristiche. Con questo procedimento "si sporca" il denaro, anziché ripulirlo.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management contribuisce alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In questo senso, la Società monitora i flussi nel rispetto della legge in materia di protezione della privacy, dei diritti e delle libertà fondamentali degli esseri umani, nonché nel rispetto della lotta contro le discriminazioni e del segreto professionale. Tutti i dipendenti devono contribuire, ciascuno al proprio livello, ad assicurare una vigilanza costante.

Qualsiasi violazione degli obblighi espone amministratori, dirigenti e dipendenti a responsabilità civili, penali, amministrative e disciplinari. Inoltre, sono in gioco anche l'immagine e la reputazione del gruppo Indosuez Wealth Management.

#### COSA FARE

- Assicurarsi di essere aggiornati su questi argomenti anche se non vi si è esposti direttamente;
- Per i manager: fare quanto in proprio potere per assicurarsi che i dipendenti conoscano adeguatamente queste tematiche;
- Porre attivamente in essere procedure di antiriciclaggio e lotta contro il finanziamento del terrorismo;
- Prestare particolare attenzione alla verifica dei clienti nel momento in cui aprono un conto e lungo tutto il loro rapporto con la banca;
- Rimanere sempre vigili e individuare operazioni insolite, atipiche o complesse senza apparente giustificazione economica e potenzialmente illegali;
- Chiedere ai clienti di fornire spiegazioni ragionevoli per le loro operazioni;
- Negare l'esecuzione di operazioni economicamente ingiustificate o se si nutrono dubbi sull'identità degli ordinanti o dei beneficiari:
- Segnalare tutte le operazioni sospette alla divisione Compliance.

#### COSA NON FARE

- Non seguire rigorosamente le procedure, ad esempio per motivi commerciali;
- Comunicare ai clienti che potrebbero essere sospettati di riciclaggio di denaro o rivelare informazioni analoghe a terzi;
- Prestarsi, consigliare o assistere in pratiche di collocamento, occultamento o consolidamento.



▶ Mi sono accorto che un'operazione effettuata ha coinvolto diverse giurisdizioni. L'ordinante, la banca in cui quest'ultimo ha il conto, il cliente beneficiario e la sua banca sono tutti domiciliati in Paesi diversi. Cosa posso fare per dissipare qualsiasi dubbio sulla possibilità di una catena di pagamento sospetta?

Prima di tutto, verifica che le giurisdizioni interessate non siano considerate rischiose secondo la politica del gruppo e non siano iscritte in elenchi di giurisdizioni non collaborative dal punto di vista fiscale. Indaga sugli ordinanti e i beneficiari per verificare se conducono effettivamente i loro affari nella regione geografica interessata (per rilevare la presenza di una società di comodo).

Inoltre, prendi in esame tutte le informazioni che collegano l'indirizzo dell'ordinante e del beneficiario alle ubicazioni delle rispettive banche. Se necessario, chiedi informazioni alla banca coinvolta nell'operazione. Se, una volta raccolti tutti questi elementi, nutri ancora dei dubbi sull'operazione, rivolgiti alla divisione Compliance.

▶ Ho rilevato un'operazione verso un Paese considerato a rischio. Come devo procedere per analizzare l'operazione?

Raccogli tutte le informazioni sull'ordinante e il beneficiario che trovi nei database a tua disposizione, in modo da verificare la coerenza dell'operazione e controllare se i settori in cui operano entrambe le parti sono autorizzati dalla politica del Gruppo. Se non riesci a rilevare la coerenza dell'operazione, chiedi informazioni alla banca coinvolta nell'operazione. Se, una volta raccolti tutti questi elementi, nutri ancora dei dubbi sull'operazione, rivolgiti alla divisione Compliance.



Pagina 43

# 3.24 CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

#### DEFINIZIONE

In senso stretto, l'evasione fiscale consiste nell'evitare o ridurre le imposte dichiarando patrimoni o utili in un Paese diverso da quello in cui dovrebbero essere dichiarati. L'evasione fiscale riguarda tanto le imprese quanto i privati che omettono di dichiarare i loro imponibili.

In senso lato, l'evasione fiscale abbraccia diversi mezzi legali per ridurre l'onere fiscale a carico del contribuente. L'evasione fiscale si differenzia dalla frode poiché quest'ultima impiega mezzi illeciti.

#### **NEL DETTAGLIO**

Per contrastare specificamente l'evasione fiscale sono stati emanati due provvedimenti fiscali, il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e lo Scambio Automatico di Informazioni (SAI), che il gruppo Indosuez Wealth Management è tenuto a rispettare:

- II FATCA è stato introdotto per raccogliere informazioni sul patrimonio e i redditi dei contribuenti statunitensi ("US Person") che vivono al di fuori degli Stati Uniti;
- II SAI è un'iniziativa dell'OCSE finalizzata allo scambio multilaterale di informazioni per identificare i patrimoni detenuti da residenti fiscali che vivono al di fuori del Paese di residenza fiscale.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management ritiene che adottare un approccio fiscale coerente e responsabile sia un elemento essenziale della sua strategia a lungo termine. Il gruppo Indosuez Wealth Management affronta ogni questione fiscale con integrità e trasparenza.

Tutte le operazioni e le transazioni effettuate si basano su una realtà economica e il gruppo Indosuez Wealth Management non cerca

di eludere le imposte attraverso strutture appositamente studiate a tal fine.

Il gruppo Indosuez Wealth Management si impegna a non istituire o proporre operazioni con finalità esclusivamente fiscali e a non assistere i clienti per eludere obblighi fiscali od operare in Stati o territori le cui giurisdizioni sono classificate dall'UE come "non collaborative" (paradisi fiscali) o che non aderiscono allo Scambio Automatico di Informazioni.

#### COSA FARE

- Rispettare le leggi e le normative vigenti negli Stati e nei territori in cui il gruppo opera;
- Richiedere l'autorizzazione della divisione Fisco del Gruppo, della divisione Affari Pubblici del Gruppo e della divisione Compliance del Gruppo prima di effettuare investimenti di qualsivoglia entità in uno Stato o territorio estero non collaborativo;
- Prestare attenzione per identificare e segnalare tempestivamente al Responsabile della Compliance eventuali azioni volte, anche indirettamente, a eludere le normative fiscali;
- Tenere aggiornati i fascicoli dei clienti con informazioni relative alla loro residenza fiscale e ai criteri di cittadinanza (FATCA);
- In caso di dubbio, rivolgersi al Responsabile della Compliance.

#### COSA NON FARE

- Sottrarre deliberatamente il gruppo Indosuez Wealth Management ai suoi obblighi fiscali;
- Consigliare a un cliente e/o prendere parte a un impianto finanziario volto ad eludere la normativa fiscale;
- Firmare autocertificazioni per conto dei clienti;
- Eliminare od occultare informazioni al fine di celare il nesso tra un'operazione e un paradiso fiscale.



 Vivo in Francia e ho la doppia cittadinanza franco-statunitense. Penso che non dovrei essere considerato una US Person.

Avendo la doppia cittadinanza, sei considerato una "US Person" con tutti gli obblighi derivanti da tale status. A differenza della maggior parte delle giurisdizioni, l'assoggettamento alle imposte statunitensi è determinato dalla cittadinanza e non dal luogo di residenza. Questo significa che i cittadini statunitensi che vivono all'estero devono presentare una dichiarazione dei redditi annuale negli USA, indipendentemente da dove risiedono.

### 3.25 SANZIONI INTERNAZIONALI

#### DEFINIZIONE

Le sanzioni internazionali sono provvedimenti adottati da uno o più Stati contro persone fisiche e/o giuridiche (ad esempio il congelamento dei beni) e contro Paesi o governi (ad esempio le misure di embargo). Le sanzioni sono adottate per contrastare il terrorismo, la proliferazione di armi nucleari e le violazioni dei diritti umani.

#### **NEL DETTAGLIO**

La maggior parte delle sanzioni internazionali applicabili a livello del gruppo Indosuez Wealth Management e del Gruppo Crédit Agricole sono emanate, amministrate o applicate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dall'Unione europea, dalla Francia e dagli Stati Uniti, nonché dalle autorità locali competenti dei luoghi in cui il Gruppo opera.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management si impegna ad operare nel massimo rispetto delle leggi in materia di sanzioni internazionali, che possono essere complesse e avere portata extraterritoriale nei Paesi e nei territori in cui il Gruppo svolge le sue attività. La conformità a queste normative è garantita mediante il rafforzamento di procedure e programmi interni volti ad accertare il rispetto delle norme in materia

di sanzioni internazionali. Questi programmi e procedure si applicano a tutti i dipendenti, a prescindere dal Paese e dalle dimensioni dell'entità in cui operano, e si estendono anche al di là delle attività puramente bancarie. Il gruppo Indosuez Wealth Management non tollera alcuna violazione delle sanzioni internazionali.

#### COSA FARE

- Conoscere, comprendere e rispettare le politiche e le procedure interne del Gruppo;
- Seguire i corsi di formazione annuale obbligatori per tutti i dipendenti;
- Prestare attenzione per identificare e segnalare tempestivamente al Responsabile delle Sanzioni della divisione Compliance eventuali violazioni di sanzioni internazionali, nonché eventuali azioni intraprese, anche indirettamente, per eluderle;
- Tenere aggiornati e completi i fascicoli dei clienti;
- Monitorare la conformità delle operazioni rispetto alle sanzioni internazionali;
- In caso di dubbio, rivolgersi al Responsabile della Compliance.

#### COSA NON FARE

- Partecipare a operazioni finanziarie di ingiustificata complessità;
- Eliminare o celare informazioni per occultare le prove di operazioni con Paesi o soggetti colpiti da sanzioni internazionali;
- Modificare strumenti o processi IT per rimuovere informazioni utili a rilevare il rischio di sanzioni internazionali;
- Consigliare a clienti e/o partecipare a impianti finanziari volti ad eludere sanzioni internazionali.



► Ho la doppia cittadinanza francese e statunitense e sono dipendente del gruppo Indosuez Wealth Management. A quale normativa dovrei fare riferimento?

Sei considerato una "US Person" affiliata al gruppo. In quanto tale, ovunque tu lavori, devi informare le Risorse Umane circa il tuo status. Inoltre, devi leggere con attenzione la nota tecnica sull'argomento. Questo serve a garantire la conformità alle disposizioni di legge previste dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) che ti riguardano e, nell'esercizio delle tue funzioni, il rispetto delle sanzioni internazionali decise dagli Stati Uniti.

Pagina 45 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

# 3.26 PREVENZIONE DELLE FRODI

#### DEFINIZIONE

La frode si configura come un atto deliberato volto a ottenere un vantaggio materiale o immateriale a scapito di un soggetto terzo, sia esso una persona fisica o giuridica. In caso di violazione di leggi, regolamenti o norme interne, la frode è caratterizzata dalla violazione dei diritti altrui e dall'occultamento totale o parziale di un'operazione, una serie di operazioni o loro peculiarità.

#### **NEL DETTAGLIO**

Esistono due tipi di frode, a seconda dell'origine delle azioni fraudolente:

- Frode esterna: un'azione svolta da persone fisiche (clienti o altre), per conto proprio o in gruppo, al fine di ottenere fondi, documenti o informazioni che possono essere utilizzati per trarne un vantaggio proprio e ledere la società, i suoi clienti o terzi.
- Frode interna: un'azione fraudolenta compiuta da un dipendente a scapito della società o degli interessi di terzi gestiti dalla società. La frode può essere caratterizzata anche da un illecito compiuto da un dipendente con la complicità di soggetti al di fuori della società. In questo caso si parla di frode mista.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management pone grande attenzione alla prevenzione di frodi, che vengono compiute con un crescente numero di tecniche sempre più sofisticate, in particolare alla luce della trasformazione digitale.

Per contrastare l'amplificarsi di una serie di casi di frode, è essenziale affrontare la questione sia a monte che a valle. Tutti i dipendenti, indipendentemente dalla mansione che svolgono, hanno un ruolo da svolgere nella prevenzione delle frodi. Con la vigilanza di tutti, il Gruppo può prevenire e individuare i tentativi di frode.

#### COSA FARE

- Conoscere bene le leggi e le migliori prassi in materia di prevenzione delle frode e applicarle in modo responsabile con una vigilanza costante;
- In caso di sospetta frode o in caso di dubbio, avvisare immediatamente il proprio manager e l'unità Prevenzione Frodi della divisione Compliance in modo che possano intervenire rapidamente;
- In caso di dubbi sull'identità del mittente di una e-mail, inoltrarla al proprio referente IT;
- Per i manager: valutare il rischio di frode connesso alle proprie attività e attuare i principi di buona condotta, oltre alle norme professionali generali;
- Analizzare il rischio di frode in fase di progettazione per tutti i nuovi prodotti e attività;
- Rispettare il principio di segregazione dei compiti per cui chi svolge o esegue un'operazione non può approvarla o effettuarne il regolamento;
- Effettuare un doppio controllo ove necessario.

#### COSA NON FARE

- Comunicare le proprie credenziali a terzi, prestare il proprio badge o lasciare informazioni o documenti riservati sulla scrivania:
- Aprire e-mail o allegati da mittenti sconosciuti;
- Discutere argomenti sensibili che potrebbero coinvolgere il gruppo Indosuez Wealth Management in luoghi pubblici;
- Utilizzare supporti esterni (hard drive esterni o penne USB) senza adottare precauzioni.



- ▶ Ho appena ricevuto una e-mail con un allegato da un indirizzo sconosciuto. Posso aprirla?
  - Per contenere il rischio di phishing e infezioni da spyware, non aprire mai e-mail se non ne conosci il mittente. In caso di dubbio, inoltra l'e-mail al tuo referente IT affinché svolga i necessari controlli.
- ▶ Un amico mi ha prestato la sua chiavetta USB che contiene articoli interessanti. Posso usarla al lavoro? L'utilizzo di un dispositivo di terzi potrebbe generare problemi di sicurezza informatica. Pertanto, devi prima assicurarti che la penna USB non contenga virus in grado di infettare il sistema informativo.

# 3.27 PREVENIRE GLI ABUSI DI MERCATO

#### DEFINIZIONE

L'insider trading, la manipolazione dei corsi azionari e la divulgazione di informazioni false o fuorvianti sono altrettanti esempi di abuso di mercato. Lottare contro gli abusi di mercato significa preservare l'integrità e la trasparenza dei mercati, nonché la fiducia del pubblico. È pertanto responsabilità di tutti rispettare il principio di equa informazione informazione degli investitori. In caso di violazione di queste norme, il prestatore di servizi d'investimento e le persone fisiche poste sotto la sua autorità potrebbero essere soggetti a sanzioni disciplinali, pecuniarie, civili e penali.

#### **NEL DETTAGLIO**

Se un'informazione riservata relativa a una società quotata diventa di dominio pubblico, l'informazione "privilegiata" potrebbe influenzare il prezzo di mercato degli strumenti finanziari interessati o correlati. Le informazioni riservate possono essere comunicate per iscritto o verbalmente o anche semplicemente desunte.

Utilizzare, trasmettere e raccomandare queste informazioni per conto proprio o per conto di terzi si configura come insider trading e in quanto tale è rigorosamente vietato e severamente punito.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMEN

Il gruppo Indosuez Wealth Management ha attuato un sistema di barriere informative per proteggere le informazioni privilegiate. Queste disposizioni prevedono che i soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate siano disciplinati dal meccanismo di gestione delle informazioni privilegiate istituito all'interno della loro entità.

Le barriere assicurano anche il rigido controllo degli scambi tra soggetti che, in ragione della funzione che svolgono, hanno accesso a informazioni privilegiate e soggetti che non vi hanno accesso. Questo riguarda in particolare la separazione fisica di persone che svolgono attività o funzioni sensibili da coloro che non le svolgono.

#### COSA FARE

- Prestare attenzione e adottare tutte le misure necessarie per evitare di divulgare informazioni privilegiate. Questo implica rispettare le barriere informative poste in essere;
- Chi è presente su un elenco di insider, deve ottemperare rigorosamente agli obblighi di astensione previsti;
- Chi ritiene di essere in possesso di informazioni privilegiate, deve informarne il proprio manager il quale ne darà comunicazione al Responsabile della Compliance;
- Segnalare immediatamente qualsiasi operazione che dia luogo a sospetti di abuso di mercato alla divisione Compliance, la quale, previa analisi, deciderà in merito all'opportunità di segnalare l'operazione all'autorità di vigilanza.
- Tutelare la riservatezza di dichiarazioni di operazioni sospette e quindi non comunicarle ai soggetti sospettati di aver commesso abusi di mercato, accertati o presunti.

#### COSA NON FARE

- Utilizzare informazioni privilegiate per acquisire o trasferire strumenti, contratti o titoli dei mercati finanziari o azionari a cui le informazioni fanno riferimento, per proprio conto o per conto del gruppo Indosuez Wealth Management o di terzi;
- Comunicare informazioni privilegiate a terzi al di fuori del normale perimetro delle loro mansioni, a soggetti esterni al gruppo Indosuez Wealth Management o a dipendenti non autorizzati ad avere accesso a tali informazioni;
- Raccomandare a terzi (dipendenti dell'entità o di altre entità del gruppo o terzi esterni, ecc.) di assumere posizioni su un titolo in base a informazioni privilegiate.



- ▶ Durante la pausa caffè, ho sentito qualcuno che parlava di una società quotata che sta pensando di rilevare un'altra società quotata. Ho fatto alcune verifiche e ho scoperto che questa informazione all'epoca non era di pubblico dominio. Posso fare operazioni finanziarie su questi due titoli sapendo che l'informazione non era destinata direttamente e chiaramente a me?
  - No. L'autorità di vigilanza dei mercati finanziari francese considera "insider" chiunque ottenga informazioni privilegiate nell'ambito delle sue mansioni, dell'esercizio della sua professione o con altri mezzi.
- Sono in metropolitana con un collega e vorrei parlargli di un argomento emerso nel corso di una riunione. Posso parlargliene subito?

Aspetta di essere in un luogo privato prima di parlarne: limiterai il rischio di divulgare informazioni potenzialmente privilegiate che potrebbero giungere all'orecchio di malintenzionati.

Pagina 47 CRÉDIT AGRICOLE GROUP

# 3.28 UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK

#### DEFINIZIONE

Con il termine "social network" generalmente si fa riferimento a tutti i siti web che possono essere utilizzati per costruire una rete di contatti personali o professionali e scambiarsi opinioni o informazioni.

#### **NEL DETTAGLIO**

I social media (social network, blog, forum, ecc.) sono ormai parte integrante del nostro quotidiano e riguardano tutti i dipendenti del gruppo Indosuez Wealth Management, sia a livello personale che professionale. Tuttavia, presentano alcuni rischi e, visto il gran numero di piattaforme di media diversi e il volume di informazioni che viene scambiato su di esse, padroneggiare questa forma di comunicazione è diventata una vera e propria sfida.

#### L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management è presente sui social network (Twitter, facebook, LinkedIn, ecc.), per poter interagire con i clienti e rispondere alle loro richieste, così come a richieste di altre parti.

Salvo in casi di abuso, i dipendenti del gruppo Indosuez Wealth Management sono liberi di esprimersi sia all'interno che all'esterno della Società. Tuttavia, ciascuno deve agire in modo responsabile comportandosi in modo consono e adottando le migliori prassi. I dipendenti possono usare i social network per finalità private dalla loro postazione di lavoro, a condizione che non abusino di questo privilegio ma lo utilizzino correttamente e puntualmente, senza abusare del loro diritto alla libertà di espressione a scapito della Società, dei suoi dirigenti e amministratori e dei colleghi di lavoro.

#### **COSA FARE**

- Rispettare le norme sulla riservatezza e il segreto bancario a cui si è tenuti per dovere professionale;
- Essere consapevoli delle condizioni d'uso generali sui propri dati personali e sull'uso che può venire fatto delle informazioni che si pubblicano online;
- Prestare particolare attenzione ai social network i cui server sono ubicati in Paesi esteri, che potrebbero avere norme sulla protezione dei dati personali diverse da quelle francesi;
- Verificare le impostazioni per garantire la riservatezza del proprio profilo e dei propri commenti;
- Specificare che le osservazioni sono espresse sotto la propria responsabilità e a titolo personale;
- Non intervenire direttamente se si leggono commenti negativi o [] sul Gruppo, per evitare di dare agli autori dei commenti ulteriore visibilità. Se si incontrano commenti del genere, inoltrarli alla divisione Comunicazioni;
- In caso di dubbi sulla natura delle informazioni, non fare alcunché ma consultare il proprio manager.



Ho scattato alcune foto alla festa di commiato di un mio collega e vorrei pubblicarle sulla mia pagina personale per ricordo.

Per tutelare il diritto all'immagine di ciascuno, chiedi previamente agli interessati l'autorizzazione. Per qualsiasi pubblicazione, devi valutare se vi è il rischio che possa danneggiare la tua reputazione o quella di altre persone fisiche o giuridiche.

▶ Nell'ambito di un nuovo progetto, un collega mi suggerisce di creare un gruppo su LinkedIn per scambiarci informazioni su di noi e condividere documenti.

Rifiuta la proposta: Il gruppo Indosuez Wealth Management non consente ai propri dipendenti di esercitare la loro attività lavorativa sui social network, salvo in casi eccezionali. Puoi suggerire invece di aprire uno Sharepoint per agevolare la collaborazione.

Vorrei creare o aggiornare il mio account LinkedIn e pubblicare informazioni sulla mia attività presso il gruppo Indosuez Wealth Management.

Puoi dire quali sono le tue mansioni e presentare l'attività della Società in generale, ma non condividere informazioni riservate e non menzionare alcuna delle tue mansioni "sensibili".

## ALLEGATO

## CODICE ETICO DEL GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE

Pagina 49 CRÉDIT AGRICOLE GROUP



# CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Allegato 2 - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001





## Decreto legislativo 08/06/2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.

#### **Epigrafe**

#### Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231[1]

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Note:

[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.

#### **Preambolo**

#### Capo I

#### RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

#### **SEZIONE I**

## Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

- Art. 1. Soggetti
- Art. 2. Principio di legalità
- Art. 3. Successione di leggi
- Art. 4. Reati commessi all'estero
- Art. 5. Responsabilità dell'ente
- Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente
- Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente
- Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

#### **SEZIONE II**

## Sanzioni in generale

- Art. 9. Sanzioni amministrative
- Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria
- Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
- Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
- **Art. 13. Sanzioni interdittive**
- Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

- Art. 15. Commissario giudiziale
- Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
- Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato
- Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna
- Art. 19. Confisca
- Art. 20. Reiterazione
- Art. 21. Pluralità di illeciti
- Art. 22. Prescrizione
- Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive

#### **SEZIONE III**

### Responsabilità amministrativa da reato

- Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
- Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata
- Art. 25. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
- Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio
- Art. 25-ter. Reati societari
- Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale
- Art. 25-sexies. Abusi di mercato
- Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Art. 25-octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 25-undecies. Reati ambientali
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia
- Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi

d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari

Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando

Art. 25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 25-duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Art. 26. Delitti tentati

Capo II

#### RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

**SEZIONE I** 

### Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente

**SEZIONE II** 

#### Vicende modificative dell'ente

Art. 28. Trasformazione dell'ente

Art. 29. Fusione dell'ente

Art. 30. Scissione dell'ente

Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

Art. 33. Cessione di azienda

Capo III

## PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

**SEZIONE I** 

## Disposizioni generali

Art. 34. Disposizioni processuali applicabili

Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

**SEZIONE II** 

## Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale

Art. 37. Casi di improcedibilità

Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

Art. 39. Rappresentanza dell'ente

Art. 40. Difensore di ufficio

Art. 41. Contumacia dell'ente

Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

Art. 43. Notificazioni all'ente

#### **SEZIONE III**

#### **Prove**

#### Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone

#### **SEZIONE IV**

#### Misure cautelari

- Art. 45. Applicazione delle misure cautelari
- Art. 46. Criteri di scelta delle misure
- Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione
- Art. 48. Adempimenti esecutivi
- Art. 49. Sospensione delle misure cautelari
- Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari
- Art. 51. Durata massima delle misure cautelari
- Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
- Art. 53. Sequestro preventivo
- Art. 54. Sequestro conservativo

#### **SEZIONE V**

### Indagini preliminari e udienza preliminare

- Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo
- Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari
- Art. 57. Informazione di garanzia
- Art. 58. Archiviazione
- Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo
- Art. 60. Decadenza dalla contestazione
- Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

#### **SEZIONE VI**

## Procedimenti speciali

- Art. 62. Giudizio abbreviato
- Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta
- Art. 64. Procedimento per decreto

#### **SEZIONE VII**

#### Giudizio

- Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
- Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente
- Art. 67. Sentenza di non doversi procedere
- Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

Art. 69. Sentenza di condanna

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

**SEZIONE VIII** 

#### **Impugnazioni**

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

Art. 72. Estensione delle impugnazioni

Art. 73. Revisione delle sentenze

**SEZIONE IX** 

#### Esecuzione

Art. 74. Giudice dell'esecuzione

Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

Art. 81. Certificati dell'anagrafe

Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

Capo IV

## Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83. Concorso di sanzioni

Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

Art. 85. Disposizioni regolamentari

#### Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

#### RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

**SEZIONE I** 

## Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

### Art. 1. Soggetti

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
- 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
- 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

### Art. 2. Principio di legalità

#### In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

## Art. 3. Successione di leggi

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
- 2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
- 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

#### Art. 4. Reati commessi all'estero

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
- 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

## Art. 5. Responsabilità dell'ente

- 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

## Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

#### In vigore dal 30 marzo 2023

- 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
  - a ) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
- 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d ) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). [4]

[ 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. [3] [5] ]

[ 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare

che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. [3] [5] ]

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. [6]

- 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
- 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). [2]
- 5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

#### Note:

- [2]Comma inserito dall'art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183 Successivamente, il presente comma era stato modificato dall'art. 16, comma 2, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 17 febbraio 2012, n. 10).
- [3]Comma inserito dall'art. 2, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179
- [4]Comma inserito dall'art. 2, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179 e , successivamente, così sostituito dall'art. 24, comma 5, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24; tale ultima disposizione ha effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 24/2023 vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dall'art. 24, commi 1 e 2, del suddetto D.Lgs. n. 24/2023
- [5]Comma abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 tale disposizione ha effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 24/2023 vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dall'art. 24, commi 1 e 2, del suddetto D.Lgs. n. 24/2023

[6]In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi gli articoli da 5 a 8p.M. 26 giugno 2003, n. 201

## Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
- 2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
- 4. L'efficace attuazione del modello richiede:
- a ) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

- 1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
  - a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
  - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
- 2 . Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
- 3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

#### **SEZIONE II**

#### Sanzioni in generale

#### Art. 9. Sanzioni amministrative

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
  - a) la sanzione pecuniaria;
  - b) le sanzioni interdittive;
  - c) la confisca;
  - d) la pubblicazione della sentenza.
- 2. Le sanzioni interdittive sono:
  - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;[7]
  - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;[7]
  - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### Note:

[7]Vedi, anche, l'art. 97-bis, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 60-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 aggiunto dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 197 del 2004.

## Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
- 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
- 3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).
- 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

## Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

- 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
- 3 . Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103 (lire duecentomila).

## Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 (lire duecento milioni) se:
- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- 2 . La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- 3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
- 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329 (lire venti milioni).

#### Art. 13. Sanzioni interdittive

#### In vigore dal 31 gennaio 2019

- 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.[8]
- 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Note:

[8]Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3

#### Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

- 1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
- 2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati

tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

- 3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
- 4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

### Art. 15. Commissario giudiziale

#### In vigore dal 6 gennaio 2023

- 1 . Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a ) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b ) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria[9].
- 2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
- 3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
- 4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
- 5 . La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Note:

[9]Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 5 gennaio 2023, n. 2 convertito, con modificazioni, dallaL. 3 marzo 2023, n. 17.

## Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

- 1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
- 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

### Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato

#### In vigore dal 6 gennaio 2023

- 1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
  - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
- 1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.[10]

Note:

[10]Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 5 gennaio 2023, n. 2 convertito, con modificazioni, dallaL. 3 marzo 2023, n. 17.

#### Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna

#### In vigore dal 1 gennaio 2010

- 1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
- 2 . La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.[11]
- 3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Note:

[11]Comma così sostituito dall'art. 2, comma 218, L. 23 dicembre 2009, n. 191a decorrere dal 1º gennaio 2010.

#### Art. 19. Confisca

#### In vigore dal 11 agosto 2023

- 1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
- 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto

somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. [12]

Note:

[12]Comma aggiunto dall'art. 9-bis, comma 3, lett. a), D.L. 13 giugno 2023, n. 69convertito, con modificazioni, dallaL. 10 agosto 2023, n. 103; per l'applicabilità di tale disposizione vedi lart. 9-bis, comma 4, del medesimo D.L. n. 69/2023

#### Art. 20. Reiterazione

#### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

#### Art. 21. Pluralità di illeciti

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
- 2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

#### Art. 22. Prescrizione

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
- 2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
- 3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
- 4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

#### Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive

- 1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- 2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

#### **SEZIONE III**

#### Responsabilità amministrativa da reato [13]

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture[14]

#### In vigore dal 10 ottobre 2023

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.[15]
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.[16]
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### Note:

[13] Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 a decorrere dal 16 aprile 2002. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale".

[14]Rubrica così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75

[15]Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75e, successivamente, dall'art. 6-ter, comma 2, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dallaL. 9 ottobre 2023, n. 137.

[16]Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75

#### Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati[17]

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.[18]
- 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.[20]
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.[21]
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.[19]
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel

comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).[22]

Note:

[17]Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48 in vigore dal 5 aprile 2008.

[18]Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), L. 28 giugno 2024, n. 90 In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93 successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 15 ottobre 2013, n. 119).

[19]Comma così modificato dall'art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133

[20]Comma inserito dall'art. 20, comma 1, lett. b), L. 28 giugno 2024, n. 90

[21]Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. c), L. 28 giugno 2024, n. 90

[22]Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. d), L. 28 giugno 2024, n. 90

### Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata[23]

#### In vigore dal 8 agosto 2009

- 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Note:

[23] Articolo inserito dall'art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94

# Art. 25. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione[24]

#### In vigore dal 10 agosto 2024

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316.[26]
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo

319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.[25]

- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).[27]
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.[28]

#### Note:

[24]Rubrica modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190, sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, successivamente, così modificata dall'art. 9, comma 2-ter, D.L. 4 luglio 2024, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112

[25]Comma così modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 2),L. 6 novembre 2012, n. 190.

[26]Comma sostituito dall'art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75e dall'art. 9, comma 2-ter, D.L. 4 luglio 2024, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112

[27]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 9, lett. b), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3

[28]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 9, lett. b), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3

## Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento[34] [29] [30]

#### In vigore dal 15 agosto 2009

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:[31]
- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c ) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.[32]
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una

durata non superiore ad un anno.[33]

Note:

[29] Articolo inserito dallart. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350 convertito, con modificazioni, dallaL. 23 novembre 2001, n. 409.

[30] A norma dell'art. 52-quinquies, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 come inserito dallart. 4, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dallaL. 23 novembre 2001, n. 409 ai delitti previsti dal presente articolo aventi ad oggetto banconote, monete metalliche in euro e valori di bollo espressi in euro non aventi ancora corso legale, si applicano le sanzioni pecuniarie stabilite diminuite di un terzo; tale diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.

- [31]Alinea così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 1),L. 23 luglio 2009, n. 99
- [32]Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 2),L. 23 luglio 2009, n. 99
- [33]Comma così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 3),L. 23 luglio 2009, n. 99
- [34] Rubrica così sostituita dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 4), L. 23 luglio 2009, n. 99

#### Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio[35]

#### In vigore dal 15 agosto 2009

- 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Note:

[35]Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99

#### Art. 25-ter. Reati societari[36]

#### In vigore dal 22 marzo 2023

- 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: [52]
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; [38]
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;[49]
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; [40]
- [ c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento [50] a ottocento [50] quote; [51]]
  - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento[42] a duecentosessanta[42] quote;
  - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento [43] a seicentosessanta[43] quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento[44] a duecentosessanta[44] quote;

- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento[45] a ottocento[45] quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento[46] a trecentosessanta[46] quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento[46] a trecentosessanta[46] quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento[46] a trecentosessanta[46] quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento[44] a duecentosessanta[44] quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento[46] a trecentosessanta[46] quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento[47] a seicentosessanta[47] quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento[47] a seicentosessanta[47] quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento[47] a seicentosessanta[47] quote;
- r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento[39] a mille[39] quote; [37]
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento[41] a ottocento[41] quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2; [48] [53]
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote[54].
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### Note:

- [36] Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 a decorrere dal 16 aprile 2002, con le modalità previste dall'art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002
- [37] Lettera così modificata dallart. 31, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262
- [38]Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262e, successivamente, così sostituita dall'art. 12,

comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.

[39]Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 Originariamente la sanzione era da duecento a cinquecento quote.

[40]Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262e, successivamente, così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.

[41]Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.

[42]Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.

[43]Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 Originariamente la sanzione era da duecento a trecentotrenta quote.

[44]Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.

[45]Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.

[46]Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 Originariamente la sanzione era da cento a centottanta quote.

[47]Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 Originariamente la sanzione era da centocinquanta a trecentotrenta quote.

[48]Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, così sostituita dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38

[49]Lettera inserita dall'art. 12, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69

[50]Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.

[51]Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69

[52]Alinea sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69e, successivamente, così modificato dall'art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, con effetto a decorrere dal 3 luglio 2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 19/2023 vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dall'art. 56 del suddetto D.Lgs. n. 19/2023.

[53] La punteggiatura finale della presente lettera è stata così modificata dallart. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, con effetto a decorrere dal 3 luglio 2023, ai sensi di quanto disposto dallart. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 19/2023; vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dallart. 56 del suddetto D.Lgs. n. 19/2023

[54]Lettera aggiunta dall'art. 55, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 con effetto a decorrere dal 3 luglio 2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 19/2023 vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dall'art. 56 del suddetto D.Lgs. n. 19/2023

## Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico[55]

#### In vigore dal 28 gennaio 2003

- 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote:
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Note:

[55] Articolo inserito dallart. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7, a decorrere dal 28 gennaio 2003.

## Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili[56]

#### In vigore dal 2 febbraio 2006

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Note:

[56]Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7

## Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale[57]

#### In vigore dal 4 novembre 2016

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; [60]
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; [58]
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. [59]
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Note:

[57] Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228

[58]Lettera così modificata dallart. 10, comma 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38

[59]Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

[60]Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199 a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016

#### Art. 25-sexies. Abusi di mercato[61]

#### In vigore dal 12 maggio 2005

- 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Note:

[61] Articolo inserito dall'art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62

# Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [62]

#### In vigore dal 15 maggio 2008

- 1 . In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 3 . In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Note:

[62]Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e, successivamente, così sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

## Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio[64] [63]

#### In vigore dal 1 gennaio 2015

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. [65]

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Note:

[63]Articolo inserito dall'art. 63 (ora art. 72), comma 3,D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La numerazione degli articoli del citato D.Lgs. n. 231/2007 è stata così definita dalD.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

[64]Rubrica così modificata dallart. 3, comma 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186

[65]Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014, n. 186

## Art. 25-octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori [66] [67]

#### In vigore dal 10 ottobre 2023

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
  - b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
- 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
- 2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. [68]
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. [69]

Note:

[66]Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184

[67]Rubrica così modificata dall'art. 6-ter, comma 2, lett. b), n. 3), D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

[68]Comma inserito dall'art. 6-ter, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

[69]Comma così modificato dall'art. 6-ter, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

## Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore[70]

#### In vigore dal 15 agosto 2009

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Note:

[70]Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99

## Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria[71]

#### In vigore dal 16 agosto 2011

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Note:

[71]Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

In precedenza l'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116aveva inserito il presente articolo come "Art. 25-novies" non tenendo conto dell'inserimento di un precedente articolo con identica numerazione, disposto dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

#### Art. 25-undecies. Reati ambientali[72]

#### In vigore dal 29 maggio 2015

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; [73]
- b ) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; [73]
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; [74]
- d ) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; [74]
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; [74]
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; [74]
- g ) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote [74];
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). [75]
- 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a

trecento quote.

- b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1 ) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2 ) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d ) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e ) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g ) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h ) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b ) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si

applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
- 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Note:

[72] Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121

[73]Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68 che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

[74]Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68 che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

[75]Comma inserito dall'art. 1, comma 8, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68 a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015

## Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare[76]

#### In vigore dal 19 novembre 2017

- 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.[77]
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.[77]
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.[77]

Note:

[76]Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109

[77]Comma aggiunto dall'art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161

#### Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia[78]

#### In vigore dal 12 dicembre 2017

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Note:

[78] Articolo inserito dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167

# Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati[79]

#### In vigore dal 17 maggio 2019

- 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

Note:

[79]Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39 a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima Legge n. 39/2019

## Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari [80]

#### In vigore dal 6 novembre 2022

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d ) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e ) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f ) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g ) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a ) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b ) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.[81]
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.[82]
- 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *c*), *d*) ed e).[83]

Note:

[80]Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dallaL. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi lart. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019

[81]Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156

[82]Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75

[83]Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75

#### Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando[84]

#### In vigore dal 4 ottobre 2024

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.[85]
- 2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.[86]
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).[87]

Note:

[84] Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75

[85]Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 a decorrere dal 4 ottobre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 141/2024

[86]Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 a decorrere dal 4 ottobre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 141/2024

[87]Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 a decorrere dal 4 ottobre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 141/2024

## Art. 25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale [88]

#### In vigore dal 23 marzo 2022

- 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Note:

[88]Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22 a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022

## Art. 25-duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [89]

### In vigore dal 23 marzo 2022

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Note:

[89]Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22 a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022

#### Art. 26. Delitti tentati

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1 . Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
- 2 . L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

#### RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

**SEZIONE I** 

### Responsabilità patrimoniale dell'ente

## Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente

#### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

#### **SEZIONE II**

#### Vicende modificative dell'ente

#### Art. 28. Trasformazione dell'ente

#### In vigore dal 4 luglio 2001

1 . Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

#### Art. 29. Fusione dell'ente

#### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

#### Art. 30. Scissione dell'ente

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
- 2 . Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
- 3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

#### Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
- 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
- 3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
- 4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

## Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

#### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

- 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
- 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

#### Art. 33. Cessione di azienda

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
- 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
- 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

## PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

**SEZIONE I** 

## Disposizioni generali

## Art. 34. Disposizioni processuali applicabili

#### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

## Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

#### In vigore dal 4 luglio 2001

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

**SEZIONE II** 

## Soggetti, giurisdizione e competenza

## Art. 36. Attribuzioni del giudice penale

- 1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
- 2 . Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le

disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

### Art. 37. Casi di improcedibilità

#### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

## Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
- 2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
  - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

#### Art. 39. Rappresentanza dell'ente[90]

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
- 2 . L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore:
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
- 3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
- 4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

#### Note:

[90]La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 giugno 2007, n. 186 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

#### Art. 40. Difensore di ufficio

#### In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

### Art. 41. Contumacia dell'ente

#### In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

### Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

#### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

#### Art. 43. Notificazioni all'ente

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
- 2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.[91]
- 3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
- 4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

#### Note:

[91]La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 27 luglio 2011, n. 249(Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione

#### **SEZIONE III**

#### **Prove**

## Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Non può essere assunta come testimone:
- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
- 2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

#### **SEZIONE IV**

#### Misure cautelari

## Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

#### In vigore dal 7 marzo 2023

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un

illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

- 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
- 3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decretolegge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.[92]

Note:

[92]Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 5 gennaio 2023, n. 2 convertito, con modificazioni, dallaL. 3 marzo 2023, n. 17.

#### Art. 46. Criteri di scelta delle misure

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
- 2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
- 3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
- 4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

## Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
- 2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
- 3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

## Art. 48. Adempimenti esecutivi

#### In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

### Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

#### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

- 2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
- 3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
- 4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

#### Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

#### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
- 2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

#### Art. 51. Durata massima delle misure cautelari

#### In vigore dal 31 gennaio 2019

- 1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.[93]
- 2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.[94]
- 3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
- 4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Note:

[93]Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, lett. c), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3

[94]Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, lett. c), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3

## Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

## Art. 53. Sequestro preventivo

### In vigore dal 11 agosto 2023

- 1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
- 1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. [95]

1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.[96]

Note:

[95]Comma aggiunto dall'art. 12, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125.

[96]Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.L. 5 gennaio 2023, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 marzo 2023, n. 17, e, successivamente, così modificato dall'art. 9-bis, comma 3, lett. b), D.L. 13 giugno 2023, n. 6; convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi lart. 9-bis, comma 4, del medesimo D.L. n. 69/2023

# Art. 54. Sequestro conservativo

### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

**SEZIONE V** 

### Indagini preliminari e udienza preliminare

### Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

# Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
- 2 . Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

# Art. 57. Informazione di garanzia

### In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

### Art. 58. Archiviazione

### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

### Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

### In vigore dal 4 aprile 2024

- 1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale.[97]
- 2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Note:

[97]Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31

### Art. 60. Decadenza dalla contestazione

### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

# Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

### In vigore dal 4 aprile 2024

- 1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.[98]
- 2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

Note:

[98]Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31

#### **SEZIONE VI**

# Procedimenti speciali

### Art. 62. Giudizio abbreviato

### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
- 2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
- 3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
- 4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

# Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta

### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1 . L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
- 2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
- 3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

# Art. 64. Procedimento per decreto

### In vigore dal 30 dicembre 2022

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un annodalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.[99]

- 2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
- 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
- 4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Note:

[99]Comma così modificato dall'art. 68, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022 aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dallal. 30 dicembre 2022, n. 199

#### **SEZIONE VII**

### Giudizio

# Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

# Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

# Art. 67. Sentenza di non doversi procedere

### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

### Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

### Art. 69. Sentenza di condanna

### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni

previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

### Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
- 2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

### **SEZIONE VIII**

# **Impugnazioni**

# Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecitc amministrativo.
- 2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
- 3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

# Art. 72. Estensione delle impugnazioni

### In vigore dal 4 luglio 2001

1 . Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo є dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

### Art. 73. Revisione delle sentenze

### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

#### **SEZIONE IX**

### Esecuzione

# Art. 74. Giudice dell'esecuzione

### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
- 2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

- a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
- b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
- c ) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
- d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
- 3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
- 4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

# Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie[100] [101]

### Abrogato dal 1 luglio 2002

[ 1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie. 2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. ]

Note:

[100] Articolo abrogato dallart. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a decorrere dal 1º luglio 2002.

[101] Per la nuova disciplina in materia, vedi ora gliartt. 200, 240 e 241, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

# Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

### In vigore dal 4 luglio 2001

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

### Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
- 2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

### Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive

### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
- 2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante

l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

# Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
- 2 . Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
- 3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
- 4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

# Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative[102] [103]

### Abrogato dal 30 marzo 2003

- [ 1 . Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
- 2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
- 3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo. ]

Note:

[102] Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[103] Per la nuova disciplina in materia, vedi gliartt. 9 e 11, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

# Art. 81. Certificati dell'anagrafe[104] [105]

### Abrogato dal 30 marzo 2003

[1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito

amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

- Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
- 3 . L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
- 4 . Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.]

Note:

[104] Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[105] Per la nuova disciplina in materia, vedi gliartt. 30, 31 e 32, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

### Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati[106] [107]

### Abrogato dal 30 marzo 2003

[ 1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78. ]

Note:

[106] Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[107] Per la nuova disciplina in materia di questioni concernenti le iscrizioni e i certificati, vedi &rt. 40, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Capo IV

# Disposizioni di attuazione e di coordinamento

### Art. 83. Concorso di sanzioni

### In vigore dal 4 luglio 2001

- 1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
- 2 . Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

# Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

### In vigore dal 4 luglio 2001

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna

sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

# Art. 85. Disposizioni regolamentari[109]

### In vigore dal 30 marzo 2003

- 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- [ b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale; [108] ]
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
- 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### Note:

[108] Lettera abrogata dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[109]In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi ilD.M. 26 giugno 2003, n. 201



# CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Allegato 3-

CATALOGO DEI RISCHI REATO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 e

NORMATIVA COVID-19 E CORRELATA ALLA CRISI RUSSIA-UCRAINA, TEMPO PER TEMPO VIGENTE



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE				INT. MAX	Note
(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)	04/07/2001	c.p.	316 bis	100	500	3		sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.  Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non pu comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) - Modificato da D.Lgs. 75/2020	04/07/2001	c.p.	316 ter	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
(Frode nelle pubbliche forniture) Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) - Introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	c.p.	356	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
(Truffa) Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Union europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.  2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.	24	04/07/2001	c.p.	640 c. 2	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da due a sette anni i e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)		c.p.	640 bis	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
(Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre la circostanza prevista dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) [art. modificato dal d. lgs. n. 150/22]		c.p.	640 ter	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
(Violazione e sanzioni) 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la re clusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.  2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonchè le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) - Introdotto da D.Lgs. 75/2020		Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.	2	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
(Turbata libertà degli incanti) Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [32quater].	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) [aggiunto dalla legge del 9.10.2023, n. 137]		c.p.	353	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) [aggiunto dalla Legge del 9.10.2023, n. 137]		c.p.	353-bis	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
(Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo* riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.  * artt. 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 492, 493 c.p.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	c.p.	491 bis	100	400	3	24	
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	05/04/2008	c.p.	615 ter	100	500	3	24	
(Detenzione, diffusione installazione abusiva di apparecchiature, codici, e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici). Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.  La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] - art. modificato dalla Legge 23 Dicembre 2021, n. 238	05/04/2008	c.p.	615 quater	100	300	3	24	
(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).  Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.		05/04/2008	c.p.	615 quinquies	100	300	3	24	
(Intercettazione, Impedimento o Interruzione illecta di comunicazioni informaticne o telematicne) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.  I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.  Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:  1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;  2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] art. modificato dalla Legge 23 Dicembre 2021, n. 238	05/04/2008	c.p.	617 quater	100	500	3	24	
( <u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.  La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] art. modificato dalla Legge 23 Dicembre 2021, n. 238	05/04/2008	c.p.	617 quinquies	100	500	3	24	
(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	c.p.	640 quinquies	100	400	3	24	
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	c.p.	635 bis	100	500	3	24	



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE			INT. MIN		Note
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)  Salvo che il atto costituisca piu` grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	c.p.	635 ter	100	500	3	24	
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e` punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	c.p.	635 quater	100	500	3	24	
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) Se il fatto di cui all'articolo 635- quater e` diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità` o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità` ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	c.p.	635 quinquies	100	500	3	24	
Perimetro di sicurezza cibernetico  Art. 1 D.L 105/2019 (omissis) 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (come modificato dall'art. 1 co 11 bis D. L. 105/2019	22/09/2019	D.L. 105/2019 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133	1 co. 11	100	400			si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)
(Termini di durata massima delle indagini preliminari) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2,comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (omissis) (comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cu proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	. 25/07/2009	c.p.p.	407, co. 2, lett. a), numero 5)	300	800	12	')/	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Digs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre sette anni.  Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.  Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.  La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.  (Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	c.p.	416, escluso comma 6	300	800	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio Art. 601-bis c.p.: (Traffico di organi prelevati da persona vivente) Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».
solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.  Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.  Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis. 600-quater. 600-quater. 1, 600-quater. 2, 600-quater. 3, 600-quater. 3, 600-quater. 3, 600-quater. 4, 600-quater. 5, 600-quater. 5, 600-quater. 6,	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29], [modifica al comma 6 introdotta con I. 236 del 11 dicembre 2016, art. 2, entrata in vigore il 07-01-2017]	). 25/07/2009	c.p.	416, comma 6, 600, 601,601-bis, 602	400	1000	12		Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
(Associazioni di tipo mafioso anche straniere) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (Scambio elettorale politico-mafioso)	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	o. 25/07/2009	c.p.	416bis	400	1000	12	24	
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.  La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.  Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.  In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, conseque sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]; modifica introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62	25/07/2009	c.p.	416ter	400	1000	12		Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.  Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.  Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	c.p.	630	400	1000	12	24	
<ul> <li>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</li> <li>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</li> <li>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</li> <li>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</li> <li>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</li> <li>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)</li> <li>Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa</li> </ul>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	o. 25/07/2009	DPR 309/90	74	400	1000	12		Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del DIgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.  1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:  a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	DPR 309/90	74	400	1000	12	24	
(Peculato) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico ser vizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.  Nota: qundo il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) - Introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	c.p.	314	100	200			Nota: quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
(Peculato mediante profitto dell'errore altrui) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) - Introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	c.p.	316	100	200			Nota: quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
(Concussione) – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzion del Novembre 2012) (articolo modificato dalla dalla I. 9 gennaio 2019, n. 3)		c.p.	317	300	800	48		Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dsette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
(Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	318	100	200			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. modificato dalla I. 9 gennaio 2019, n. 3 )	04/07/2001	c.p.	319	200	600	48		Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dsette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
(Circostanze aggravanti) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (articolo modificato dalla dalla I. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	319bis	300	800	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dsette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale . Le sanzioni pecuniarie riguardano casistiche in cui dal fatto commesso l'ente ne ha ricavato un profitto di rilevante entità.
(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. (omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. modificato dalla dalla I. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	319ter c. 1	200	600	48		Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dsette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e della reclusione da otto a venti anni.	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. (articolo modificato dalla dalla I. 9 gennaio 2019, n. 3))	04/07/2001	c.p.	319 ter c.2	300	800	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dsette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE			INT. MIN		Note
(Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.  Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.	(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) ( (articolo modificato dalla dalla l. 9	28/11/2012	c.p.	319quater	300	800	4884		Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dsette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	gennaio 2019, n. 3) - modificato da D.Lgs. 75/2020  25  (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione)	04/07/2001	c.p.	320	200	800			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)	del Novembre 2012)  25  (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)	04/07/2001	c.p.	321	200	600			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (articolo modificato dalla dalla I. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	321	200	600	48		Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dsette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (articolo modificato dalla dalla I. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	321	300	800	48		Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dsette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
(Istigazione alla corruzione) 1Chiunque offre o promette denaro od altra utilita non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.  Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.  La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una  Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	322 c.1-3	100	200			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (articolo modificato dalla dalla I. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	322 c. 2-4	200	600	48		Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dsette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)  1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;  2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;  3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012 - modificato da D.Lgs. 75/2020, nonché dal D. lgs.del 4	04/07/2001	c.p.	322-bis	300	800			Il D. lgs.del 4 ottobre 2022 n. 156 introduce nella fattispecie in esame altresì il richiamo all'art. 323 c.p.(abuso di ufficio)
(Abuso d'ufficio) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) - introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	ср	323	100	200			Nota: quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
(Traffico di influenze illecite) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.  La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.  Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. integrato dalla I. 9 gennaio 2019, n	. 28/11/2012	c.p.	346	100	200			
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.  Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.  (Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)		c.p.	454	100	500	12	24	
(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	[Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15  25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15	27/09/2001	c.p.	455	500	500	12	24	sanzioni ridotte da un terzo alla metà di cui agli artt. 453,454
(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15	27/09/2001	c.p.	457	100	200			
(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.		27/09/2001	c.p.	459	100	333,33	12	24	
(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15	27/09/2001	c.p.	460	100	500	12	24	
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15	27/09/2001	c.p.	464 c. 2	100	200			
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15	27/09/2001	c.p.	464 c.1	100	300			
(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.  Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15	27/09/2001	c.p.	473	100	500	3	12	
(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.  Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:		27/09/2001	c.p.	474	100	500	3	12	
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;  (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane,	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15 [Integrazione all'art. 453 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]  25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in	] 27/09/2001	c.p.	453	300	800	12	24	
programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.  (Turbata libertà dell'industria o del commercio)	valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15 [Modifiche all'art. 461 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	] 27/09/2001	c.p.	461	100	500	12	24	
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.  (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	513	100	500			
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.  La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.  (Frodi contro le industrie nazionali)	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	513bis	100	800	3	24	
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.  Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le (Frode nell'esercizio del commercio)	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	514	100	800	3	24	
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.  (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	515	100	500			
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	516	100	500			



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE			SANZ. AMM. SAN MAX (quote) INT. M (mes	
(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)  Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	517	100	500	
euro.  (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000  Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	517ter	100	500	
beni di cui al primo comma.  (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.  Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99,	01/08/2009	c.p.	517quater	100	500	
medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.  (Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) - Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni [c.p. 28, 29, 32]. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata [c.p. 64] se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali [c.p. 448] (2).	art.15]  Legge 14/01/2013 n° 9  Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli d oliva vergini.	01/02/2013	c.p.	440			La Legge 14/01/2013 n° 9 non dispone sanzioni
(Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) - Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [c.p. 28, 448, 516].	Legge 14/01/2013 n° 9 Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli d oliva vergini.	01/02/2013	c.p.	442			La Legge 14/01/2013 n° 9 non dispone sanzioni
(Commercio di sostanze alimentari nocive) - Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51 [c.p. 28, 29]. La pena è diminuita [c.p. 65] se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve [c.p. 448, 516].	Legge 14/01/2013 n° 9 Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.	01/02/2013	c.p.	444			La Legge 14/01/2013 n° 9 non dispone sanzioni
(False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.  La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].		c.c.	2621	200	400	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
False comunicazioni sociali delle societa' quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	c.c.	2622	400	600	
Fatti di lieve entita') Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.  Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e reato introdotto dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	14/06/2015	C.C.	2621-bis	100	200	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
(Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2625 c.2	100	180	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
(Indebita restituzione di conferimenti) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	C.C.	2626	100	180	
(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	C.C.	2627	100	130	
sociale one historie sono necestratir prima dei termino previsto per rapprovazione dei silano relativo di essercizio in relazione di quale e stata posta in essercizio di condetta, il reate e estinto.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2628	100	180	
(Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	C.C.	2629	150	330	
(Formazione fittizia del capitale) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azi oni o quote in mi sura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	C.C.	2632	100	180	
(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2633	150	330	
(Illecita influenza sull'assemblea) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2636	150	330	
(Aggiotaggio) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2637	200	500	
puniti con la reclusi oneda uno a quattro anni. La punitilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2638 c.1 -2	200	400	
danni alla società o a terzi.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	12/01/2006	C.C.	2629bis	200	500	
(Corruzione tra privati) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.  Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3] [art. modificato dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38].	28/11/2012	c.c.	2635	400	600	
(Istigazione alla corruzione tra privati) - Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilità nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.  La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per	25ter (Reati societari) [art.aggiunto dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38, con decorrenza dal 14.04.2017]	15/03/2017	c.c.	2635-bis	200	400	
(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270bis	200	700 12	se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270ter	200	700 12	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270ter	400	1000 12	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270 quater	400	1000 12	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270 quater1	400	1000 12	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.		ART. FONTE ORIGINALE		MAX (quote)		NT. MAX	Note
(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270 quinquies	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
((Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo) art. 270 quiquies1  Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.  (Sottrazione di beno o denaro sottoposti a sequestro art. 270quinquies2	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270 quinquies1	400	1000	12	24	
Condotte con finalità di terrorismo.  Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270sexies	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	280	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	280	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	280bis	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
(Atti di terrorismo nucleare) art. 280ter È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.  Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	280ter	400	1000	12	24	il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro anni. Se	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	289bis	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	302	200	700	12	24	
(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)  Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,nella legge 6 febbraio 1980,	1	400	1000	12	24	
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altres"	25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]	02/02/2006	n. 15 c.p.	583bis	300	700	12	24	
(Adescamento di minorenni) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.  La pena è aumentata:  1) se il reato è commesso da più persone riunite;  2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3] art. modificato dalla Legge 23 Dicembre 2021, n. 238	06/04/2014	c.p.	609-undecies	200	700			Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.  (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600	400	1000	12	24	"anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1" (introdotto dalla Legge 38/2006), in vigore dal 2/3/2006 (art. 600 quater-1 Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.  Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.)
(Prostituzione minorile) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:  1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;  2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600bis c.1	300	800	12	24	Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .
(Pornografia minorile) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:  1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.  Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.  Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600ter c. 1-2	300	800	12	24	
(Detenzione o accesso a materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.  La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.  Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5] art. modificato dalla Legge 23 Dicembre 2021, n. 238	24/08/2003	c.p.	600 quater	200	700			
(Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600 quater.1	300	800			
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600 quinquies	300	800	12	24	Articolo 609-bis codice penale (Violenza sessuale)  Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.  Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:  1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;  2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.  Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.  Articolo 609-quater codice penale (Atti sessuali con minorenne)  Soggiace alla pena estabilita dell'articolo 609-bis chiunque, al di fuori della inorte i previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
(Tratta di persone) E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	601	400	1000	12	24	Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:  Art. 603-bis.1. (Circostanza attenuante) Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite.  Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1. Art. 603-bis.2. (Confisca obbligatoria) In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, e' sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».
(Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	602	400	1000	12	24	Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto
	25quniquies-comma 1, lettera a (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 199/16, art. 1]	04/11/2016	c.p.	603-bis	400	1000	12	24	
(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.									
	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	416	400	1000	3	24	



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE			e) INT. MIN		
(Associazione di tipo mafioso) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono organizzano l'associazione sono puniti, per ci" solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	416bis	400	1000	3	24	
(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata sei l numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altir, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DPR 43/73	291 quater	400	1000	3	24	
(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)  1. Quando tre ce più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DPR 309/90	74	400	1000	3	24	Art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (1)  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.  Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:  1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;  2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;  3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;  4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.  Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:  1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sias superiore a tre;  2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati sias uperiore minori in età non lavorativa;  3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a tratamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concroso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti"	art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5	200	1000	3	24	
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	377bis	100	500			
(Favoreggiamento personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	378	100	500			Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.  2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.  3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'articolo 16, comma 3».
(Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni).  1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragionedella sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllodell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:  a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;  b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 16 aprile 2014;  c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).  2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.  3. Fuori dei casi di ci concroso nei reatti di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusioneda un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante of	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9] art. modificato dalla Legge 23 Dicembre 2021, n. 238	. 12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184	400	1000			
(Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.  1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.  Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del celevade o per l'entità del profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del profitto conseguito dal reato quando.	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9] art. modificato dalla Legge 23 Dicembre 2021, n. 238	12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	185	400	1000			
del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Abrogati comma 2-bis e 2-ter.  (Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.  Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.  Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:  1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;  2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.  Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose grav o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal DIgs 81/08	25/08/2007	c.p.	589	1000	1000	3	12	Se in seguito alla commissione del l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto  Si applica per le seguenti tipologie di aziende (Introdotto dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2):  2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:  a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);  b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.  Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.  Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:  1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;  2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.  Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose grav o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal DIgs 81/08	25/08/2007	c.p.	589	250	500	3	12	Si applica, fatti salvi i casi di cui sopra
(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.  Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.  Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.  Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.  Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose grav o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal DIgs 81/08	25/08/2007	c.p.	590 c. 3	100	250	3	6	



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE			te) INT. MI		AX
69E primo commo n 7 hio)	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, peni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	c.p.	648	200	800	3	24	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	eni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	29/12/2007	c.p.	648bis	200	800	3	24	
	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, peni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	c.p.	648ter	400	1000	3	24	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».	eni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	01/01/2015	c.p.	648ter-1	200	800	3	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
(Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.  In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.  Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.	25octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento di valori [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021,rubrica aggiornata dal disegno di legge del 4.10.23]	15/12/2021	c.p.	493-ter	300	800	3	24	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
(Trasferimento fraudolento di valori) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.	25octies. 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) comma 2 [comma aggiunto dalla Legge del 9.10.2023, n. 137]	09/10/2023	c.p.	512-bis	250	600	3	24	
(Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.  In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.	25octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]		c.p.	493-quater		fino a 500	3	24	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;  b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.  Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
(Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre la circostanza prevista dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento didenaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.  La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.	25octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dal d. lgs. n. 150/22]	15/12/2021	c.p.	640-ter		fino a 500	3	24	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;  b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.  Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)  Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) (abrogata)	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]		Legge n. 633/1941	171	100	500	3	12	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.  2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	/	Legge n. 633/1941	171bis	100	500	3	12	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	INT. MIN I	NT. MAX
							(mesi)	(mesi)
ART. 171 TER L. 633/1941  1. É punito, se li fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:  a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto cortienente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;  b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;  c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, deliene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassater, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, da altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;  e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;  f) introduce nel teritorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi tittol	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15]; lett. h-bis) aggiunta la legge 14 luglio 2023, n. 93, art. 3, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica» (c.d. legge anti-pezzotto)		Legge n. 633/1941	171ter	100	500	3	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 26 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
ART. 171 SEPTIES  1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	/	Legge n. 633/1941	171septies	100	500	3	Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
SELVIZIO.	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	/	Legge n. 633/1941	171octies	100	500	3	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Dlgs 121/2011, art. 2, c.1]	15/08/2000	c.p.	377bis	100	500		
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.  Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.  * Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	c.p.	727bis	100	250		
(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)  Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.  * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	c.p.	733bis	150	250		
(Scarichi sul suolo) 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:  a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;  b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;  c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;  d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;  e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	103	200	300	3	6



# CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Allegato 4 -

PROCEDURE (P), DIRETTIVE (D), PROCEDURE AMMINISTRATIVE (PA) e PROCEDURE OPERATIVE (PO)